

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4625 / 6	21 marzo 1997	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Disegno di nuova Legge sul turismo

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre al vostro esame il disegno di nuova Legge sul turismo, in sostituzione della Legge sul turismo del 19 novembre 1970.

I. INTRODUZIONE

Della necessità di una revisione totale della Legge sul turismo del 19 novembre 1970 (Ltur'70), entrata in vigore il 1° gennaio 1972, si parla fin dalla legislatura 1987-1991.

- Nell'assemblea estiva del 1987 dell'Ente ticinese per il turismo, l'allora presidente dell'ETT aveva espresso la volontà di effettuare una verifica e una reimpostazione della legge.
- Per dare seguito a questo intendimento, nelle Linee direttive 1987-1991 era stato previsto uno studio, commissionato all'allora Ufficio delle ricerche economiche (URE), che è poi stato pubblicato nel gennaio del 1993.
- Il 30 giugno 1988 l'URE aveva pubblicato un primo contributo di analisi nell'ambito dei suoi "Rapporti semestrali" intitolato "Contributi d'analisi e di politica turistica". E' in questo documento che si è iniziato a parlare per la prima volta del concetto di "ricreazione" unito a quello classico di "turismo" e della necessità di passare da "una politica tradizionale del turismo ad una politica turistico-ricreativa integrata".
- In occasione del dibattito in Gran Consiglio del 29 novembre 1988 sulla modifica parziale della Ltur'70 (adeguamento delle tasse, loro indicizzazione, aumento dei contributi comunali, nuovo fondo di compensazione), era emersa la comune volontà di realizzare la riforma globale entro la fine di quella legislatura. Già allora la Ltur'70 era stata giudicata non più adeguata alle esigenze del turismo e si era indicata, nella semplificazione dell'attuale struttura degli enti turistici, la strada da seguire.
- Nelle Linee direttive 1991-1995 l'elaborazione di una nuova legge sul turismo era indicata tra gli obiettivi di legislatura.
- Nel gennaio 1993 l'Istituto delle ricerche economiche (IRE) ha pubblicato il menzionato studio in vista della revisione globale della Ltur'70 ("Verso una politica della ricreazione nel Cantone Ticino"). In questo studio si formulano proposte

- Il 27 aprile 1993, il Consiglio di Stato ha costituito il "Gruppo di lavoro turismo" con il compito di valutare e proporre le scelte fondamentali di politica turistica e le modalità di gestione, di organizzazione e di finanziamento. Il gruppo ha consegnato il suo rapporto ("Scelte fondamentali di politica turistico-ricreativa") il 9 dicembre 1993. In questo rapporto si prospetta un rivoluzionamento dell'attuale organizzazione, in particolare con la soppressione dell'ETT e degli enti turistici locali, con la creazione dell'Agenzia Azienda ticinese per il turismo e la ricreazione (ATITUR), della Società anonima di vendita del turismo e della ricreazione: Ticino Turismo S.A. (TITUSA) e con la sostituzione delle attuali tasse turistiche con una tassa unica, con una base allargata di contribuenti.
- Sulla base di questo rapporto, il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha elaborato un progetto di nuova "Legge sul turismo e la ricreazione", presentato e messo in consultazione il 20 marzo 1995. Questo progetto prevedeva in particolare di fondere l'Ente ticinese per il turismo e gli enti turistici locali in un nuovo Ente per il turismo e la ricreazione dotato di sedi decentralizzate che, sotto una Direzione unica, avrebbe raggruppato le mansioni degli enti turistici preesistenti e assunto i compiti relativi alla stimolazione dell'offerta sulla base di criteri di qualità. Il progetto stabiliva inoltre un nuovo sistema di finanziamento (minori oneri a carico del settore dell'alloggio turistico e dei comuni, coinvolgimento delle aziende che beneficiano dell'attività turistica tramite il versamento di una tassa turistica e soppressione dell'attuale tassa di soggiorno a carico degli ospiti) e l'introduzione dello strumento del credito quadro per il sussidiamento di opere e servizi atti a migliorare l'offerta turistico-ricreativa.
- Infine, nelle Linee direttive della presente legislatura, la riforma globale della Legge sul turismo è stata confermata come uno degli obiettivi importanti nell'ottica del sostegno al rilancio dell'economia.

1. La necessità della riforma ed i suoi presupposti

A 25 anni dall'entrata in vigore della Ltur'70, il ripensamento complessivo della politica turistica, della struttura organizzativa che la deve concretamente applicare e delle modalità di finanziamento, appare non solo indispensabile ma urgente. Basti pensare che nell'attuale legge, fra gli strumenti con cui lo Stato interviene per promuovere il turismo, ha un ruolo importante la costruzione e la sistemazione di strade. Un'adeguata disponibilità di infrastrutture stradali ha la sua rilevanza nel rendere attrattiva una regione dal punto di vista turistico, ma oggi questo obiettivo può considerarsi in buona misura realizzato.

Su un piano generale, non spetta ad una legge sul turismo indicare quali sono le strategie e le scelte operative più efficaci per favorire il turismo: questo compito appartiene sempre più agli operatori del settore e all'organizzazione incaricata di applicare la legge sul turismo. Quest'ultima deve offrire gli strumenti più adeguati affinché questo compito possa essere svolto nel migliore dei modi, lasciando all'ente pubblico un ruolo sussidiario e di garante delle regole del gioco alle quali gli operatori del settore devono attenersi.

Il Consiglio di Stato aderisce fundamentalmente alle considerazioni generali che gli studi preparatori hanno proposto all'attenzione dei politici e degli addetti ai lavori. In particolare fa suo il nuovo concetto di turismo che ingloba anche le attività di svago e di tempo libero dei residenti e il cosiddetto turismo di giornata praticato dai "non Ticinesi" ("ricreazione"), pur senza farne una questione di termini (il titolo della legge rimane immutato).

L'elaborazione del presente progetto di nuova legge sul turismo ha tenuto conto di alcuni presupposti fondamentali:

- la perdita di attrattiva della "destinazione Ticino" quale meta turistica è antecedente la crisi economica iniziata alla fine del 1990 (una stagnazione dei pernottamenti affittati si era già manifestato nella seconda metà degli anni Ottanta);
- nonostante un costo medio dell'offerta turistica sicuramente non superiore a quello nazionale, il peso del Ticino nel mercato turistico svizzero si è ridotto; d'altra parte è vero che, secondo l'inchiesta "Reisemarkt Schweiz 1992/93", citata nel menzionato rapporto del "Gruppo di lavoro turismo", il primo motivo indicato per spiegare il calo dei pernottamenti di svizzeri in Ticino è il costo ("Il Ticino è troppo caro" secondo il 30% delle risposte);
- il forte sviluppo delle infrastrutture di trasporto e i mutamenti nelle abitudini del turista hanno sensibilmente accorciato la durata del soggiorno turistico nella nostra regione (turismo di breve durata);
- la politica turistica non può non tenere conto del turismo di giornata (concetto di "ricreazione");
- la disponibilità di risorse pubbliche da impegnare nella struttura organizzativa cui spetta il compito di attuare la politica turistica in Ticino è limitata;
- la consultazione del 1995 sul progetto di nuova legge allora elaborato dal DFE ha confermato l'esistenza di forti resistenze verso un mutamento radicale della struttura organizzativa da parte di chi opera in questa struttura e verso un allargamento della base impositiva per reperire i mezzi finanziari necessari al finanziamento della politica turistica; di conseguenza sarebbe irrealistico e comunque pericoloso imporre agli operatori del settore un modello organizzativo che non gode di un sufficiente consenso politico: il rischio è di far naufragare un aggiornamento legislativo che è invece necessario.

Gli ultimi due punti appena menzionati hanno creato un problema di valutazione politica generale, che ha ritardato l'elaborazione delle proposte definitive di revisione della Ltur'70: una legge completamente nuova si giustificava ancora, considerato il ridimensionamento delle ipotesi di cambiamento formulate negli studi preparatori? La conclusione cui il DFE prima e il Consiglio di Stato poi sono giunti è che la legge del 1970 effettivamente non è più uno strumento adeguato per favorire in Ticino una politica turistica efficace (quindi capace di realizzare gli obiettivi prefissati), efficiente (in grado di realizzare questi obiettivi utilizzando al meglio le risorse disponibili) e che abbia un impatto positivo sulla realtà (effetti indiretti della legge). Si è quindi optato per la riforma globale della Ltur'70, calibrando le indicazioni estremamente innovative contenute negli studi preparatori con quelle, assai meno disposte al cambiamento, emerse durante la consultazione sull'avamprogetto del 1995.

2. Le principali novità della riforma

Le novità che la nuova Legge sul turismo introduce rispetto alla Ltur'70 sono così sintetizzabili:

- centralità degli enti turistici, in particolare dell'Ente ticinese per il turismo (ETT), nell'elaborazione della politica turistica, ruolo maggiormente sussidiario dello Stato;

- nuova ripartizione delle competenze operative: l'ETT cura la promozione del turismo e il coordinamento delle attività; gli Enti turistici locali (ETL) sono responsabili dell'informazione e dell'assistenza ai turisti, dell'animazione dell'offerta nei rispettivi comprensori;
- creazione, all'interno dell'ETT, di un "Osservatorio per il turismo in Ticino", in stretta collaborazione con l'Ufficio cantonale di statistica (USTAT);
- spostamento dell'Ufficio del turismo (1 1/2 unità lavorativa) dal DFE all'ETT;
- nuova ripartizione dei proventi della tassa di promozione turistica interamente a beneficio dell'ETT (oggi: 48% ETT, 42% ETL, 10% fondo di compensazione);
- possibilità del doppio voto nell'assemblea dell'ETT;
- incentivi finanziari alle fusioni spontanee degli ETL e alla realizzazione di attività coordinate, atte a migliorare l'offerta turistica;
- inserimento nella legge della carica di direttore di ETL (la Ltur'70 non prevede questa carica, ma affida la direzione degli ETL ai Comitati direttivi);
- limitazione del numero massimo di membri dei Consigli di amministrazione degli ETL (da 21 a 11);
- possibilità per l'ETT e gli ETL di istituire società private o pubbliche con scopi turistici;
- tassa di soggiorno fissa obbligatoria (e non più facoltativa) per i proprietari di appartamenti e di case di vacanza e per i locatari di lunga durata;
- abbassamento del limite di età a partire dal quale è prelevata la tassa di soggiorno (da 14 a 10 anni);
- estensione della tassa di promozione turistica alle case da gioco e alle attività turistiche che sono sussidiate dallo Stato senza contribuire direttamente al finanziamento dell'organizzazione del turismo in Ticino (ad es. aziende di trasporto, impianti sportivi, ecc.);
- importi delle tasse definiti nel regolamento (nella legge sono indicati solo il minimo e il massimo);
- sostituzione del "fondo di compensazione", basato su una chiave di riparto predeterminata delle risorse (10% della tassa di promozione turistica, di cui 40% agli ETL deboli), con un "fondo di funzionamento" gestito più liberamente dall'ETT, tenendo conto dei bisogni reali degli ETL e in funzione della realizzazione della politica turistica cantonale;
- introduzione dello strumento del credito quadro quadriennale per il sussidiamento degli investimenti turistici; il credito quadro è deciso dal Gran Consiglio e poi messo a disposizione dell'ETT che decide gli aiuti da attribuire ai singoli progetti di investimento;
- soppressione della facoltà di concedere sia esenzioni fiscali quale strumento di promozione turistica sia aiuti per il risanamento di impianti di trasporto.

3. Gli aspetti organizzativi

La nuova legge sul turismo punta a conferire maggiore dinamismo, efficacia ed efficienza alla politica turistica cantonale, attribuendo all'ETT un ruolo centrale, sia rispetto allo Stato sia rispetto agli ETL.

E' convinzione diffusa che l'eccessiva frammentazione della struttura organizzativa (1 ente cantonale, 15 enti locali) rappresenti oggi un ostacolo per l'attuazione di una politica turistica che sappia rilanciare la "destinazione Ticino" quale prodotto turistico fortemente attrattivo sul mercato europeo ed internazionale. In questo senso si sono espressi sia l'Istituto delle ricerche economiche (nel menzionato studio del gennaio 1993), sia il "Gruppo di lavoro turismo" istituito dal Consiglio di Stato nel 1993: il primo affermando la necessità di imprimere un indirizzo preciso alla politica turistica cantonale, indirizzo oggi assente anche a causa di una struttura organizzativa non gerarchizzata; il secondo affermando che il turismo e la ricreazione nel nostro Cantone vanno considerati come "un insieme di prestazioni fornite da un'azienda unica" e proponendo conseguentemente la soppressione dell'ETT e degli ETL e la creazione, in loro vece, di un'Azienda ticinese per il turismo e la ricreazione (ATITUR), in cui gli ETL diventerebbero sedi decentralizzate dell'organismo unico.

Senza arrivare ad un rivolgimento di questa portata nell'assetto organizzativo del turismo ticinese, la nuova legge attribuisce allo Stato un ruolo sussidiario rispetto all'ETT nel promuovere la politica turistica cantonale e ripartisce più chiaramente le competenze fra ETT e ETL.

Secondo il disegno di legge, il Consiglio di Stato non "promuove", in collaborazione con l'ETT e gli ETL, la politica turistica, ma "sostiene" l'ETT e gli ETL nel promuovere una politica turistica cantonale, da loro definita. Materialmente, questa nuova definizione dei ruoli si traduce nella soppressione dell'Ufficio del turismo e dell'artigianato del DFE e nel trasferimento del capoufficio all'interno dell'organigramma dell'ETT, con l'eventuale competenza di dirigere anche il nuovo Osservatorio per il turismo in Ticino. I compiti che l'Ufficio svolge in relazione all'artigianato saranno attribuiti alla Sezione del promovimento economico e del lavoro (Ufficio industria e commercio). Questa nuova filosofia è stata del resto anticipata dalla decisione di non più attribuire al capo del Dipartimento delle finanze e dell'economia la presidenza dell'ETT.

Allo stesso obiettivo di fondo punta un'altra modifica proposta con la nuova legge: l'incentivo finanziario alla fusione spontanea tra ETL. Il Consiglio di Stato non ritiene fattibili né opportune forzature in questa direzione, perché il risultato sarebbe quello di generare una reazione di rigetto nei confronti della nuova legge proprio da parte di chi è chiamato dalla legge stessa ad attuarla e a perseguirne gli scopi. Non va dimenticato che la promozione turistica avviene anche tramite il lavoro volontario (per lo più non remunerato) di molti cittadini impegnati negli ETL, che hanno dato un importante contributo allo sviluppo del settore nel corso degli anni, al quale non è opportuno rinunciare. E' comunque necessario giungere ad una semplificazione dell'attuale modello organizzativo, per garantire una maggiore efficienza e per contribuire a definire e a propagandare in modo efficace la "destinazione Ticino". Di qui la scelta di incentivare le fusioni tra enti turistici locali con la possibilità di un contributo finanziario del Cantone. La facoltà di decidere una fusione coattivamente - già prevista dalla legge in vigore - è mantenuta, ma non è questa la strada che il Consiglio di Stato intende percorrere.

Nel menzionato studio del 1993, l'IRE ipotizzava l'istituzionalizzazione di organismi intermedi fra ETT e ETL: le Associazioni regionali di promozione (ARP), sulla base delle collaborazioni spontanee già realizzatesi. I vantaggi indicati dall'IRE con questa soluzione consistevano nella possibilità di rafforzare l'incisività sul mercato nella dimensione regionale e nell'assunzione di funzioni commerciali ed amministrative "comodamente

centralizzabili". "Continuando il discorso verso una più forte concentrazione, - scriveva l'IRE - si può anche ipotizzare che queste associazioni diventino realmente degli enti regionali con le funzioni degli ETL (...), lasciando a questi ultimi il semplice ruolo di uffici di informazione". Al di là del fatto che il ruolo informativo e di servizio diretto al turista è oggi tutt'altro che semplice, l'obiettivo ideale degli incentivi finanziari proposti con la nuova legge sul turismo è quello di arrivare ad un'aggregazione regionale degli ETL. La nuova ripartizione delle competenze fra ETT e ETL va in questa direzione, assegnando al primo il compito di promuovere il nostro turismo e attribuendo ai secondi principalmente un ruolo di cura dei prodotti e delle prestazioni al turista.

4. Gli aspetti finanziari

La stagnazione dei pernottamenti affittati negli anni Ottanta e il forte calo registrato nella prima metà degli anni Novanta dovuto principalmente alla crisi economica, la perdita di concorrenzialità della "destinazione Ticino" anche a causa dell'elevato corso del franco svizzero, l'introduzione dell'IVA (con un tasso fortunatamente ridotto in un secondo tempo), hanno portato in primo piano il problema delle disponibilità finanziarie degli enti turistici. La questione si era già posta, per la verità, prima dell'inizio della recessione economica, quando nella seconda metà degli anni Ottanta (1986, 1987 e 1988) vi era stato una contrazione dei pernottamenti nel settore alberghiero e una stagnazione di quelli nel settore paralberghiero. Proprio alla fine del 1988, il Gran Consiglio aveva approvato un aumento delle tasse turistiche e dei contributi comunali versati agli enti turistici, nonché il principio della loro indicizzazione. Le ristrettezze finanziarie si sono accentuate negli anni di crisi: il numero dei pernottamenti in albergo è sceso sotto il tetto dei 3 milioni di unità nel 1993. I bilanci di alcuni enti turistici registrano cifre rosse. Gli operatori del settore (albergatori in particolare) hanno visto ridursi drasticamente, e in taluni casi scomparire, i margini di utile.

Durante i lavori preparatori della riforma globale della legge sul turismo, si è fatta strada l'idea di allargare la base contributiva per fronteggiare la ristrettezza di mezzi finanziari. Questa tesi è stata sostenuta sia dall'IRE, nel menzionato studio del 1993, sia dal "Gruppo di lavoro turismo", nel rapporto dello stesso anno, ed è stata proposta anche nell'avamprogetto di nuova legge messo in consultazione dal DFE nel marzo del 1995. L'idea era di chiamare a contribuire tutte le attività economiche che in una misura o nell'altra beneficiano direttamente o indirettamente del movimento turistico. La legge attuale prevede unicamente la partecipazione degli esercizi pubblici senza alloggio, tramite una tassa di promovimento turistico pari al 30% della tassa annua di patente (articolo 33, lettera f della Ltur'70).

La proposta di introdurre una "tassa turistica" (tra i 50 e i 3'000 franchi annui) percepita "presso tutte le aziende e gli indipendenti che appartengono ad un gruppo professionale la cui attività è legata al turismo e alla ricreazione" (art. 20 dell'avamprogetto del 1995) ha suscitato vivaci reazioni negative negli ambienti economici. In una fase di gravi difficoltà per le aziende, l'introduzione di una nuova tassa, per quanto limitata nel suo ammontare, appare oggi insostenibile. D'altra parte va considerato anche il carico amministrativo che la percezione di questa tassa causerebbe, anche per importi minimi. Nel presente disegno di legge, questa misura viene pertanto abbandonata. Non si è tuttavia rinunciato ad un contenuto allargamento della base contributiva: vengono infatti assoggettati alla tassa di promozione turistica i beneficiari di sussidi stanziati dallo Stato in base alla legge sul turismo e le case da gioco.

La nuova legge introduce poi norme più flessibili circa la determinazione dell'ammontare delle tasse turistiche. Ci si limita infatti ad indicare un minimo e un massimo entro i quali in sede di regolamento di applicazione si stabiliranno gli importi esatti. Già oggi, dopo la modifica parziale del 1988, gli importi indicizzati delle tasse vengono stabiliti con decreto esecutivo. I limiti massimi che si propone di inserire nella nuova legge sono superiori agli attuali importi: ciò permetterà al Consiglio di Stato di disporre di un certo margine di manovra.

Si propone invece un cambiamento sostanziale per quanto concerne la ripartizione del gettito della tassa di promozione turistica, in conseguenza della diversa ripartizione delle competenze postulata dalla legge qui presentata, in nome di una maggiore chiarezza. Con la nuova legge l'ETT assume responsabilità nuove e deve quindi disporre anche di adeguati mezzi finanziari. L'intero gettito della tassa va a beneficio dell'ETT. Per quello che concerne il fondo di compensazione spetterà all'ETT costituirlo liberamente, valutando le necessità degli ETL. Il fondo non si chiamerà più fondo di compensazione, ma "fondo di funzionamento". La sua funzione potrebbe gradatamente scomparire se gli incentivi finanziari per la fusione spontanea degli ETL a livello regionale daranno i frutti sperati. Questa responsabilità accresciuta rientra nella filosofia della legge che attribuisce all'ETT un ruolo centrale (non centralistico) all'ente cantonale piuttosto che allo Stato.

Complessivamente, in base alla nuova legge sul turismo, le risorse a disposizione dell'organizzazione turistica cantonale non saranno inferiori a quelle attuali ma meglio ripartite, consentendo così una disponibilità di mezzi superiori per le attività di promozione turistica propriamente dette. Il Consiglio di Stato ritiene così di rispondere positivamente alla richiesta formulata dal "Gruppo di lavoro turismo" nel menzionato rapporto del dicembre 1993: "Finanziariamente il gruppo è dell'avviso che le risorse oggi a disposizione degli enti turistici non possono essere diminuite".

5. I risultati delle consultazioni

In questo paragrafo sono presentati i risultati delle consultazioni promosse dal DFE sui due progetti di legge sul turismo immediatamente antecedenti a quello che vi proponiamo con questo messaggio. Questi risultati sono presentati in modo riassuntivo - senza commenti particolari - poiché giustificano le scelte presentate in questo messaggio.

5.1 "Legge sul turismo e la ricreazione" 1995

La consultazione allargata sull'avamprogetto "Legge sul turismo e la ricreazione" del 1995 ha fornito risultati contrastanti e giudizi spesso contraddittori tra di loro, sia sugli orientamenti generali sia sulle singole proposte concrete.

a. Le principali critiche

- a1. Alcuni enti consultati ritengono questo progetto troppo vago, soprattutto nella definizione degli obiettivi, dell'organizzazione della struttura di sostegno al funzionamento del settore e dell'impiego delle risorse finanziarie.
- a2. Per altri enti, invece, il progetto di legge è, al contrario, troppo centralista e statalista: allo Stato e alla sua amministrazione è conferito un peso determinante e dunque esagerato, la creazione di un ente unico annulla la sana concorrenza fra gli enti locali, il progetto è troppo orientato ad azioni di tipo territoriale e non è abbastanza promozionale, l'opzione "destinazione Ticino" crea un'offerta indifferenziata e un prodotto per forza poco attrattivo, la ricreazione privilegia il

turismo di giornata e permette di praticare una politica regionale non coerente con una politica turistica in Ticino, una categoria economica può disporre del potere decisionale in seno all'ente, ecc.

- a3. L'organizzazione della struttura di sostegno al funzionamento del settore turistico è ritenuta troppo verticista. La creazione di un ente turistico unico, al quale è lasciata la libertà di definire la sua organizzazione interna in funzione delle realtà del mercato è nettamente contestata. La struttura, come proposta nel progetto di legge, è ritenuta pesante, poco flessibile, burocratica, contraria ad una gestione snella del settore, non adeguata per rispondere ai bisogni del turista che beneficia dell'offerta locale, staccata dalle problematiche locali e dagli operatori turistici, pericolosa nel senso che non favorisce la creazione di una diffusa mentalità turistica positiva, antidemocratica poiché insensibile alle indispensabili autonomie locali, non sufficientemente privatizzata e orientata al mercato.
- a4. Il sistema di finanziamento allargato è giudicato improponibile. L'allargamento della tassazione alle attività economiche, oggi non assoggettate alla tassa di promozione turistica, è ritenuto inopportuno in questo momento economico particolare.

L'ammontare del contributo regolare dello Stato è ritenuto insufficiente.

b. Le alternative proposte

b1. La struttura:

- mantenimento della struttura attuale con separazione netta delle competenze e dei compiti fra ETT e ETL;
- creazione di enti regionali autonomi (3 / 4), creazione di un servizio centrale "ricerca di mercato e analisi del settore turistico cantonale";
- ente unico come proposto dal progetto di legge e mantenimento dell'autonomia delle sedi decentralizzate;
- creazione di un ente di diritto privato che dovrà rispondere a vincoli d'azione prefissati.

b2. Il sistema di finanziamento:

- mantenimento del sistema attuale (con modifiche nella ripartizione delle risorse);
- allargamento contenuto della base contributiva; sono comunque richiesti l'applicazione del principio del forfait e un contributo maggiore dallo Stato.

5.2. "Legge sul turismo" 1996

La seconda consultazione, limitata all'Ente ticinese per il turismo, ha portato il Consiglio di amministrazione a redigere il rapporto seguente in data 6 agosto 1996, sulla base di un nuovo progetto di Legge sul turismo.

a. Gli orientamenti generali

Il parere sull'orientamento generale della proposta di legge è positivo ed il CdA unanime approva le scelte principali seguenti, che permettono di migliorare nettamente lo strumento legale attualmente in vigore (Ltur'70):

- opzione Ticino turistico senza differenziazione di tipo territoriale;

- separazione netta delle competenze e dei compiti fra Stato, ETT e ETL;
- incoraggiamento della collaborazione fra gli enti competenti per l'applicazione della legge;
- semplificazione dell'organizzazione interna degli enti turistici;
- attribuzione chiara delle risorse finanziarie ai diversi beneficiari;
- sostegno finanziario pubblico agli investimenti turistici combinato con la riduzione del campo d'azione (annullamento di tutte le disposizioni legislative mai applicate, ad es. nuovi centri turistici, esenzioni fiscali).

L'ETT valuta il progetto di Legge sul turismo come un primo passo indispensabile, da fare al più presto, nella direzione di un ripensamento completo della struttura organizzativa e del suo funzionamento, nonché del finanziamento del turismo in Ticino. La proposta del DFE consiste in una revisione della Ltur'70 e non tanto in una nuova legge (di fatto però, questa revisione modifica ogni articolo della Ltur'70 e ne semplifica la formulazione). Gli orientamenti presentati segnano un progresso rispetto alla situazione attuale, senza però modificarne fondamentalmente il corso. Il CdA unanime auspica che il DFE continui sempre a ricercare soluzioni legislative atte a rendere la Legge sul turismo compatibile con una realtà turistica in continuo cambiamento.

b. Alcune proposte per risolvere gli attuali problemi

Al parere fondamentalmente positivo espresso prima, l'ETT aggiunge le proposte e le critiche costruttive che si sono manifestate in seno al suo CdA.

b1. Il sistema di finanziamento

Questo punto, ritenuto di capitale importanza, è strettamente legato alla qualità del lavoro fornito dagli enti turistici e alla struttura funzionale del turismo in Ticino. Tre argomenti principali sono stati discussi all'interno del CdA:

- l'allargamento della cerchia degli assoggettati alle tasse turistiche: si ribadisce che l'obiettivo finale è coinvolgere nel finanziamento tutte le attività economiche che approfittano del movimento turistico. Attualmente, dato che l'assoggettamento generale è molto problematico, il CdA unanime invita il DFE ad inserire nella cerchia dei contribuenti coloro che beneficiano di sussidi in base alla Legge sul turismo;
- il riconoscimento dei soci dell'ETT che finanziano la struttura turistica: con lo scopo di premiare coloro che contribuiscono al finanziamento del turismo, è unanimemente avanzata la proposta di attribuire un secondo diritto di voto ai soci dell'ETT che pagano, giusta la legge o volontariamente, un contributo cospicuo, nettamente superiore alla quota sociale annuale richiesta;
- il fondo di funzionamento: con il sistema di finanziamento proposto e la relativa ripartizione delle risorse fra enti turistici, alcuni ETL - ad esempio quelli attualmente a beneficio del fondo di compensazione, che svolgono un lavoro indispensabile per il turismo in Ticino - potrebbero trovarsi in difficoltà nel rispondere in modo soddisfacente ai compiti imposti dalla legge. Occorrerà dunque rivalutare l'attribuzione dei mezzi finanziari, basando la riflessione sulle necessità finanziarie sia per le attività promozionali (tasse di promozione turistica + contributo cantonale = parte ETT) sia per l'assistenza al turista e la

cura del prodotto in loco (tasse di soggiorno turistico + contributo comunali = parte ETL). La necessità della creazione di un fondo di funzionamento è generalmente ammessa, tenendo in considerazione il fatto che le tasse turistiche non vengono aumentate. Evidentemente, le modalità di gestione di questo fondo - ricavi e ripartizione delle risorse - sono da studiare attentamente e non devono necessariamente basarsi sulla formula del fondo di compensazione attualmente in vigore.

b2. La struttura organizzativa

Il secondo punto da analizzare più a fondo riguarda la struttura del turismo ticinese, divisa in 15 ETL e 1 ETT. Questa organizzazione è giudicata insoddisfacente e l'invito è espresso a riflettere sull'attuale delimitazione dei comprensori turistici. Si riconosce però che una fusione forzata degli ETL e una gerarchia autoritaria della struttura sono soluzioni da evitare. Perciò si raccomanda di incoraggiare tutte le iniziative di tipo organizzativo che assicurino una collaborazione più marcata fra gli enti turistici. Nel testo di legge appare necessario dare una maggiore consistenza a tutte le misure che fanno riferimento a questa indispensabile collaborazione e che siano anche esplicitamente menzionati gli strumenti che promuoveranno il lavoro in comune per il turismo in Ticino.

b3. La rappresentanza in seno al CdA dell'ETT

Il terzo punto contestato riguarda il numero dei consiglieri di amministrazione dell'ETT. Unanimemente, il CdA riconosce che il numero attuale di 15 permette di assicurare una rappresentanza adeguata, sia per le categorie professionali che per le regioni. Questa rappresentanza è ritenuta importante, poiché il turismo è di interesse pubblico e deve forzatamente coinvolgere tutto il territorio e le attività economiche che contribuiscono al finanziamento della sua struttura. Il principio che il CdS nomini soltanto la minoranza dei consiglieri è approvato.

In conclusione, l'ETT ribadisce il suo parere fondamentalmente positivo sulla proposta di modifica della legge sul turismo e si augura che questa revisione possa essere realizzata in tempi brevi. L'ETT è però cosciente che le riserve formulate necessiteranno un esame approfondito e una ricerca di consenso, operazioni per le quali rimane naturalmente ben disposto a prestare i suoi servizi.

6. La situazione finanziaria degli enti turistici

Le due tabelle seguenti, elaborate a partire dai rapporti di gestione dell'ETT e degli ETL, mettono in evidenza sia l'evoluzione delle finanze degli enti turistici ticinesi dal 1990 al 1994 sia, i conti di gestione dell'anno 1994.

Dalla prima tabella risulta evidente il peggioramento generale della situazione finanziaria degli enti, passati dai risultati positivi di gestione registrati all'inizio del decennio agli attuali risultati nettamente negativi; di conseguenza, i fondi a bilancio si sono drasticamente ridotti (1990 ca. fr. 7,70 mio, 1994 ca. fr. 4,05 mio).

La seconda tabella illustra nel dettaglio la gestione 1994 degli enti turistici, con la ripartizione fra ricavi ed uscite. Evidentemente, con le proposte del progetto di nuova legge sul turismo, la situazione verrà profondamente modificata :

- la tassa di soggiorno (TS), i contributi comunali, le quote sociali, il contributo dello Stato ed i ricavi diversi non cambieranno destinazione;
- la tassa di promovimento turistico (TPT) sarà interamente a beneficio dell'ETT che, di conseguenza, dovrà sopportare l'insieme delle spese legate alla promozione del turismo ticinese.

EVOLUZIONE DEI DATI CONTABILI PRINCIPALI NEGLI ENTI TURISTICI 1990 - 1994

ENTI TURISTICI	gestione TS + TPT					fondi a bilancio					diff. '90 - '94
	1990	1991	1992	1993	1994	1990	1991	1992	1993	1994	
ASCOLO	3'834.00	-118'415.00	117'845.00	-14'782.00	-142'857.00	-348'215.00	-466'631.00	-348'786.00	-363'568.00	-506'426.00	-158'211.00
BZONA	20'332.00	3'861.00	-9'701.00	-14'261.00	-19'191.00	214'210.00	221'931.00	176'368.00	164'107.00	144'916.00	-69'294.00
BIARIV	6'961.00	-12'734.00	-22'417.00	-4'296.00	-2'905.00	52'508.00	36'774.00	19'357.00	15'061.00	12'156.00	-49'352.00
BLENIO	902.00	-16'092.00	-13'376.00	-18'481.00	-21'506.00	160'684.00	144'592.00	120'471.00	101'627.00	54'257.00	-106'427.00
BRIRO	95'525.00	7'116.00	-83'406.00	0.00	-211'387.00	511'227.00	429'327.00	257'375.00	0.00	17'874.00	-493'353.00
CERES	6'414.00	70'840.00	-30'778.00	-101'223.00	-22'006.00	288'214.00	359'053.00	328'275.00	227'052.00	205'046.00	-83'169.00
GAMBA	22'695.00	396.00	-9'462.00	-28'536.00	-33'642.00	435'175.00	435'570.00	426'108.00	397'572.00	363'930.00	-71'245.00
LEVA	1'704.00	6'240.00	37'002.00	17'937.00	-33'432.00	260'575.00	266'815.00	303'817.00	321'755.00	288'323.00	27'748.00
LOVAL	2'293.00	-88'486.00	-95'168.00	-210'209.00	-162'601.00	551'691.00	463'204.00	368'036.00	157'827.00	-4'774.00	-656'463.00
LUGA	27'651.00	31'454.00	-162'612.00	-754'140.00	-545'884.00	955'469.00	1'086'925.00	1'134'313.00	130'173.00	-1'126'861.00	-2'082'330.00
MALCA	49'128.00	296.00	-6'670.00	521.00	-29'493.00	1'888'634.00	1'661'950.00	1'922'805.00	1'883'326.00	1'781'195.00	-487'439.00
MEBEO	2'600.00	497.00	1'132.00	1'565.00	747.00	944'534.00	945'032.00	946'164.00	947'729.00	948'476.00	3'942.00
TEVER	115'515.00	87'259.00	4'191.00	2'458.00	-2'266.00	692'248.00	693'500.00	749'823.00	747'255.00	771'773.00	79'525.00
VAMA	-1'203.00	-4'553.00	4'058.00	0.00	2'266.54	185'112.00	148'855.00	55'568.00	0.00	18'742.00	-166'370.00
VALU	12'045.00	7'761.00	1'378.00	604.00	229.00	188'083.00	202'643.00	227'721.00	226'711.00	221'186.00	33'105.00
15 ETL	366'596.00	-24'560.00	-267'984.00	-1'122'843.00	-1'223'927.46	6'980'149.00	6'629'740.00	6'689'415.00	4'956'627.00	3'189'815.00	-3'790'334.00
ETT	283'165.58	112'342.88	-119'205.31	35'201.97	-110'122.03	719'640.96	832'806.54	945'149.42	825'944.11	861'146.08	141'505.12
TOTALE	649'761.58	87'782.88	-387'189.31	-1'087'641.03	-1'334'049.49	7'689'789.96	7'462'646.54	7'634'664.42	5'782'571.11	4'050'961.08	-3'648'826.88

ENTI TURISTICI DEL CANTONE TICINO - CONTI DI GESTIONE 1994

ENTI TURISTICI	ENTRATE											uscite			risultato	
	TS	tpt alloggio*	tpt fondo	TPT TOTALE*	COMUNI	QUOTE SOCI	STATO	Ltur70	DIV. nonLtur*	LCSentieri	DIVERSI	ENTRATE '94	conto TS	conto TPT		USCITE '94
0	1	2	3	4 = 2+3	5	6	7	8 = 1+4+5+6+7	9	10	11 = 9+10	12 = 8+11	13	14	15 = 13+14	16 = 12-15
ASCOLO	798'140.-	270'228.-	0.-	270'228.-	170'372.-	24'330.-	0.-	1'263'070.-	720'102.-	4'000.-	724'102.-	1'987'172.-	1'119'150.-	1'010'879.-	2'130'029.-	-142'857.-
BZONA	152'236.-	50'157.-	42'898.-	93'055.-	38'990.-	38'010.-	0.-	322'291.-	43'917.-	10'000.-	53'917.-	376'208.-	163'872.-	231'528.-	395'400.-	-19'192.-
BIARIV	32'294.-	10'825.-	31'087.-	41'912.-	8'589.-	9'670.-	0.-	92'465.-	247'767.-	25'000.-	272'767.-	368'232.-	292'536.-	75'602.-	368'138.-	-2'906.-
BLENIO	137'536.-	4'708.-	31'883.-	36'591.-	47'625.-	14'544.-	0.-	236'296.-	191'179.-	30'000.-	49'179.-	285'475.-	181'549.-	125'432.-	306'981.-	-21'506.-
BRIRO	407'001.-	101'314.-	0.-	101'314.-	97'659.-	24'730.-	0.-	630'704.-	561'189.-	7'000.-	63'189.-	693'893.-	307'047.-	195'706.-	905'279.-	-211'386.-
CERES	31'7778.-	68'084.-	0.-	68'084.-	72'678.-	5'820.-	0.-	464'360.-	6'385.-	10'000.-	16'385.-	480'745.-	565'697.-	299'907.-	502'753.-	-22'008.-
GAMBA	446'586.-	96'163.-	0.-	96'163.-	110'960.-	10'387.-	0.-	664'096.-	152'867.-	15'000.-	167'867.-	831'963.-	565'697.-	299'907.-	868'864.-	-39'641.-
LEVA	166'123.-	30'063.-	32'628.-	62'691.-	59'858.-	6'000.-	0.-	294'672.-	105'46.-	45'000.-	55'548.-	350'220.-	246'820.-	136'832.-	383'652.-	-33'432.-
LOVAL	1'178'728.-	372'605.-	0.-	372'605.-	276'119.-	110'526.-	0.-	1'937'978.-	931'773.-	30'000.-	967'773.-	2'899'751.-	1'420'663.-	1'690'625.-	3'062'352.-	-162'601.-
LUGA	1'164'644.-	421'010.-	0.-	421'010.-	244'511.-	96'089.-	0.-	1'926'254.-	635'151.-	4'000.-	639'151.-	2'565'405.-	617'155.-	354'160.-	3'111'288.-	-545'983.-
MALCA	556'513.-	147'412.-	0.-	147'412.-	133'965.-	8'020.-	0.-	845'910.-	709'11.-	25'000.-	95'911.-	941'821.-	367'831.-	289'316.-	971'315.-	-29'494.-
MEBCO	373'211.-	111'540.-	0.-	111'540.-	97'805.-	4'610.-	0.-	587'166.-	70'728.-	20'000.-	90'728.-	677'894.-	447'983.-	265'894.-	677'147.-	747.-
TEVER	392'232.-	156'192.-	0.-	156'192.-	88'132.-	22'670.-	0.-	659'226.-	32'385.-	20'000.-	52'385.-	711'611.-	447'983.-	265'894.-	713'877.-	-2'266.-
VAMA	238'999.-	46'484.-	50'588.-	97'072.-	60'366.-	16'720.-	0.-	413'157.-	48'465.-	35'000.-	83'465.-	486'622.-	319'224.-	199'498.-	494'355.-	2'267.-
VALU	315'974.-	76'923.-	0.-	76'923.-	80'464.-	9'959.-	0.-	483'320.-	15'630.-	20'000.-	35'630.-	518'950.-	319'224.-	199'498.-	518'722.-	228.-
15 ETL	6'677'995.-	1'963'708.-	189'084.-	2'152'792.-	1'588'093.-	402'085.-	0.-	10'820'965.-	3'061'997.-	300'000.-	3'361'997.-	14'182'962.-	15'406'882.-	19'406'882.-	19'406'882.-	-1'223'930.-
ETT	0.-	2'302'339.-	287'792.-	2'590'131.-	0.-	157'030.-	900'000.-	3'647'161.-	1'118'941.-	0.-	1'118'941.-	4'368'102.-	287'792.-	287'792.-	4'656'894.-	-110'122.-
TOTALE	6'677'995.-	4'266'047.-	476'876.-	4'742'923.-	1'588'093.-	559'115.-	900'000.-	14'755'978.-	4'120'938.-	300'000.-	4'480'938.-	18'176'856.-	20'510'808.-	20'510'808.-	20'510'808.-	-1'334'052.-

tpt alloggio* al netto per gli ETL (incasso 100% / meno il 48% riversato all'ETT / meno il 10% attribuito al fondo)
TPT TOTALE* al netto per gli ETL (incasso 100% / meno il 48% riversato all'ETT / più i versamenti del fondo di compensazione per gli enti deboli)
DIV. nonLtur* ricavi diversi degli enti + contributo speciale ETT all'ETL Biasca e Riviera (60'000.-) e contributo speciale Stato TI all'ETT (1'100'000.-)

II. ORIENTAMENTI FUTURI DEL TURISMO

1. La politica del turismo in Svizzera

La recente pubblicazione da parte del Consiglio federale del "Rapporto sulla politica del turismo in Svizzera" (Berna, autunno 1996) fornisce l'occasione di ripercorrere velocemente la recente evoluzione del settore e di individuare proposte per il futuro. Ci limitiamo, in queste considerazioni generali, a citare gli elementi salienti evidenziati in questo rapporto, ricordando che numerose osservazioni si applicano anche alla situazione del turismo nel nostro Cantone.

1.1. È assolutamente necessario riorientare la politica turistica

La domanda turistica, stagnante dagli anni '80, è in costante riduzione dall'inizio degli anni '90. Dal 1981, il settore turistico in Svizzera non ha aumentato la sua cifra d'affari reale, né la sua offerta di letti, né il numero dei pernottamenti. La politica turistica deve contribuire a superare questa situazione di crisi.

1.2. Essere un paese turistico presenta numerosi vantaggi

Vivere in un paese turistico presenta numerosi vantaggi: le prestazioni ed installazioni turistiche contribuiscono alla qualità della vita ed i contatti con i turisti rafforzano l'identità culturale. Il turismo crea redditi necessari per l'economia nazionale: è il terzo settore nazionale di esportazione e presenta una forte intensità di manodopera; inoltre la produzione delle sue prestazioni non può essere delocalizzata. Il turismo è assolutamente indispensabile allo sviluppo economico delle regioni di montagna. Il turismo contribuisce a sensibilizzare la popolazione nei confronti della protezione del paesaggio e dell'ambiente naturale.

1.3. L'offerta turistica è internazionale

Le condizioni sui mercati turistici sono fondamentalmente diverse da quelle esistenti negli anni '50:

- oggi sono pochi i paesi che non propongono offerte turistiche sul mercato internazionale;
- le grandi aziende turistiche, attive a livello mondiale e gestite in modo moderno e professionale, controllano il mercato e sono le dirette concorrenti delle nostre piccole aziende del settore;
- i paesi tradizionalmente turistici presentano un'offerta in parte obsoleta e hanno sempre più difficoltà a concorrenziare le nuove proposte, sia dal punto di vista dei prezzi che della qualità.

1.4. La nostra capacità concorrenziale si indebolisce nettamente

Il turismo internazionale nel nostro paese è quello che produce più ricavi per abitanti (fr. 1'200.-) dopo Singapore, Austria e Hong Kong; il suo valore aggiunto per persona impiegata è il maggiore nel mondo (fr. 92'100.-). La Svizzera, che detiene ca. il 2,6% dei ricavi del turismo internazionale, vedrà tuttavia ridursi la sua parte al di sotto dell' 1% all'inizio degli anni 2000.

L'attuale contesto economico è sfavorevole per il turismo in un paese molto sviluppato come la Svizzera (forza del franco, alto livello dei salari e dei costi in generale, norme pianificatorie e di protezione ambientale generalmente più severe che negli altri paesi, ecc.). La competitività dei prezzi è diventata un fattore determinante nel numero dei pernottamenti internazionali registrati, soprattutto quando la qualità aggiunta non compensa sistematicamente la differenza di prezzo rispetto alla concorrenza estera. Questa situazione crea molti problemi ai rami del settore alberghiero e della ristorazione che faticano ad ottenere una redditività sufficiente per assicurare l'ammodernamento delle strutture.

1.5. Abbiamo problemi tipicamente svizzeri

La nostra offerta turistica presenta debolezze che devono assolutamente essere eliminate. Le attività turistiche offrono un insieme di prestazioni alla nostra clientela (trasporto, alloggio, ristorazione, acquisti, sport, cultura, svago, ecc.) che considera questi servizi come elementi di un unico prodotto. La nostra offerta turistica, composta da numerose piccole aziende, non sembra invece in grado di proporre un prodotto completo, innovativo, con un rapporto prezzo-qualità equilibrato. L'atomizzazione dell'offerta, la scarsa capacità di collaborazione, la redditività insufficiente, una professionalità insoddisfacente nelle organizzazioni turistiche e la poca chiarezza nella ripartizione delle competenze, la forte percentuale di clienti fedeli sono elementi che spiegano questa difficoltà.

Il turismo svizzero deve lottare contro i fenomeni di "usura della nostra immagine" (scarsa ospitalità, degrado del paesaggio, offerta a prezzi elevati, turismo tradizionale, personale essenzialmente straniero, ecc.)

1.6. Il futuro del turismo è già disegnato

All'inizio del 2000 il turismo sarà il principale settore economico mondiale (oggi, è il terzo ramo di esportazione dopo l'industria petrolifera ed il settore automobilistico). Tutti i paesi e tutte le regioni turistiche hanno opportunità di sviluppo ed i tassi di crescita registrati superano le previsioni.

Il turismo in Svizzera ha costantemente registrato delle fluttuazioni: dal 1981 i pernottamenti non sono più aumentati e, a partire dal 1991, si è vista una diminuzione marcata. Come destinazione turistica tradizionale, il nostro paese conosce oggi problemi riscontrabili soltanto nelle economie turistiche molto avanzate. A breve e media scadenza le previsioni per il turismo svizzero non sono positive: il settore rischia di perdere progressivamente importanza nell'economia nazionale. I potenziali di crescita esistono, ma devono poter contare su prodotti nuovi, meno cari e di qualità ineccepibile; sarà importante anche contattare i mercati più lontani e promuovere il settore paralberghiero. Il nostro paese presenta comunque peculiarità molto interessanti che rimangono dei punti forti: formazione professionale, trasporti e comunicazione, paesaggio culturale intatto, sicurezza, ecc. In più l'atteggiamento molto critico della clientela indigena dovrebbe permettere all'offerta turistica di verificare i suoi prodotti e di orientare in modo conveniente la sua produzione.

In questo contesto la politica turistica dovrà concentrare i suoi sforzi sulla concorrenza, sull'innovazione e soprattutto sulla cooperazione fra gli operatori turistici..

1.7. Una nuova politica turistica per la Svizzera

La Svizzera ha bisogno di una politica turistica che migliori in modo mirato le condizioni generali del settore (promozione, innovazione, collaborazione) affinché il paese ritorni a rappresentare una meta di vacanza.

Le strategie da mettere in atto possono essere riassunte nei seguenti tre punti. Il primo consiste nella creazione delle condizioni necessarie al successo: migliorare l'accettazione del turismo nel paese, favorire l'innovazione come fattore di crescita durevole, difendere la liberalizzazione del mercato turistico internazionale, aprirsi al mondo. Il secondo riguarda il rafforzamento della nostra presenza sul mercato: aprirsi a un mercato mondiale con un marchio "Svizzera", seguire l'evoluzione della domanda e proporre prodotti integrati, compensare l'alto livello dei prezzi con una qualità eccellente, promuovere l'utilizzo della telematica nell'informazione e la distribuzione. Il terzo riguarda il miglioramento dell'attrattiva della Svizzera: sviluppare il capitale umano, impiegare una manodopera motivata ed aumentare l'impiego del personale indigeno, promuovere il cambiamento strutturale nell'alloggio, rimodernare l'infrastruttura, considerare il territorio come un fattore fondamentale di uno sviluppo turistico durevole.

2. Il turismo in Ticino

Alcuni elementi che spiegano l'evoluzione del turismo in Ticino, si trovano nell'allegato statistico (evoluzione dal 1972 al 1995: pernottamenti per categorie di alloggio e per ETL, peso relativo dei singoli ETL, importanza delle forme di alloggio all'interno dei singoli ETL).

2.1. Alcune caratteristiche importanti della domanda e dell'offerta

Dai dati statistici relativi alla domanda e all'offerta turistica emerge in modo inequivocabile che:

- il movimento turistico registrato in Ticino ha subito una flessione sia in valori assoluti (p. es. -22% di pernottamenti alberghieri negli ultimi 5 anni) sia in valori relativi (1970: TI = 12.0% dei pernottamenti registrati in Svizzera, 1995: TI = 8.0%);
- i turisti provengono essenzialmente dalle zone limitrofe, in particolare dalla Svizzera (ca. 49% degli arrivi), dalla Germania (ca. 22%) e dall'Italia (ca. 9%); questa relativa vicinanza della clientela non è sempre conveniente (ad es. contrazione della durata media di soggiorno degli ospiti in alberghi che presenta un valore medio inferiore ai 3 pernottamenti);
- il settore alberghiero è l'unica categoria di alloggio che, in termini relativi, registra più pernottamenti (ca. 50% dei pernottamenti affittati) che posti letto (ca. 32% dei letti affittati); la sua produttività, anche se spesso debole a livello microeconomico, rimane globalmente superiore alle altre forme di alloggio turistico;
- il mercato del lavoro nel ramo alberghiero e della ristorazione dipende massicciamente dalla manodopera estera e il tasso di disoccupazione è nettamente superiore alla media cantonale.

Le principali caratteristiche dei turisti in vacanza in Ticino sono: organizzazione individuale del soggiorno, alto grado di fedeltà, viaggio con l'automobile privata, meglio in coppia che da solo, numero ridotto di nuovi clienti. Per il nostro ospite il Ticino rimane un vero "paese di vacanza", attraente per il suo paesaggio ed il suo clima, interessante per

le sue offerte culturali ma anche costoso. La clientela è generalmente soddisfatta del suo soggiorno, ma formula delle riserve sulla qualità dell'ambiente naturale in generale, sulla possibilità di praticare attività sportive e sulla qualità del servizio.

2.2. L'apporto economico

In Ticino non disponiamo di uno studio attendibile che permetta di valutare con certezza l'apporto del turismo all'economia generale. Seguendo alcune recenti ricerche effettuate in altre regioni svizzere, possiamo affermare che la cifra d'affari turistica giornaliera registrata nel nostro Cantone è di ca. 4.50 milioni di franchi.

Almeno 25'000 posti di lavoro (ossia il 16 % dell'impiego totale a tempo pieno nei settori secondario e terziario) sono legati al movimento turistico.

Non va tuttavia dimenticato che la produttività del lavoro nel settore alberghiero e nella ristorazione rimane debole: in Ticino è inferiore a quella registrata in altri Cantoni turistici.

Con un totale complessivo di 10'887'653 pernottamenti nel 1995 (statistica ETT sulla base degli incassi della tassa di soggiorno: pernottamenti affittati e in proprietà), il turismo di soggiorno corrisponde alla presenza di circa 30'000 residenti.

2.3. L'aspetto territoriale

Sono da contemplare tre elementi che evidenziano le relazioni fra turismo e territorio.

La prima osservazione riguarda gli Enti turistici locali. Essi sono molto diversi fra loro, sia per quanto riguarda l'importanza turistica dei rispettivi comprensori (basti pensare al fatto che circa il 50 % dei pernottamenti e il 30% dei letti registrati in strutture di alloggio affittate sono concentrati nei comprensori degli ETL di Lugano e dintorni, Locarno e Valli, Ascona e Losone), sia per quanto attiene alla struttura della domanda e dell'offerta, nonché al tasso d'occupazione degli alloggi.

Il secondo elemento permette di illustrare la densità turistica nei diversi comprensori del Cantone e mette in rapporto la popolazione e i pernottamenti affittati. Il Ticino registra in media 20 pernottamenti per abitante; il Sopraceneri con il polo del Locarnese è nettamente più turistico (28 pern./ab) del Sottoceneri (13 pern./ab.).

La terza caratteristica concerne lo sviluppo indiscutibile dello svago di breve durata praticato fuori casa sia dalla nostra popolazione che dalla clientela non ticinese su tutto il territorio cantonale.

La domanda multiforme - clientela indigena e allogena che si sposta per motivo di turismo di soggiorno e/o di svago di breve durata - è interessata ad un'offerta diversificata e ricca, contribuendo così all'apporto generale del turismo all'economia cantonale. Nei fatti, i turisti che alloggiano nei centri tradizionali usufruiscono dell'offerta delle altre regioni del Cantone e la domanda di svago di giornata interessa anche se in modo diversificato, l'insieme del territorio. In altre parole c'è la necessità di una maggiore complementarità fra i centri turistici ed il resto del Ticino e di una gestione differenziata - ma coordinata - del fenomeno turismo e svago nel Cantone.

2.4. La valutazione della Legge sul turismo del 19 novembre 1970

Per quanto riguarda l'efficacia della Ltur'70 (conformità dei risultati con gli obiettivi), in modo riassuntivo si può affermare che:

- quantitativamente lo scopo prioritario di incrementare il turismo nel Cantone è stato raggiunto, anche se la diminuzione dei pernottamenti registrati in Ticino rispetto a quelli contabilizzati in Svizzera deve relativizzare questo giudizio positivo;

- l'obiettivo della creazione di nuovi centri turistici (Ltur'70, principalmente art. 7) non è stato coronato da successo;
- l'obiettivo del miglioramento delle infrastrutture e dei servizi è sicuramente stato avvicinato, ma non si può ancora parlare di "livello di eccellenza", ad esempio per quanto concerne la qualità del servizio in generale, l'ammodernamento delle strutture alberghiere, la possibilità di svolgere attività in caso di brutto tempo, ecc.;
- il sistema di finanziamento previsto dalla Ltur'70 ha liberato importanti mezzi sia a beneficio della promozione (tramite la tassa di promovimento), sia della cura del prodotto, dell'assistenza al turista e dell'animazione in generale (tramite la tassa di soggiorno ed i contributi comunali);
- gli aiuti pubblici decisi recentemente consentono la realizzazione di investimenti per un importo di 8 volte superiore, con una percentuale media di sostegno del 12% (tabella seguente, in cui sono raggruppati i progetti in fase di liquidazione presso l'Ufficio del turismo e dell'artigianato);
- la politica turistica non è stata esplicitamente definita e regolarmente riveduta e, soprattutto, il controllo dei risultati raggiunti non è stato costante.

Progetti con risoluzione, in fase di liquidazione (stato dicembre 1996)

base legale	preventivi	% aiuti TI	aiuti TI	prev./aiuti
Ltur'70 sussidi (1)	Fr. 76'891'938.-	10.68	Fr. 8'213'647.-	9.36
Ltur'70 interessi (2)	Fr. 61'930'000.-	1.89	Fr. 1'168'702.-	52.99
Ltur'70 prestiti (3)	Fr. 4'860'000.-	18.21	Fr. 885'000.-	5.49
Ltur'70 DL risalita (4)	Fr. 58'200'000.-	24.45	Fr. 14'230'000.-	4.09
TOTALE	Fr. 201'881'938.-	12.13	Fr. 24'497'349.-	8.24

(1) = le % di aiuto pubblico sono diverse a dipendenza dei progetti (max previsto dalla Ltur'70 = 30%)

categorie	preventivi	% aiuti TI	aiuti TI	prev./aiuti
alloggio collettivo	Fr. 20'024'100.-	16.29	Fr. 3'261'400.-	6.14
sentieri escursionistici	Fr. 2'098'260.-	29.87	Fr. 626'770.-	3.35
ris. gov. impianti di risalita	Fr. 11'737'712.-	19.65	Fr. 2'306'270.-	5.09
svago e sport	Fr. 10'858'800.-	7.09	Fr. 770'207.-	14.10
cultura e diversi	Fr. 32'173'066.-	3.88	Fr. 1'249'000.-	25.76

(2) = il contributo per costi d'interesse è concesso al massimo per 1/3 dei costi di investimento e per una durata limitata

(3) = l'aiuto pubblico sotto forma di prestito agevolato corrisponde al massimo al 30% dei costi di investimento

(4) = DL con sussidio del 25% per Funivie del San Gottardo, Monte Tamaro, Monte Lema

In totale, dal 1972 al 1995, gli aiuti pubblici pagati a beneficio del turismo in Ticino (Ltur'70, DL rustici, DL alberghi) sono illustrati nella tabella seguente.

**Sussidi, prestiti e contributi ricorrenti all'ETT giusta la Ltur'70 /
Sussidi giusta il DL rustici e il DL alberghi**

anni Ltur'70	sussidi Ltur'70	prestiti ETT	contributi rust	DL alb	DL	TOTALE
1972	650'000.-		350'000.-			1'000'000.-
1973	6'500.-		500'000.-			506'500.-
1974			575'000.-			575'000.-
1975	26'435.-		750'000.-			776'435.-
1976	44'249.-		1'155'000.-			1'199'249.-
1977	318'354.-		800'000.-			1'118'354.-
1978	489'700.-		1'200'000.-			1'689'700.-
1979	406'500.-		1'000'000.-			1'406'500.-
1980	606'664.-	236'000.-	1'000'000.-			1'842'664.-
1981	454'146.-	166'500.-	900'000.-			1'520'646.-
1982	409'012.-	190'000.-	680'000.-	8'296.-		1'287'308.-
1983	476'623.-	245'000.-	500'000.-	88'072.-		1'309'695.-
1984	438'530.-	35'000.-	400'000.-	55'000.-		928'530.-
1985	978'950.-		400'000.-	80'000.-		1'458'950.-
1986	998'337.-		500'000.-	35'000.-		1'533'337.-
1987	515'772.-	620'000.-	600'000.-	25'000.-		1'760'772.-
1988	1'024'447.-	595'000.-	1'000'000.-	139'073.-		2'758'520.-
1989	1'154'959.-	540'000.-	1'000'000.-			2'694'959.-
1990	1'303'633.-	467'000.-	1'000'000.-			2'770'633.-
1991	2'359'622.-	244'000.-	1'000'000.-	20'000.-		3'623'622.-
1992	2'254'457.-	723'000.-	1'000'000.-	311'900.-		4'289'357.-
1993	5'098'544.-	1'506'500.-	1'900'000.-	251'716.-		8'756'760.-
1994	5'476'411.-	582'680.-	900'000.-	284'900.-		7'243'991.-
1995	8'809'444.-	993'600.-	1'500'000.-	242'820.-	735'995.-	12'281'859.-
1996	4'710'000.-	233'000.-	1'465'654.-	370'000.-	1'161'000.-	7'939'654.-
TOTALE	39'011'289.-	7'377'280.-	22'075'654.-	1'911'777.-	1'896'995.-	72'272'995.-

La dimostrazione dell'impegno dello Stato, che si è rafforzato nettamente negli ultimi anni di situazione economica difficile, è chiara: lo sforzo ha portato sia sul sostegno agli investimenti sia su quella alla promozione turistica (contributo all'ETT).

Come conclusione generale, si può affermare che la ripartizione dei compiti tra i servizi dello Stato e tra gli enti preposti al turismo, così come proposta dalla Ltur'70, non stimola la determinazione di obiettivi e di scelte strategiche sufficientemente orientate ai bisogni mutevoli della clientela.

3. Perché dobbiamo cambiare ?

La stagnazione nel ciclo vitale del turismo in Ticino sta a dimostrare che solo tramite un riorientamento basilare è possibile avviare una nuova fase di crescita qualificata.

L'evoluzione del turismo in Ticino determina la spinta interna al cambiamento :

- i risultati del turismo ticinese non sono soddisfacenti: perdita relativa della quota di mercato del Ticino nel totale svizzero; occupazione letti e capacità in Ticino inferiori alla media svizzera; nuova contrazione della durata media di soggiorno degli ospiti, ecc.;
- gli strumenti attualmente a disposizione della gestione e del marketing sono carenti: insufficienza nel processo di elaborazione strategica e di ricerca degli obiettivi in

comune, problemi di coordinamento delle attività, atomizzazione dei mezzi di promozione, insufficienti controlli d'efficacia e d'efficienza, ecc.;

- l'orientamento verso il mercato è poco praticato: ospitalità discutibile, composizione degli ospiti sbilanciata, eccessiva dipendenza dalla meteorologia, scarsa innovazione nei prodotti, problemi di posizionamento e di marchio, eccessiva neutralità dell'informazione trasmessa, ecc.;
- la giustificazione interna non è realmente assicurata: senza bilanci dell'efficacia e dell'efficienza, gli enti turistici cominciano ad incontrare problemi di legittimazione della loro attività.

La spinta esterna al cambiamento è data dall'evoluzione dell'economia turistica e dal contesto che la sorregge:

- individualità, emotività, oltre alle contraddizioni nel comportamento del nuovo ospite: da qui la necessità di una ricerca di mercato concentrata e qualificata che sappia determinare "dove dobbiamo e possiamo andare";
- pressione della concorrenza su scala mondiale con la globalizzazione dei mercati turistici;
- consapevolezza che il turismo è un settore economico trasversale, legato a numerose altre attività produttive, all'ambiente naturale e alla nostra cultura.

Perno del cambiamento del turismo in Ticino diventa quindi un nuovo strumentario di conduzione che si muove lungo tre direttrici: visione di un futuro di successo, strategie da mettere in atto, struttura per la promozione del turismo.

4. Dove dobbiamo andare ?

4.1. Le condizioni quadro dell'evoluzione del turismo in Ticino

Il turismo può contribuire attivamente alla politica di marketing regionale. Come portatore di immagine, ma anche come insieme di attività capaci di influenzare il quadro di vita del Cantone nei campi dell'economia, della cultura e dell'ambiente naturale, il turismo deve saper creare vivo interesse per la "destinazione Ticino", rafforzando l'attrattiva globale del nostro territorio.

A questo scopo il futuro sviluppo del turismo dovrà rispettare queste condizioni quadro:

- concetto globale del turismo: soddisfacimento delle esigenze di turismo e di svago degli ospiti e dei Ticinesi, sviluppo dell'offerta turistica e per il tempo libero conforme alla domanda;
- ruolo integrativo del turismo: in virtù della sua trasversalità, il settore deve rafforzare le complementarità fra le attività economiche e fra le diverse regioni del Cantone, nonché servire da strumento di comunicazione utile a tutta l'economia ticinese.

4.2. Le strategie per un futuro di successo

Il Ticino deve caratterizzarsi grazie alle proprie diversificate posizioni strategiche di successo, che permettono di tenere in debito conto il comportamento spesso contraddittorio dell'ospite. Occorrerà dunque procedere a una selezione in funzione di priorità dettate dalla domanda e dalle potenzialità della nostra offerta.

Lo strumento strategico al quale gli enti turistici, e in via sussidiaria lo Stato, devono dare un contenuto che possa sostenere le azioni operative, deve venire accettato e interiorizzato tramite l'informazione e il dibattito, sia a livello politico, sia dalla struttura turistica.

Le organizzazioni turistiche devono svolgere i compiti seguenti:

- esplicitare una strategia di base valevole per tutto il Cantone;
- definire strategie settoriali basate sulla complementarità delle offerte (quali prodotti, quali destinazioni, quali mercati ?);
- determinare gli obiettivi quantitativi e qualitativi;
- attuare i progetti strategici;
- controllare i risultati.

Tutte le strategie devono fare riferimento al management della destinazione. Questo concetto è fondato sulle capacità e sulle peculiarità delle diverse località, che devono contribuire alla creazione di prestazioni originali. Soddisfare la clientela durante il suo soggiorno significa fare corrispondere tutte le prestazioni dell'offerta a bisogni espressi dalla domanda. Parlare di destinazione non significa mettere artificialmente in contrapposizione una località ad un'altra o una regione ad un'altra. Non è l'offerta a determinare geograficamente la destinazione, ma piuttosto la domanda. Il management della destinazione è un orientamento completamente nuovo che non è rivolto alle attività considerate individualmente (settore alberghiero, impianti di risalita, ristorazione, ecc.) e ai loro problemi interni, ma piuttosto ai processi di creazione delle prestazioni e alle catene di produzione dei servizi per rispondere ai desideri dei diversi segmenti della clientela. Risulta dunque assolutamente necessaria un'intensa collaborazione sia fra gli operatori turistici che fra le stazioni e le zone turistiche.

Non serve più fare una esplicita differenza fra le regioni turistiche tradizionali, le valli e zone di montagna. La nuova legge sul turismo è ritenuta prioritariamente uno strumento di politica economica settoriale e non di politica regionale volontaristica.

5. La struttura per il turismo in Ticino

Un recente rapporto dell'Associazione direttori degli enti turistici, che presenta una nuova struttura per il turismo in Svizzera ("Neue touristische Strukturen in der Schweiz", Zürich, 1996), indica chiaramente che le modifiche delle condizioni quadro - concorrenza globale - esigono la trasformazione delle strutture tradizionali. Queste ultime sono giudicate:

- troppo poco centrate su obiettivi di mercato poiché spesso troppo preoccupate da obiettivi di politica interna alla zona di accoglienza,
- troppo poco attive nella gestione globale dell'offerta turistica e della collaborazione fra gli operatori economici della destinazione.

Seguendo una chiave di lettura conforme alla realtà ticinese, il documento potrebbe essere riassunto in questo modo:

- enti turistici locali = nuovi ETL = piano di sviluppo turistico locale, informazione turistica, servizio alla clientela e animazione in loco, sensibilizzazione della popolazione locale;

- regione turistica = destinazione Ticino = nuovo ETT = partecipazione attiva alla definizione di una politica cantonale del turismo e di un piano di sviluppo turistico per la destinazione, definizione delle strategie di destinazione e di marketing, centrale d'informazione, creazione di prodotti commercializzabili e sviluppo dei prodotti, gestione di un sistema di qualità totale per l'intera catena di servizio, formazione continua del personale a contatto con la clientela, gestione del servizio reclami, organizzazione di manifestazioni importanti e coordinamento delle animazioni nella regione, centro di servizio per la ricerca di mercato ed il management del marchio turistico, promozione dell'immagine, promozione della vendita, relazioni pubbliche, determinazione di una strategia dei prezzi, centrale di prenotazione e di vendita di prodotti e servizi, coordinazione per il marketing sovraregionale;
- regione politica = Cantone = piano di sviluppo turistico nell'ambito del concetto di sviluppo generale, politica pubblica per il turismo, sostegno alle infrastrutture, sensibilizzazione della popolazione;
- Svizzera Turismo = strategie per la destinazione Svizzera, collaborazione attiva alla definizione di una politica nazionale del turismo, coordinamento delle offerte e delle attività di animazione nel paese, formazione di manager della destinazione, centro di servizio per i sistemi di qualità, informazione per le offerte nazionali, creazione e diffusione del marchio Svizzera, cooperazione con le destinazioni e creazione di piattaforme per la promozione della vendita e la pubblicità, informazione sul mercato tramite le proprie agenzie all'estero; centro di servizio per la ricerca di mercato e lo sviluppo di prodotti.

In questo senso, la nuova struttura organizzativa, che dovrà permettere di attuare la strategia sopra delineata, attribuisce un ruolo centrale ma non centralizzatore all'ETT, colloca lo Stato in un ruolo sussidiario e definisce chiaramente le competenze degli ETL.

5.1. Lo Stato

Lo Stato deve svolgere una funzione di sostegno all'ETT e agli ETL nella promozione del turismo in Ticino, ossia: assicurare le condizioni quadro favorevoli, sostenere finanziariamente gli sviluppi desiderati, sussidiare la realizzazione e il rinnovo delle infrastrutture, partecipare alla definizione degli obiettivi generali. La responsabilità promozionale e operativa è degli operatori privati e delle organizzazioni turistiche. In questo senso l'ETT e gli ETL sono gli organi principali che, sulla base delle loro conoscenze delle realtà del mercato turistico e dei progetti per migliorare l'offerta turistica nel Cantone, devono stimolare l'attività dello Stato. Le associazioni di categoria hanno anche una funzione importante di orientamento dell'azione pubblica, poiché raggruppano gli agenti turistici che operano direttamente a contatto con la clientela e con la concorrenza.

Lo Stato continua a sostenere direttamente il settore turistico (sistema di tassazione a beneficio delle attività degli enti turistici, aiuti finanziari da destinare ai progetti turistici interessanti - opere e attività - e all'attività promozionale dell'ETT; formazione e perfezionamento professionale; incoraggiamento alla collaborazione fra gli enti turistici; sostegno finanziario alle fusioni spontanee degli ETL) e, evidentemente, si impegna a coordinare la politica turistica con le altre politiche pubbliche.

5.2. Gli enti turistici

Gli enti turistici, oltre alle funzioni tradizionali, già definite nella Ltur'70, devono riorientare parte delle loro attività.

Per lo sviluppo del nostro turismo è indispensabile disporre di una "destinazione Ticino" forte che possa essere proposta e promossa sui mercati nazionali e internazionali. In questo senso, l'offerta turistica del Ticino possiede peculiarità originali e interessanti che fanno del Cantone una vera destinazione.

Evidentemente, la gestione e la promozione della "destinazione Ticino" richiedono una chiarificazione dei ruoli fra ETT e ETL.

La scelta che si impone consiste nel conferire all'ETT i compiti di preparare l'evoluzione futura del turismo in Ticino (pianificazione dell'attività turistica in generale e assegnazione degli aiuti per la realizzazione di progetti), di promuovere tutto il settore e di incaricare gli ETL della cura dei prodotti e delle prestazioni nel loro comprensorio. Un tale orientamento porterà al successo soltanto con una volontà di collaborazione marcata fra gli enti e con gli operatori economici.

Non si ritiene invece utile forzare le fusioni fra gli ETL o conferire all'ETT una posizione gerarchica superiore agli enti turistici locali. Riconosciuta l'importanza del coinvolgimento attivo e spesso volontario della popolazione locale in numerose attività di animazione e di gestione dell'offerta turistica, la collaborazione fra gli enti non deve essere imposta dall'alto ma incentivata. Già oggi parecchie iniziative sono concordate e, sempre di più, le realtà del mercato, che esigono grande professionalità nell'agire, non possono essere affrontate con l'individualismo e l'improvvisazione. L'ETT saprà rafforzare la collaborazione grazie alla sua competenza nell'impostare un lavoro in comune in base a progetti ben definiti e non ad una sua posizione di superiorità gerarchica.

6. Il finanziamento dell'organizzazione del turismo in Ticino

La nuova ripartizione dei compiti fra gli enti turistici impone l'applicazione di un nuovo sistema di finanziamento. Non sono gli importi delle tasse turistiche ad essere modificati ma la ripartizione di queste risorse finanziarie fra l'ETT e gli ETL. Viene inoltre estesa la cerchia dei "contribuenti" alle attività sussidiate che non sono assoggettate alla tassa di promozione turistica della Ltur'70 e alle case da gioco. Gli enti turistici potranno poi esercitare attività commerciali con chiari scopi turistici.

Ritenuto che all'ETT spettano tutte le attività di promozione del turismo cantonale, con la nuova legge la tassa di promozione (TP) è interamente devoluta a questo ente, che continua inoltre ad essere sussidiato direttamente dallo Stato con un contributo ricorrente.

Gli ETL beneficiano dei ricavi della tassa di soggiorno (TS), dei contributi comunali per il turismo (CCT) e dei contributi giusta la Legge cantonale sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici (LCPS). Tutti gli enti che obiettivamente non hanno le risorse finanziarie necessarie per svolgere le mansioni attribuite loro dalla Legge sul turismo, devono poter attingere al fondo di funzionamento gestito dall'ETT.

Le ipotesi sul nuovo finanziamento degli enti turistici, qualora gli importi ricavati tramite le tasse turistiche rimanessero identici a quelli odierni (la chiara volontà del Consiglio di Stato è di non aumentare l'importo delle tasse esistenti), portano ai risultati presentati nella tabella seguente.

L'ETT vede i suoi ricavi passare da 3,80 milioni di franchi a 5,90 milioni al massimo, non considerate le nuove entrate dovute alle tasse sulle case da gioco (circa 0,42 mio di fr.

per i due Kursaal) e quelle pagate dai beneficiari di sussidi (circa 0,02 mio di fr. per gli impianti di risalita aiutati).

Gli ETL, con la nuova ripartizione, incassano da franchi 900'000.- a 2,10 milioni in meno a dipendenza della variante scelta. È da rilevare comunque che, da queste stime sono escluse i ricavi diversi degli ETL (più di 3,0 mio di fr. oggi), le nuove entrate dovute alla diminuzione dell'età per beneficiare dell'esonero della tassa di soggiorno e quelle che derivano dalla tassazione a forfait obbligatoria delle residenze di vacanze in proprietà (quest'ultima modifica potrebbe portare minori introiti agli ETL che applicano l'importo massimo, previsto oggi dalla Ltur'70).

Considerato che la nuova ripartizione dei compiti rafforza il ruolo dell'ETT, tutte le varianti propongono maggiori risorse finanziarie a beneficio dell'ente cantonale che dovrà, di conseguenza, sopportare i costi delle attività di promozione turistica oggi eseguite dagli ETL. Una ripartizione esatta delle risorse finanziarie, fra le 3 varianti proposte, potrà essere stabilita soltanto sulla base di una divisione dei compiti operativi fra gli enti. In questo senso, il fondo di funzionamento creato dalla nuova legge dovrà essere in grado di risolvere queste questioni di organizzazione del lavoro all'interna della struttura turistica.

Ipotesi sul finanziamento futuro degli enti turistici

fonti di finanziamento	TOTALE				ETT				15 ETL			
	Ltur'70	futuro			Ltur'70	futuro			Ltur'70	futuro		
a	b	c	a	b	c	a	b	c				
STATO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	--	--	--	--
T. S.	6.7	6.8	7.3	8.0	--	--	--	--	6.7	6.8	7.3	8.0
T. P.	4.7	4.7	4.2	3.5	2.6	4.7	4.2	3.5	2.2	--	--	--
C. C. T.	1.6	1.6	1.6	1.6	--	--	--	--	1.6	1.6	1.6	1.6
SOCI	0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4
LCPS	0.5	0.5	0.5	0.5	--	--	--	--	0.5	0.5	0.5	0.5
TOTALE	15.2	15.2	15.2	15.2	3.8	5.9	5.4	4.7	11.4	9.3	9.8	10.5

N.B. con T.S. e T.P. per pernottamento uguali a quelle odierne:

- a corrisponde alla semplice nuova destinazione per la tassa di soggiorno ed i contributi comunali (100% ETL) e per la tassa di promozione (100% ETT);
- b propone importi uguali per la tassa di soggiorno e la tassa di promozione in tutte le categorie di alloggio;
- c fa riferimento ad una tassa di soggiorno uguale per tutte le forme di alloggio (fr. 1.- per pernottamento) con una tassa di promozione differenziata, determinata come resto della tassa totale.

Lo Stato deve rimanere attivo nel sussidiamento delle infrastrutture turistiche: gli strumenti del prestito agevolato, del contributo ai costi d'interesse passivo, della fideiussione e del contributo a fondo perso sono pertanto mantenuti. È anche auspicabile che lo Stato possa sostenere finanziariamente le fusioni spontanee fra ETL esistenti. Anche le iniziative con un marcato carattere innovativo o di collaborazione fra operatori turistici devono poter beneficiare del sostegno pubblico.

III. COMMENTO AGLI ARTICOLI PRINCIPALI

Come anticipato nei capitoli precedenti, le principali novità del disegno di legge sul turismo consistono nel rafforzamento del ruolo dell'ETT e degli ETL rispetto a quello dello Stato (elaborazione della politica turistica, pianificazione delle attività, sussidiamento dei singoli progetti in base al credito quadro quadriennale, creazione dell'osservatorio per il turismo in Ticino all'interno dell'ETT, ecc.), nella ripartizione più chiara delle competenze attribuite agli enti turistici e nella conseguente distribuzione delle risorse finanziarie che assicura l'operatività di questi enti (ETT: tassa di promozione turistica; ETL: tassa di soggiorno, contributi comunali e contributi eventuali del fondo di funzionamento), nell'allargamento della tassazione obbligatoria ai beneficiari di sussidi cantonali e alle case da gioco e nell'obbligatorietà della tassazione a forfait per i proprietari di residenze di vacanza che non affittano la loro abitazione e, infine, nella semplificazione di numerose disposizioni legislative e nell'eliminazione degli articoli mai applicati fino ad ora.

1. TITOLO I - Disposizioni generali - Scopo (art. 1)

La legge ha lo scopo di promuovere il turismo nel Cantone e di facilitarne la gestione differenziata ma coordinata da parte dagli enti competenti. Questi ultimi avranno i mezzi per seguire lo sviluppo dell'offerta e della domanda e per definire gli indirizzi, a seconda delle necessità sia di mercato che territoriali. In tutti i casi gli investimenti e le attività promossi e sostenuti dalla presente legge dovranno rispondere ai bisogni di svago e di ricreazione degli ospiti e della popolazione residente.

Strumento indispensabile, in un mercato in cui le destinazioni sono sempre più numerose e qualificate, è la promozione coordinata fra tutti gli operatori del ramo e ai diversi livelli territoriali (in particolare fra gli ETL, fra l'ETT e Svizzera Turismo, ma anche, p. es., creando delle offerte transfrontaliere). Un altro strumento è la creazione di prestazioni e di prodotti diversificati che possano effettivamente essere messi sul mercato e controllati dal punto di vista della loro qualità e del loro prezzo. Il miglioramento della qualità è indispensabile, poiché le nostre condizioni di base (ad es. la ristrettezza del territorio e gli alti costi di produzione) non ci permettono di proporre offerte di massa, né di offrire "tutto a tutti".

2a. TITOLO II - CAPITOLO PRIMO - Competenze

2.1. In generale (art. 2)

L'applicazione della legge è demandata al Consiglio di Stato, all'Ente ticinese per il turismo e agli Enti turistici locali. Ciò non esclude che altri enti e associazioni pubblici o privati dovranno prestare la loro indispensabile collaborazione. Si pensa in particolare a Comuni, Patriziati, Regioni di montagna, Pro Loco, società sportive, associazioni culturali, associazioni ambientaliste, associazioni professionali di categoria. Questa collaborazione è auspicabile sia per assicurare alle attività turistiche una presenza capillare sul territorio e l'indispensabile coinvolgimento della popolazione ticinese, sia per dare la possibilità agli enti pubblici, competenti ai sensi della presente legge, di orientare la creazione di prodotti e prestazioni di qualità.

2.2. Stato (art. 3)

Il Consiglio di Stato ha le seguenti competenze:

- (lett. a): la politica turistica pubblica deve considerare le condizioni quadro indispensabili per favorire il settore turistico e indicare esplicitamente gli obiettivi da raggiungere a media e lunga scadenza. La definizione della politica è compito dell'ETT, il quale è naturalmente competente per fornire informazioni circa le esigenze del mercato, circa le strategie da mettere in atto e gli strumenti da utilizzare per rispondere ai bisogni della domanda. Il coinvolgimento degli ETL, competenti per l'elaborazione di strategie di sviluppo turistico nel loro comprensorio, è evidentemente indispensabile per la pianificazione degli investimenti futuri.

Il ruolo del Consiglio di Stato si limita ad assicurare che questa politica settoriale sia seguita e costantemente adeguata e coordinata con le altre politiche pubbliche. Oltre alla presente legge e al Piano direttore cantonale, che presentano gli orientamenti fondamentali della politica turistica pubblica, è opportuno introdurre nelle Linee direttive di quadriennio una regolare valutazione delle scelte strategiche.

- (lett. b): la formulazione di una politica turistica deve essere accompagnata dalla definizione periodica dei mezzi finanziari pubblici, destinati al sostegno delle misure operative utili al raggiungimento degli obiettivi. Lo Stato dovrà riservare nei suoi piani finanziari quadriennali degli investimenti e nei preventivi annuali di funzionamento, i mezzi finanziari necessari al sostegno del turismo. Viene pertanto introdotto (art. 22) lo strumento del credito quadro quadriennale stanziato dal Gran Consiglio. Questo nuovo modo di procedere permetterà un dibattito generale regolare sulla politica turistica cantonale, lasciando però all'ETT la necessaria libertà per stabilire dettagliatamente le strategie da adottare a breve scadenza e per attuare gli interventi a beneficio del settore, senza più dovere richiedere all'autorità politica le decisioni per aiuti pubblici ai singoli progetti.

La competenza di decisione sui singoli aiuti agli investimenti concessi in base alla presente legge passa all'ETT che dovrà avvalersi dei preavvisi formulati dagli ETL. Nel suo nuovo ruolo sussidiario, lo Stato si limita dunque a stabilire l'importo globale del sostegno pubblico al settore turistico e ad esaminare il rendiconto annuale dell'ETT relativo all'utilizzazione del credito quadro destinato a sussidiare gli investimenti.

Il Consiglio di Stato mantiene però le sue competenze decisionali su tutti gli aiuti di tipo "gestione corrente" (finanziamento ricorrente dell'ETT, sostegno alle attività atte a migliorare l'offerta turistica, contributi finanziari alle fusioni spontanee fra ETL).

- (lett. c) il Consiglio di Stato è abilitato, nei limiti definiti dalla legge, a fissare tutte le tasse per il turismo e ad adeguarle eventualmente all'indice dei prezzi al consumo.
- (lett. d): la formazione e il perfezionamento professionale degli addetti al turismo sono gli elementi capitali dell'offerta turistica, caratterizzata da prestazioni di servizio in cui i contatti interpersonali sono determinanti. L'intervento della Sezione della formazione professionale, con la collaborazione delle associazioni di categoria,

della Scuola superiore dell'albergheria e del turismo e dell'ETT, è indispensabile per rivalutare le professioni e per favorire la qualità delle prestazioni nel settore.

- (lett. e): la collaborazione fra i diversi enti turistici è indispensabile per proporre un'offerta ticinese articolata nella sua diversità e per profilare meglio i nostri prodotti e prestazioni sui mercati turistici. Al Consiglio di Stato spetta favorire l'avvicinamento fra enti a livello operativo e istituzionale. La tendenza generale è il raggruppamento delle forze e la legge intende favorire questo trend.
- (lett. f): la fissazione degli importi delle tasse turistiche è di competenza del Consiglio di Stato e l'uso di queste risorse finanziarie, devolute agli enti turistici, è perlopiù predeterminato. Risulta dunque importante che sia la riscossione sia l'utilizzazione degli importi incassati dagli enti turistici siano sottoposti alla vigilanza di un'unica autorità, senza però che quest'ultima intervenga direttamente nella gestione dei singoli enti.

2.3. Ente ticinese per il turismo (art. 4)

L'ETT ha il compito principale di promuovere la "destinazione Ticino" e di coordinare le attività nel campo del turismo. Con questo progetto di legge, l'ETT rafforza nettamente il suo ruolo e deve profilarsi come un leader incontestabile del turismo in Ticino. La promozione del turismo, il coordinamento delle attività turistiche, l'elaborazione della politica turistica cantonale e delle strategie marketing, il sussidiamento dei progetti, nonché l'analisi della realtà turistica e il controllo dei risultati raggiunti sono di sua competenza. Evidentemente, lo svolgimento di questi compiti implica una collaborazione permanente fra l'ETT e gli ETL.

La legge elenca i seguenti compiti:

- (lett. a): l'ETT provvede all'elaborazione della politica turistica per il Cantone, tenendo in considerazione le tendenze del mercato. La formulazione di obiettivi quantitativi e qualitativi è indispensabile per il controllo regolare dei risultati raggiunti e per l'introduzione delle necessarie correzioni. Tutte queste operazioni, come la definizione della strategia marketing, richiedono un aggiornamento costante dei dati concernenti la domanda e l'offerta turistiche in Ticino, nonché una raccolta di informazioni sulle attività svolte in altre regioni - analisi della concorrenza - e sulle tendenze del mercato in generale.
- (lett. b): l'elaborazione del marketing del turismo cantonale è di competenza dell'ETT. Questo ente dovrà dotarsi di un piano di azione che stabilisca le strategie di promozione e di distribuzione dei prodotti e delle prestazioni. Il marketing turistico cantonale dovrà tenere conto delle peculiarità dell'offerta ticinese e sfruttare i suoi fattori di attrazione. E' indispensabile che, nell'elaborazione e nella realizzazione delle strategie, gli operatori turistici siano coinvolti attivamente affinché la politica marketing tenga conto delle particolarità delle offerte regionali e le misure operative risultino definite in modo coordinato.
- (lett. c + d): i progetti per i quali è stato chiesto un aiuto pubblico sono sottoposti all'analisi dell'ETT, al quale è esplicitamente delegato il compito di decidere gli aiuti pubblici da concedere nei limiti del credito quadro disponibile. Questo modo di procedere permette di ottenere una maggiore concordanza

tra i progetti sussidiati e le politiche promozionali e commerciali dell'ETT. La delega di competenza decisionale all'ETT è evidentemente accompagnata del necessario controllo democratico. A questo scopo, l'ente è tenuto a sottoporre annualmente al Gran Consiglio un rendiconto sull'utilizzazione dei mezzi finanziari messi a disposizione nel credito quadro.

- (lett. e): per raggiungere l'obiettivo principale, ossia soddisfare le esigenze della clientela, l'ETT deve poter orientare l'offerta turistica cantonale. Compito dell'ente cantonale è intervenire in modo professionale - direttamente o tramite gli ETL e le associazioni di categoria - per rendere l'offerta turistica più attraente. Ciò significa che l'ETT dovrà essere in grado di stimolare la creazione di nuovi prodotti e prestazioni, di fungere da consulente per gli operatori e orientarli al cambiamento qualitativo, di coordinare le diverse offerte e di sostenere chi si fa promotore di iniziative interessanti. L'ETT dovrà dunque intrattenere rapporti stretti e permanenti con le associazioni di categoria e gli ETL affinché sia possibile effettuare scelte sulla base di criteri di qualità condivisi e validi su tutto il territorio cantonale.
- (lett. f): l'ETT è in stretto rapporto con lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche. Come rappresentante del turismo cantonale, l'ETT partecipa attivamente alle attività di Svizzera Turismo, della Federazione svizzera del turismo e, se necessario, degli organismi turistici internazionali.
- (lett. g): di fronte a nuove responsabilità, l'ETT deve necessariamente sviluppare le sue competenze e, in particolare, acquisire una conoscenza approfondita del mercato turistico in generale e della situazione del settore turistico ticinese in particolare. A questo scopo, l'ETT ha il compito di organizzare, se necessario in collaborazione con specialisti del ramo esterni alla sua struttura (uffici di statistica, scuole superiori di turismo, università, agenzie specializzate, ecc.) un Osservatorio per il turismo in Ticino al servizio degli operatori del ramo.
- (lett. h): l'ETT potrà creare o partecipare a società commerciali con scopi turistici (questa possibilità è conferita anche agli ETL). In questo modo l'ETT potrà essere attivo sul mercato tramite società di commercializzazione di prodotti turistici o affini (p. es., Ticino Card, attività incoming, prenotazione centralizzata degli alloggi turistici, vendita diretta di souvenir DOC, ecc.). Non si tratta di entrare in concorrenza con attività economiche esistenti ma piuttosto di occupare posizioni commerciali nuove ed utili al turismo in Ticino.

2.4. Enti turistici locali (art. 5)

Gli ETL sono al servizio della clientela presente nel loro comprensorio. Essi svolgono un ruolo di informazione, assistenza e animazione. Ogni singolo ETL deve essere in grado di soddisfare le richieste del cliente in funzione, non solo dell'offerta locale, ma di quella della destinazione scelta. L'assistenza al turista deve essere intesa come la facilitazione del soggiorno, comprese tutte le attività che esulano dal settore prettamente turistico ma che sono ad esso legate. L'animazione implica la promozione e l'attuazione di manifestazioni, spettacoli, visite, ecc., come anche un lavoro di coordinamento delle iniziative dei singoli operatori turistici.

Agli ETL sono attribuiti i compiti seguenti:

- (lett. a): ogni ETL dovrà prevedere strategie di sviluppo turistico e di cura del prodotto, che siano adatte alle peculiarità territoriali del comprensorio e confacenti ai desideri della clientela. In questo processo di pianificazione dovranno essere esaminate le indispensabili collaborazioni con gli altri ETL e con l'ETT.
- (lett. b): gli ETL devono essere attivi in prima persona nell'offerta turistica locale. È loro competenza migliorare le infrastrutture ed i servizi di interesse turistico e contribuire alla creazione di nuovi prodotti e prestazioni, distribuirli e venderli all'interno del loro comprensorio. D'intesa con l'ETT, questi prodotti dovranno essere parte integrante dell'offerta turistica cantonale da promuovere e, eventualmente, da vendere all'estero.
- (lett. c): gli ETL devono curare i rapporti continui con i comuni e, in questo modo, contribuire alla difesa degli interessi del turismo nel loro comprensorio. Le strategie di sviluppo turistico che devono essere elaborate e i preavvisi che devono essere formulati per le richieste di aiuti pubblici devono portare gli ETL ad assumere una vera funzione di animatori dell'offerta turistica.
- (lett. d): gli ETL sono responsabili dell'incasso delle tasse turistiche e del versamento dell'intera tassa di promozione turistica all'ETT.
- (lett. e): gli ETL dovranno tenere la contabilità seguendo un piano standard. Lo scopo di questa unificazione è poter disporre di una situazione contabile consolidata per l'insieme degli enti turistici del Cantone.
- (lett. f): come l'ETT, gli ETL hanno la possibilità di svolgere attività commerciali.

Le competenze ed i compiti attribuiti dalla presente legge sul turismo allo Stato, all'ETT e agli ETL avranno conseguenze dirette sulle loro attività. Rispetto alla situazione attuale, l'ETT assumerà più compiti e, perciò, dovrà poter beneficiare dell'appoggio dello Stato e degli ETL. Una migliore ripartizione del lavoro (spostamento dell'attuale Ufficio del turismo e dell'artigianato del Dipartimento delle finanze e dell'economia, "collaborazione per progetto" con gli ETL, ecc.) consentirà di assolvere in modo ottimale le nuove mansioni, senza violare l'autonomia degli ETL, né mettere in pericolo l'esistenza di strutture indispensabili per il servizio al turista.

In quest'ottica di collaborazione più stretta con servizi in gran parte esistenti - Svizzera turismo, Federazione svizzera del turismo, Ufficio federale e cantonale di statistica, associazioni di categoria, SSAT, Università, ecc. - dovranno anche essere organizzate le attività di studio e di ricerca e quelle di monitoraggio del turismo in Ticino.

2b1. TITOLO II - CAPITOLO SECONDO - Enti turistici - Natura giuridica

2.5. In generale (art. 6)

La presente legge, riprendendo il testo della Ltur'70, attribuisce all'ETT e agli ETL il carattere di corporazione di diritto pubblico. A questi enti sono infatti attribuite competenze assai vaste, le cui implicazioni sono di pubblico interesse. Da ciò deriva la necessità di prevedere uno statuto che accomuni le esigenze di efficienza, di obiettività, di funzionamento e di

controllo democratici. Il rispetto di tali esigenze è garantito meglio con l'attribuzione del carattere di corporazione di diritto pubblico.

Nessun limite particolare è posto alla qualità di socio degli enti turistici. Questa qualità è acquisita con il pagamento della quota annua, fissata dagli statuti dei singoli enti.

Gli statuti degli enti, che dovranno essere modificati, e i comprensori delle loro giurisdizioni devono essere approvati dal Consiglio di Stato. Rispetto alla situazione attuale, l'autonomia è più marcata: la determinazione del comprensorio sarà di competenza degli enti e il Consiglio di Stato se ne riserva unicamente l'approvazione. È però assodato che una riduzione del numero degli ETL è auspicabile.

2b2. TITOLO II - CAPITOLO SECONDO - Enti turistici - Organizzazione

2.6. Organi (art. 7)

L'ETT e gli ETL dispongono di un'identica forma organizzativa con un'assemblea generale, un consiglio di amministrazione, una direzione ed un ufficio esterno o una commissione interna di revisione dei conti.

2.7. ETT (art. 8)

Come oggi, il Cantone e gli ETL sono membri di diritto dell'ETT.

L'attribuzione del diritto di voto è nuova rispetto a quella prevista nella Ltur'70. Con lo scopo di premiare i soci che contribuiscono in modo sostanziale al finanziamento delle attività dell'ETT, sarà attribuito un secondo diritto di voto a quelli che pagheranno, secondo la legge o volontariamente, un ulteriore contributo definito dallo statuto dell'ETT, superiore alla quota sociale annuale richiesta per avere la qualità di socio.

Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è mantenuto a 15 e, come già previsto nella Ltur'70, la maggioranza dei membri sarà nominata dal Consiglio di Stato.

2.8. ETL (art. 9)

Come oggi, i Comuni situati nel comprensorio sono membri di diritto dell'ETL.

L'attribuzione del diritto di voto non è modificata: ogni socio ha diritto a 1 voto.

Il numero massimo dei membri del consiglio di amministrazione è fortemente ridotto (da un min. di 5 a un max. di 11 membri), con la conseguente eliminazione del consiglio direttivo previsto nella Ltur'70.

2.9. Funzionamento e competenze (art. 10)

Le disposizioni inerenti all'organizzazione e al funzionamento dell'ETT e degli ETL, espressamente menzionate nella Ltur'70, saranno se del caso riprese dal regolamento di applicazione o dai rispettivi statuti degli enti.

3a. TITOLO III - CAPITOLO PRIMO - Finanziamento - Enti turistici

3.1. ETT (art. 11)

Le attività dell'ETT sono finanziate tramite il contributo ricorrente dello Stato, la totalità della tassa di promozione turistica, le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari, i proventi delle partecipazioni a società commerciali e le prestazioni fatturate a terzi. La novità, rispetto alla Ltur'70, è l'attribuzione del 100% della TPT all'ETT.

3.2. ETL (art. 12)

Le attività degli ETL sono finanziate tramite la tassa di soggiorno turistico, i contributi comunali per il turismo, le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari, i contributi previsti dalla Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici, i proventi delle partecipazioni a società commerciali e le prestazioni fatturate a terzi. La novità, rispetto alla Ltur'70, è la soppressione della parte della TPT.

3.3. Fondo di funzionamento (art. 13)

Il fondo di compensazione della Ltur'70 è sostituito da un fondo di funzionamento costituito e gestito dall'ETT, che dovrà assicurare il finanziamento complementare degli ETL, affinché possano svolgere le loro attività conformemente alla presente legge.

Questo fondo non è concepito per permettere a tutti gli enti di agire necessariamente in tutti i campi in modo indipendente: esso deve rispondere a dei bisogni comprovati dagli ETL, i quali non potranno più beneficiare del fondo sulla base di una chiave di riparto predeterminata.

3b. TITOLO III - CAPITOLO PRIMO - Finanziamento - Tasse per il turismo

3.4. In generale (art. 14)

Le tasse per il turismo sono identiche a quelle già previste dalla Ltur'70. Il progetto di legge definisce il sistema di tassazione, la cerchia degli assoggettati e i minimi e i massimi delle diverse tasse.

Per motivi eccezionali e con l'accordo degli assoggettati alla tassa di promozione, il Consiglio di Stato può aumentare o diminuire le tasse fino ad un massimo del 30% nel comprensorio di uno o più ETL.

3.5. Tassa di soggiorno (art. 15 - 17)

L'utilizzazione della tassa di soggiorno (TS) è limitata al finanziamento esclusivo di attività di competenza degli ETL. Gli importi incassati non possono essere spesi per la propaganda turistica o per altre attività non espressamente organizzate per i turisti in soggiorno.

Sono assoggettate al pagamento della TS tutte le persone che pernottano in strutture di alloggio turistico - compresi i "motorhomes" -, in un Comune che non è quello del domicilio abituale.

L'importo minimo e l'importo massimo sono fissati nella legge (da fr. 0.25 a fr. 2.50). Il regolamento di applicazione definisce, nella "forchetta" stabilita dalla legge, le tasse in funzione delle categorie di alloggio. Nella la Ltur'70, i limiti minimi e massimi erano inizialmente di fr. 0.20 a fr. 1.-; l'ultimo adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 1993 ha portato questi valori a fr. 0.24 e fr. 1.29.

Nell'elenco delle persone esenti dal pagamento della TS sono stati aggiunti i membri dell'esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato. Gli ospiti di capanne e di rifugi non saranno invece più esentati, in quanto usufruiscono dell'offerta turistica. L'età degli ospiti esenti è stata ridotta da 14 a 10 anni. Inoltre, sarà competenza dell'ETT accordare eventuali altre esenzioni in casi particolari.

La tassazione sotto forma di forfait che si applica principalmente ai proprietari di residenze di vacanza non è più facoltativa, come nella Ltur'70, ma obbligatoria. Questo modo di imposizione, generalmente ammesso (Cfr. "Il finanziamento pubblico delle attività turistiche", Federazione svizzera del turismo, Berna, 1992), presenta il grosso vantaggio di semplificare il lavoro amministrativo della percezione e del controllo. L'importo esigibile per ospite non può comunque superare l'equivalente di quello pagato per 60 pernottamenti.

3.6. Tassa di promozione (art. 18 - 19)

La tassa di promozione (TP) serve a finanziare le attività di promozione del turismo ed è dunque destinata interamente all'ETT.

L'importo minimo e l'importo massimo per pernottamento sono fissati nella legge (da fr. 0.20 a fr. 2.-). Le tasse verranno fissate, tra questi due valori e in funzione delle categorie di alloggio, nel regolamento di applicazione. Nella la Ltur'70, i limiti minimi e massimi erano inizialmente di fr. 0.15 a fr. 1.10; l'ultimo adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 1993 ha portato questi valori a fr. 0.18 e fr. 1.35.

Oltre agli assoggettati tradizionali (datori di alloggio e esercizi pubblici), la legge prevede di assoggettare alla TP anche i beneficiari di sussidi cantonali e le case da gioco.

Si intende così far partecipare al finanziamento del turismo cantonale tutte le attività economiche che ricevono un sostegno finanziario sulla base della legge (ad. es. imprese di trasporto turistico, impianti sportivi, ecc.). Il regolamento determinerà i parametri dell'assoggettamento, ritenuto un massimo di fr. 3'000.- annui per una durata massima di 20 anni. È prevista inoltre l'applicazione retroattiva di questa nuova tassazione, in modo tale da poter rafforzare la promozione turistica con introiti provenienti dagli impianti di risalita recentemente aiutati in base alla Ltur'70.

Le case da gioco sono chiamate a contribuire al finanziamento della promozione del turismo cantonale con una tassa pari all'1% del prodotto lordo dei giochi.

3.7. Contributo comunale (art. 20)

Le modalità e gli importi sono identici a quelli definiti nella Ltur'70.

3.8. Tassazione d'ufficio (art. 21)

Gli ETL sono incaricati di incassare le tasse turistiche; sarà dunque loro compito procedere alla tassazione d'ufficio degli assoggettati che non adempiono ai propri obblighi.

4a. TITOLO IV - CAPITOLO PRIMO - Sussidi cantonali

4.1. In generale (art. 22)

Gli aiuti finanziari pubblici, tutti facoltativi, ai sensi della presente legge, potranno essere concessi per investimenti e attività atti a migliorare l'offerta turistica, ad esclusione delle opere di competenza abituale degli enti pubblici (ad es. infrastrutture e servizi di base). L'apertura del sostegno pubblico alle attività - e non più soltanto agli investimenti come la prassi nel sussidiamento giusta la Ltur'70 lo dimostra - non è illimitata, ma riservata a delle azioni particolari di eccezionale interesse, che presuppongono la partecipazione coordinata di diversi enti turistici.

Non c'è più, come negli art. 5 e 6 della Ltur'70, un elenco delle opere sussidiabili ed è stata soppressa la facoltà di poter accordare degli aiuti per il risanamento degli impianti di trasporto.

Il finanziamento pubblico degli investimenti è assicurato mediante un credito quadro quadriennale stanziato dal Gran Consiglio. La ripartizione del credito quadro sui singoli anni è stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti (vedi anche commento all'art. 3).

4.2. Forma del sussidio (art. 23)

Le forme di sussidio corrispondono a quelle già esistenti nella Ltur'70 (contributi a fondo perso, contributi ai costi d'interesse, prestiti agevolati e fidejussioni).

4.3. Criteri di decisione (art. 24)

Possono essere sussidiati, ai sensi della presente legge, i progetti turistici che:

- concordano con gli obiettivi della politica cantonale e rientrano nella pianificazione delle attività per la promozione del turismo;
- rivestono un'importanza rilevante per il turismo ticinese;
- presentano una gestione futura redditizia, quando si tratta di realizzazioni che creano prestazioni commercializzabili, e un interesse pubblico dimostrato per gli altri progetti;
- presentano un piano di finanziamento che evidenzia la necessità di un sussidio pubblico e l'impiego di mezzi propri sufficienti;
- sono coerenti dal punto di vista dei tempi e dei metodi di realizzazione;
- beneficiano di un preavviso favorevole dell'ETL competente.

4.4. Importo computabile (art. 25)

L'importo computabile è determinato sulla base dei preventivi accertati dai servizi cantonali (ad es. Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio) .

4.5. Prestazioni pecuniarie non rimborsabili (art. 26 - 27)

Il contributo a fondo perso è al massimo del 30% del costo preventivato, come nella Ltur'70. Questo contributo può essere attribuito a tutti i progetti turistici, compresi quelli di tipo alberghiero.

Il contributo ai costi d'interesse può essere accordato al massimo su 1/3 del costo preventivato, come nella Ltur'70. Questo contributo corrisponde all'azzeramento del costo d'interesse per la durata ordinaria di 5 anni. Rispetto alla Ltur'70, il contributo ai costi d'interesse non è più legato al riconoscimento dei progetti da parte della Società svizzera di credito alberghiero.

4.6. Mutuo agevolato (art. 28)

I principi e le condizioni sono identici a quelli formulati nella Ltur'70.

4.7. Fideiussione (art. 29)

La fideiussione garantisce i crediti fino al 30% del costo preventivato, per una durata massima di 30 anni.

4.8. Regolamentazione contrattuale (art. 30)

Come oggi, i rapporti giuridici relativi ai mutui e alle fideiussioni sono retti da contratti di diritto pubblico.

4.9. Cumulo dei sussidi (art. 31)

Il cumulo fra prestazioni pecuniarie non rimborsabili e mutui agevolati è possibile nel limite del 30% del costo preventivato e del 60% quando si attiva lo strumento della fideiussione.

4.10. Autorità competenti (art. 32)

Con la nuova legge, la competenza decisionale in materia di aiuto pubblico viene delegata all'ETT. I rapporti fra l'ETT ed il beneficiario del sussidio sono stabiliti caso per caso e l'ETT ha la facoltà di chiedere impegni tramite contratti di diritto pubblico (garanzia ipotecaria, durata dell'ammortamento, tasso di interesse, durata dell'alienazione dell'oggetto sussidiato, ecc.) e contropartite legate all'uso della struttura sussidiata (ad es. convenzioni con gli ETL per assicurare una fruizione turistica).

Come nella Ltur'70, i Comuni interessati possono essere chiamati al finanziamento di un'opera sussidiata.

4.11. Obbligo di informazione (art. 33)

Le disposizioni sono simili a quelle già contenute nella Ltur'70.

4.12. Restituzione (art. 34)

Le modalità di restituzione dei sussidi sono simili a quelle già contemplate dalla Ltur'70.

4.13. (art. 35)

L'orientamento generale in materia di sussidi cantonali segue i principi contenuti nella legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. È utile richiamare le disposizioni legislative seguenti, che si applicano anche al sussidiamento dei progetti turistici:

- sono sussidiabili i compiti per i quali è accertato un interesse del Cantone al loro adempimento e per i quali l'insieme di altre fonti di finanziamento, effettive o ragionevolmente esigibili, non risultano sufficienti a garantirne un adempimento adeguato all'interesse del Cantone (art. 5);
- in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'istanza esecutiva competente, non sono computabili le spese eseguite o deliberate prima della decisione di concessione del sussidio (art. 10 cpv. 2);
- le spese di investimento computabili sono determinate sulla base del preventivo (art. 11 cpv. 1);
- nelle spese di investimento non sono computati gli interessi sui capitali mutuati e i pubblici tributi (art. 11 cpv. 2);
- il diritto al versamento di sussidi si prescrive in cinque anni (art. 20 cpv. 1).

4b. TITOLO IV - CAPITOLO SECONDO - contributo alla fusione

4.14. (art. 36)

La legge prevede esplicitamente la possibilità per lo Stato di concedere incentivi finanziari per agevolare la fusione fra ETL, allo scopo di favorire una diminuzione volontaria del numero degli enti turistici.

Già oggi, gli ETL esplicitano numerosi compiti in comune: delle collaborazioni regionali "per progetto" permettono di svolgere attività di servizio alla clientela e di promozione turistica in modo razionale. Il passaggio a delle fusioni istituzionalizzate sembra ineluttabile e dei contatti formali fra ETL esistono, anche se rimane difficile prevederne l'esito.

5a. TITOLO V - CAPITOLO PRIMO - Disposizioni penali e rimedi di diritto

5.1. Contravvenzioni (art. 37)

L'importo massimo applicabile per le multe passerà a fr. 10'000.-.

5.2. Vie di ricorso (art. 38)

La facoltà di ricorso al Consiglio di Stato sarà conferita per tutte le decisioni prese giusta la legge, ad eccezione di quelle che riguardano la concessione o il rifiuto di sussidi che sono di competenza dell'ETT.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

5b. TITOLO V - CAPITOLO SECONDO - Disposizioni abrogative e finali

5.3. Disposizioni abrogative e finali (art. 39)

L'entrata in vigore della presente legge abroga evidentemente la Ltur'70. Gli statuti di tutti gli enti turistici saranno rivisti e sottoposti per approvazione al Consiglio di Stato che si pronuncerà anche sulle eventuali modifiche dei comprensori degli ETL.

IV. CONSEGUENZE FINANZIARIE

Il progetto di nuova legge sul turismo non implica direttamente un aumento delle spese a sostegno del turismo in Ticino: si limita ad introdurre lo strumento del credito quadro, senza stabilirne l'importo. Tuttavia, in seguito all'estensione dell'aiuto pubblico alle "attività destinate a migliorare l'offerta turistica" (art. 22 cpv. 1) e all'abbandono dell'obiettivo "politica regionale" per rafforzare l'aspetto "politica settoriale" nel senso di un'applicazione identica su tutto il territorio delle modalità di aiuto, il Consiglio di Stato, compatibilmente con la disponibilità finanziaria del Cantone, intende aumentare gli importi previsti nel PF '96/'99 di ca. fr. 1.0 mio l'anno nel 1998 e nel 1999.

V. CONCLUSIONE

Invitandovi, per i motivi illustrati nel presente messaggio, ad accogliere il disegno di Legge per il turismo, vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sul turismo

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 / 6 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

¹La presente legge ha lo scopo di promuovere il turismo nel Cantone e di facilitarne la gestione, per rispondere ai bisogni di svago e di ricreazione degli ospiti e della popolazione residente.

²Essa mira in particolare ad aumentare la capacità concorrenziale del Ticino tramite una promozione coordinata del mercato turistico ed il sostegno alla realizzazione di prestazioni e prodotti turistici di qualità.

TITOLO II

Capitolo primo - Competenze

Articolo 2

In generale

¹L'applicazione della presente legge è di competenza

- a) del Consiglio di Stato;
- b) dell'Ente ticinese per il turismo (detto in seguito ETT);
- c) degli Enti turistici locali (detti in seguito ETL).

²Il Consiglio di Stato, l'ETT e gli ETL possono avvalersi della collaborazione di altri enti e associazioni privati e pubblici.

Articolo 3

Stato

Il Consiglio di Stato ha i seguenti compiti:

- a) sostiene la politica turistica cantonale, definita in collaborazione con l'ETT e gli ETL, e ne segue regolarmente lo sviluppo.
- b) stabilisce il finanziamento adeguato per il sostegno pubblico dell'attività promozionale dell'ETT e dei progetti che sono destinati a migliorare l'offerta turistica;
- c) fissa le tasse per il turismo e, su richiesta dell'ETT, le adegua all'indice nazionale dei prezzi al consumo;
- d) provvede alla formazione e al perfezionamento professionale in collaborazione con le associazioni di categoria, la Scuola superiore dell'albergheria e del turismo e l'ETT;
- e) stimola la collaborazione attiva fra gli enti turistici e provvede, su domanda o d'ufficio, alla modifica dei comprensori degli ETL, al loro consorzio e alla loro fusione;
- f) esercita la vigilanza sulla riscossione e sull'impiego delle tasse per il turismo da parte dell'ETT e degli ETL.

Articolo 4

**Ente ticinese
per il turismo
(ETT)**

¹L'ETT promuove il turismo e provvede al coordinamento delle attività turistiche nel Cantone.

²Esso inoltre:

- a) elabora gli obiettivi e la pianificazione della politica turistica cantonale tenendo conto delle tendenze del mercato, e ne controlla regolarmente i risultati;
- b) definisce la strategia marketing del turismo ticinese, in collaborazione con gli operatori turistici, e ne assicura la realizzazione;
- c) sottopone al Gran Consiglio un rendiconto annuale relativo all'utilizzazione del credito quadro destinato a sussidiare gli investimenti;
- d) sussidia i progetti destinati a migliorare l'offerta turistica, tenendo conto dei preavvisi formulati dagli ETL;
- e) stimola e coordina l'offerta turistica in base a criteri di qualità, d'intesa con le associazioni di categoria;
- f) rafforza gli interessi del turismo ticinese e cura i rapporti istituzionali con le amministrazioni pubbliche e gli organismi turistici nazionali e internazionali;
- g) promuove attività di studio, di consulenza e di ricerca di mercato nel campo del turismo, avvalendosi di un osservatorio per il turismo in Ticino creato nel suo interno e facendo capo, se del caso, a consulenti esterni;
- h) istituisce e/o partecipa come socio a società private o pubbliche aventi scopi turistici.

Articolo 5

**Enti turistici
locali (ETL)**

¹Gli ETL provvedono all'informazione e all'assistenza al turista nonché all'animazione dell'offerta turistica nel loro comprensorio.

²Essi inoltre:

- a) elaborano le strategie di sviluppo turistico e di qualità del prodotto, tenendo conto della politica turistica cantonale;
- b) creano e migliorano le infrastrutture ed i servizi d'interesse turistico e, d'intesa con l'ETT, assicurano la distribuzione e la vendita dei prodotti turistici;
- c) curano i rapporti istituzionali con i comuni e rafforzano gli interessi del turismo nel loro comprensorio;
- d) incassano le tasse per il turismo ed assicurano il versamento della tassa di promozione all'ETT;
- e) tengono la contabilità seguendo il piano contabile definito dall'ETT;
- f) istituiscono e/o partecipano come soci a società private o pubbliche aventi scopi turistici.

Capitolo secondo - Enti turistici

A. Natura giuridica

Articolo 6

In generale

¹L'ETT e gli ETL sono corporazioni di diritto pubblico a cui possono aderire persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico.

²Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato dagli statuti degli enti.

³Gli statuti degli enti e i comprensori degli ETL sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Stato.

B. Organizzazione

Articolo 7

Organi

Gli organi degli enti sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la direzione;
- d) l'ufficio esterno di revisione o la commissione interna di revisione dei conti.

Articolo 8

ETT

¹Il Cantone e gli ETL sono membri di diritto dell'ETT.

²Nell'assemblea ogni socio ha diritto almeno ad 1 voto. Un secondo voto è attribuito ai soci che pagano, giusta la presente legge o volontariamente, un ulteriore contributo determinato dallo statuto dell'ETT.

³Il consiglio di amministrazione si compone di 15 membri di cui 8 nominati dal Consiglio di Stato.

⁴La sede dell'ETT è Bellinzona.

Articolo 9

ETL

¹I Comuni sono membri di diritto degli ETL.

²Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad 1 voto.

³Il numero dei membri del consiglio di amministrazione può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 11 a seconda dell'importanza e della struttura dell'ETL.

⁴Ogni ETL deve avere un ufficio permanente.

Articolo 10

Funzionamento e competenze

Il funzionamento e le competenze degli enti sono stabiliti, per il resto, dal regolamento.

TITOLO III

Capitolo primo - Finanziamento

A. *Enti turistici*

Articolo 11

ETT

L'ETT è finanziato:

- a) con il contributo ricorrente dello Stato;
- b) con la tassa di promozione;
- c) con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
- d) con i proventi delle partecipazioni a società commerciali aventi scopi turistici;
- e) con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie.

Articolo 12

ETL

Gli ETL sono finanziati:

- a) con la tassa di soggiorno;
- b) con i contributi comunali per il turismo;
- c) con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
- d) con il contributo annuo dello Stato giusta l'art. 14 della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici
- e) con i proventi delle partecipazioni a società commerciali aventi scopi turistici;
- f) con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie.

Articolo 13

Fondo di
funzionamento

¹L'ETT costituisce un fondo di funzionamento a cui possono attingere gli ETL che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti previsti dall'art. 5.

²Gli ETL possono ricorrere al fondo di funzionamento soltanto per far fronte a bisogni reali e contingenti debitamente comprovati.

B. Tasse per il turismo

Articolo 14

In generale

¹Sull'insieme del territorio cantonale vengono prelevate le seguenti tasse:

- a) la **tassa di soggiorno**;
- b) la **tassa di promozione**;
- c) il **contributo comunale per il turismo**.

²Le modalità di addebitamento e di riscossione delle tasse, l'elenco delle diverse categorie di alloggio che vi sono assoggettate e gli importi fissi per categoria sono stabiliti dal regolamento.

³Su richiesta dei singoli ETL, il Consiglio di Stato può aumentare o diminuire le tasse per il turismo nei rispettivi comprensori fino ad un massimo del 30%. Questa variazione può intervenire soltanto per motivi o circostanze eccezionali, con l'accordo dei comuni e delle categorie assoggettate alla **tassa di promozione**.

Articolo 15

Tassa di soggiorno

a) destinazione

¹La **tassa di soggiorno turistico** è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione.

b) assoggettamento

²Sono soggetti al pagamento della **tassa di soggiorno turistico** tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, residenze di vacanza, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza privati, "motorhomes" ed altri stabilimenti o veicoli analoghi.

c) incasso

³I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in affitto sono responsabili dell'incasso della **tassa di soggiorno** e del suo riversamento all'ETL.

d) aliquote per pernottamenti

⁴L'importo della **tassa di soggiorno turistico**, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di Fr. 0.25 al minimo e di Fr. 2.50 al massimo per pernottamento.

Articolo 16

e) esenzioni

¹Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

- a) gli ospiti di età inferiore ai 10 anni;
- b) le persone che pernottano gratuitamente presso familiari non assoggettati alla tassa di soggiorno;
- c) gli ospiti di istituzioni scolastiche o di formazione professionale autorizzate dallo Stato ai sensi della legislazione sulle scuole e sulla formazione professionale, durante il periodo scolastico;
- d) gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali autorizzati dallo Stato ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;
- e) le persone che beneficiano di un permesso di soggiorno in un comune che non è quello di domicilio;
- f) i membri dell'esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato;
- g) i lavoratori stagionali nella località dove pernottano esclusivamente per ragioni di lavoro;
- h) il personale addetto ai lavori pubblici o privati quando pernotta in dormitori di cantiere.

²L'ETT può inoltre accordare l'esenzione in casi particolari, quando risulta evidente che il motivo del soggiorno dell'ospite non è preminentemente turistico.

Articolo 17

f) importo annuale fisso e obbligatorio per appartamenti e case di vacanza

¹I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso per persona. Questo importo ammonta al massimo a 60 volte quello della tassa di soggiorno per pernottamento.

²Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 2 mesi.

Articolo 18

Tassa di promozione

a) destinazione

¹La tassa di promozione è destinata al finanziamento delle attività di propaganda e di promozione turistica.

b) assoggettamento

²Sono soggetti al pagamento della tassa tutti i datori di alloggio, gli esercizi pubblici senza alloggio, i beneficiari di sussidi cantonali giusta la presente legge, nonché le case da gioco con concessione federale o cantonale.

Articolo 19

- c) aliquote per pernottamento ¹L'importo della tassa, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di Fr. 0.20 al minimo e di Fr. 2.- al massimo per pernottamento.
- d) aliquote per gli esercizi pubblici ²Gli esercizi pubblici senza alloggio, i grotti e i canvetti sono assoggettati ad una tassa pari al 30% dell'importo annuo della patente o del permesso secondo la legislazione cantonale sugli esercizi pubblici.
- e) aliquote per i beneficiari di sussidi ³I beneficiari di sussidi cantonali possono essere assoggettati ad una tassa annuale di fr. 300.- al minimo e di fr. 3'000.- al massimo, per una durata non superiore ai 20 anni, calcolata in funzione del tipo di attività sussidiata. I parametri dell'assoggettamento, la durata e le relative tasse sono stabilite dal regolamento.
- f) aliquota per case da gioco ⁴Le case da gioco sono tenute al pagamento di una tassa di promozione pari all'1% del prodotto lordo dei giochi.

Articolo 20

- Contributo comunale**
- a) destinazione ¹Il Contributo comunale è destinato al finanziamento delle attività degli ETL.
- b) base di calcolo ²Esso è calcolato in base al numero dei pernottamenti assoggettati alla tassa di soggiorno e registrati sul territorio del comune durante l'anno che precede la tassazione.
- c) aliquote ³L'importo del contributo comunale, differenziato in funzione della categoria di alloggio è di Fr. 0.075 al minimo e di Fr. 0.15 al massimo per pernottamento. Il contributo minimo deve comunque essere di fr. 200.- all'anno.

Articolo 21

- Tassazione d'ufficio**
- ¹L'ETL può tassare d'ufficio chi, nonostante diffida, non adempie ai propri obblighi
- ²La tassazione d'ufficio si basa sugli elementi conosciuti e sul confronto con situazioni analoghe.

TITOLO IV

Capitolo primo - Sussidi cantonali

Articolo 22

In generale

¹Lo Stato può concedere sussidi per investimenti ed attività, che non siano di competenza abituale degli enti pubblici, destinati a migliorare l'offerta turistica e a facilitare la sua gestione e la sua promozione.

²I sussidi per investimenti previsti dalla presente legge sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum finanziario facoltativo.

³La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

Articolo 23

Forma del sussidio

Lo Stato può concedere sussidi nelle seguenti forme:

- a) prestazioni pecuniarie non rimborsabili, ossia contributi a fondo perso e contributi ai costi d'interesse;
- b) mutui agevolati;
- c) fideiussioni.

Articolo 24

Criteri di decisione

Nella decisione di concessione dei sussidi debbono essere presi in considerazione:

- a) la concordanza del progetto con gli obiettivi della politica turistica cantonale;
- b) l'importanza del progetto per il turismo ticinese;
- c) le prospettive di redditività economica;
- d) il piano di finanziamento;
- e) i tempi e i metodi di realizzazione;
- f) i preavvisi degli enti turistici.

Articolo 25

Importo computabile

Per il calcolo dei sussidi sono computate le spese indispensabili alla realizzazione economica e razionale del progetto, sulla base dei preventivi accertati e approvati dai servizi competenti.

Articolo 26

Prestazioni pecuniarie non rimborsabili

a) contributo a fondo perso

Il contributo a fondo perso non può superare il 30% del costo preventivato del progetto.

Articolo 27

b) contributo ai costi d'interesse

¹Il contributo ai costi d'interesse può essere accordato 1/3 al massimo del costo preventivato del progetto.

²Esso assicura, di regola, l'azzeramento del costo d'interesse sulla parte del costo sussidiato.

³Esso può essere accordato durante 5 anni al massimo. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato fino a 8 anni.

Articolo 28

Mutuo agevolato

¹Il mutuo agevolato non può superare il 30% del costo preventivato del progetto.

²Esso può essere senza interesse o con un interesse moderato.

³La durata ordinaria dell'ammortamento è di 30 anni. In casi eccezionali, si può rinunciare all'ammortamento durante i primi 5 anni.

Articolo 29

Fideiussione

¹La fideiussione garantisce i crediti sino ad un massimo del 30% del costo preventivato del progetto.

²Essa è accordata quando il beneficiario non può dare altre garanzie oppure quando dette garanzie siano fondatamente ritenute insufficienti dall'istituto di credito mutuante.

³Gli impegni da fideiussione possono essere assunti al massimo per 30 anni.

Articolo 30

Regolamentazione contrattuale

I rapporti giuridici relativi ai mutui e alle fideiussioni concessi ai richiedenti sono retti da contratti di diritto pubblico.

Articolo 31

**Cumulo dei
sussidi**

¹I sussidi di cui all'art. 23 lett. a) e b) possono essere cumulati, senza superare in totale il 30% del costo preventivato del progetto.

²Le fidejussioni possono essere cumulate con gli altri sussidi, senza superare il 60% del costo preventivato del progetto.

Articolo 32

**Autorità
competenti**

¹I sussidi vengono concessi dall'ETT che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario.

²I comuni interessati possono essere chiamati a contribuire al finanziamento di un progetto nella misura del 30% del contributo erogato, tenuto conto della loro capacità finanziaria.

Articolo 33

**Obbligo di
informazione**

Chiunque propone o domanda un aiuto secondo la presente legge deve dare all'autorità ogni informazione relativa all'oggetto dell'aiuto, autorizzandola ad eseguire i necessari accertamenti.

Articolo 34

Restituzione

¹Se un progetto al beneficio di un sussidio secondo la presente legge è destinato ad altro uso o è alienato con lucro, l'ETT può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio.

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo massimo di 20 anni dalla data dell'assegnazione del sussidio.

³A garanzia dell'obbligo di restituzione compete all'ETT un diritto di ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero. Esso è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario.

Articolo 35

Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al Capitolo III della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Capitolo secondo - Contributo alla fusione

Articolo 36

Lo Stato può agevolare la fusione tra ETL attraverso la concessione di incentivi finanziari secondo le modalità stabilite dal regolamento.

TITOLO V

Capitolo primo - Disposizioni penali e rimedi di diritto

Articolo 37

Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con una multa fino a fr. 10'000.-, giusta la Legge di procedura per le contravvenzioni.

Articolo 38

Vie di ricorso

¹Contro le decisioni degli enti, escluse quelle dell'ETT che riguardano la concessione o il rifiuto di sussidi, è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono suscettibili di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

Capitolo secondo - Disposizioni abrogative e finali

Articolo 39

Abrogazioni

¹La presente legge abroga la Legge sul turismo del 19 novembre 1970.

Entrata in vigore

²Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ALLEGATO STATISTICO

TI	Ticino = somma dei 15 ETL
ASLO	Ascona e Losone
BZONA	Bellinzona e dintorni
BIARI	Biasca e Riviera
BLEN	Blenio
BRIRO	Brissago e Ronco s. Ascona
CERES	Ceresio
GAMBA	Gambarogno
LEVA	Leventina
LOVA	Locarno e Valli
LUGIN	Lugano e dintorni
MALCA	Malcantone
MEBCO	Mendrisiotto e Basso Ceresio
TEVER	Tenero e Valle Verzasca
VAMA	Valle Maggia
VALU	Valli di Lugano

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

pernottamenti totali

ANNI	Titol	ASLOtot	PZOHAtot	RIARtot	BLENItot	BRIROtot	CERESItot	GAMBAtot	LEVAtot	LOVAtot	LUGINtot	MALCAtot	MEDCOtot	TEVERtot	VAMAtot	VALUtot
1972	5'455'825	600'707	99'032	17'474	16'878	313'334	183'388	301'352	66'804	1'163'546	1'306'431	356'085	201'096	482'434	77'135	270'129
1973	5'738'130	599'821	89'710	15'241	34'170	326'395	250'283	328'034	104'257	1'217'710	1'248'271	393'377	237'105	476'728	98'529	317'499
1974	6'302'512	602'489	124'051	13'060	80'937	333'820	281'996	359'704	133'132	1'261'762	1'306'346	493'331	339'329	537'174	134'671	357'310
1975	6'782'338	649'608	131'235	25'699	109'082	343'875	293'245	353'858	208'164	1'315'192	1'384'255	503'549	368'746	528'017	183'522	384'291
1976	6'775'068	676'230	128'853	25'467	125'127	331'291	261'769	376'573	227'020	1'342'143	1'357'526	515'148	360'089	527'594	174'685	345'553
1977	7'007'825	763'522	124'943	25'069	125'335	326'024	273'172	397'718	235'228	1'314'919	1'505'878	535'368	378'069	484'605	166'649	351'328
1978	7'083'103	718'445	127'880	26'577	136'684	348'501	325'188	404'502	237'469	1'301'443	1'804'012	540'484	403'016	472'643	170'546	365'397
1979	7'289'484	738'841	116'462	27'938	139'720	381'630	303'574	428'560	255'819	1'346'952	1'482'207	545'964	460'969	520'620	178'491	411'164
1980	8'489'924	863'588	140'461	32'202	149'309	439'053	335'763	484'103	255'895	1'587'976	1'799'531	625'769	514'953	643'877	199'480	451'004
1981	8'975'292	876'038	145'814	35'282	162'201	439'053	347'417	518'587	374'385	1'599'043	1'888'874	700'155	538'490	673'654	218'358	451'004
1982	8'874'692	901'556	145'673	34'624	181'465	453'654	358'088	548'656	333'772	1'546'146	1'774'100	695'314	574'801	647'956	249'938	429'149
1983	9'585'403	987'544	139'908	29'752	189'136	535'690	371'321	633'898	379'998	1'722'000	1'793'165	704'250	586'812	719'114	289'193	509'622
1984	9'773'259	995'981	127'695	32'805	242'908	536'189	424'316	650'306	411'272	1'747'230	1'775'810	727'600	576'416	706'291	318'884	499'756
1985	9'942'945	1'018'905	123'353	48'054	252'074	545'566	432'553	690'942	395'021	1'753'812	1'787'241	741'050	590'664	711'900	330'113	522'487
1986	10'142'114	1'039'541	156'189	53'575	257'595	574'905	442'313	665'423	411'311	1'809'391	1'780'340	778'695	587'674	711'102	340'486	523'574
1987	10'296'899	1'032'435	186'532	52'613	287'734	577'731	418'720	661'596	444'029	1'933'815	1'765'182	784'264	589'214	671'752	337'328	533'954
1988	10'506'700	1'004'267	238'377	54'333	299'888	568'928	398'113	696'806	437'957	2'006'250	1'676'319	948'092	620'939	658'428	380'240	517'785
1989	10'987'499	1'067'696	252'882	59'218	304'317	594'803	419'425	720'436	460'749	1'993'516	1'782'964	961'444	632'568	781'723	396'716	548'144
1990	11'277'771	1'067'696	274'041	58'167	324'086	663'404	441'664	705'800	418'600	2'000'322	1'771'409	983'105	689'678	823'386	400'765	605'650
1991	11'500'175	1'160'274	282'401	59'072	333'861	665'481	516'399	714'286	411'867	2'021'048	1'797'139	968'003	689'727	850'429	431'220	598'968
1992	11'217'440	1'113'242	270'183	54'897	322'003	625'310	497'115	743'077	421'821	1'966'938	1'715'031	926'774	702'634	841'207	436'821	580'587
1993	11'064'060	1'128'478	271'617	61'853	326'467	654'840	491'863	742'781	409'814	1'921'695	1'645'359	923'115	682'127	801'688	438'021	564'342
1994	11'159'162	1'182'786	269'845	62'099	318'233	679'738	562'782	789'498	395'820	1'910'044	1'595'632	937'109	672'136	802'232	416'762	564'448
1995	10'887'653	1'119'849	268'432	61'517	331'370	701'841	557'365	803'816	387'688	1'753'393	1'404'037	911'262	662'631	832'631	436'365	565'656

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

PERNOTTAMENTI TURISTICI/ BASE = TASSA DI SOGGERNO

evoluzione dei pernottamenti totali (1972 = 100)

ANNI	Titol	ASLOIot	BZONAot	BIARIot	BIENot	BRIROot	CERESot	GAMBARot	LEVAot	LOVATot	LUGINIot	MALCAot	MEBICOot	TEVERot	VANAot	VALLOT
1972	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1973	105.2	99.9	90.6	87.2	202.5	104.2	136.5	106.9	156.1	104.7	95.6	110.5	117.9	98.8	127.7	117.5
1974	115.5	100.3	125.3	74.7	479.5	106.5	153.4	119.4	199.3	108.4	100.0	122.8	168.7	111.3	174.6	132.3
1975	124.3	108.1	132.5	147.1	646.3	109.7	159.9	117.4	311.6	113.0	106.0	141.4	183.4	109.4	237.9	142.3
1976	124.2	112.6	130.1	145.7	741.4	105.7	142.7	125.0	339.8	115.3	103.9	144.7	179.1	109.4	226.5	127.9
1977	128.4	127.1	126.2	143.5	742.6	104.0	149.0	132.0	352.1	113.0	115.3	150.3	188.0	100.5	216.0	130.1
1978	129.8	119.6	129.1	152.1	809.8	111.2	177.3	134.2	355.5	111.9	115.1	151.8	200.4	98.0	221.1	135.4
1979	133.6	123.0	117.6	159.9	827.8	121.8	165.5	142.2	382.9	115.8	113.5	153.2	229.2	107.9	227.4	135.3
1980	155.6	143.8	141.8	184.3	884.6	140.1	183.1	160.6	383.1	136.5	137.7	175.7	256.1	133.4	258.6	154.8
1981	164.5	145.8	147.2	201.9	961.0	142.3	189.4	172.1	560.4	137.4	144.6	196.6	267.8	139.6	283.1	167.0
1982	162.7	150.1	147.1	198.1	1075.2	144.8	195.3	182.1	499.6	132.9	135.8	195.3	285.7	134.3	324.0	168.9
1983	175.7	164.4	135.2	170.3	1120.6	171.0	202.5	210.4	568.8	148.0	137.3	197.8	291.8	149.1	374.9	188.7
1984	179.1	165.8	128.9	187.7	1439.2	171.1	231.4	215.8	615.6	150.2	135.9	204.3	286.6	146.4	413.4	185.0
1985	182.2	169.6	124.6	275.0	1493.5	174.1	235.9	229.3	591.3	150.7	136.8	208.1	293.7	147.8	428.0	193.4
1986	185.9	173.1	157.7	306.6	1526.2	183.5	241.2	220.8	615.7	155.5	137.0	216.7	292.2	147.4	441.4	193.8
1987	188.7	171.9	188.4	301.1	1704.8	184.4	228.3	219.5	664.7	167.9	135.1	220.2	308.8	136.5	437.3	197.7
1988	192.6	167.2	240.7	310.9	1776.7	181.6	217.1	231.2	655.6	172.4	128.3	266.3	314.6	162.0	493.0	191.7
1989	201.4	184.5	255.4	338.9	1803.0	189.8	228.7	239.1	689.7	169.8	136.5	270.0	343.0	160.0	514.3	202.9
1990	205.8	177.7	276.7	332.9	1920.2	211.7	240.8	234.2	626.6	171.9	135.6	276.1	349.0	170.7	519.6	224.2
1991	210.8	193.2	285.2	338.1	1978.1	212.4	281.6	237.0	616.5	173.7	137.6	271.8	349.4	176.3	559.0	221.7
1992	205.6	185.3	272.8	314.2	1907.8	199.6	271.1	246.6	631.1	169.0	131.3	260.3	339.2	168.2	567.9	208.9
1993	202.8	187.9	274.3	354.0	1934.3	209.0	268.2	246.5	613.5	165.2	125.9	259.2	334.2	166.3	540.3	209.0
1994	204.5	196.9	272.5	355.4	1885.5	216.9	306.9	262.0	502.5	164.2	122.1	263.2	329.5	165.3	565.7	209.4
1995	199.6	188.4	271.1	352.0	1983.3	224.0	303.9	266.7	588.3	150.7	114.4	255.0	329.5	172.6	565.7	209.4
fattore X	2.00	1.86	2.71	3.52	19.63	2.24	3.04	2.67	5.80	1.51	1.14	2.66	3.30	1.73	5.88	2.09

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

pernottamenti totali negli ETL in % del pernottamenti totali in Ticino

ANNI	ASLO/lot ASLO/π	BZONA/lot BELL/π	BIAR/lot BIAR/π	BLENI/lot BLENI/π	BRIRO/lot BRIRO/π	CERESI/lot CERO/π	GAMBA/lot GAMB/π	LEVA/lot LEVA/π	LOVA/lot LOVA/π	LUGA/lot LUGA/π	MALCA/lot MALCA/π	MEBCO/lot MIENDO/π	TEVER/lot TEVA/π	VAMA/lot VAMA/π	VALU/lot VALU/π
1972	11.0	1.8	0.3	0.3	5.7	3.4	5.5	1.2	21.3	23.9	6.5	3.7	8.8	1.4	5.0
1973	10.5	1.6	0.3	0.6	5.7	4.4	5.7	1.8	21.2	21.8	6.9	4.1	8.3	1.7	5.5
1974	9.6	2.0	0.2	1.3	5.3	4.5	5.7	2.1	20.0	20.7	6.9	5.4	8.5	2.1	5.7
1975	9.6	1.9	0.4	1.6	5.1	4.3	5.2	3.1	19.4	20.4	7.4	5.4	7.8	2.7	5.7
1976	10.0	1.9	0.4	1.8	4.9	3.9	5.6	3.4	19.8	20.0	7.6	5.3	7.8	2.6	5.1
1977	10.9	1.8	0.4	1.8	4.7	3.9	5.7	3.4	18.8	21.5	7.6	5.4	6.9	2.4	5.0
1978	10.1	1.8	0.4	1.9	4.9	4.6	5.7	3.4	18.4	21.2	7.6	5.7	6.7	2.4	5.2
1979	10.1	1.6	0.4	1.9	5.2	4.2	5.9	3.5	18.5	20.3	7.5	6.3	7.1	2.4	5.0
1980	10.2	1.7	0.4	1.8	5.2	4.0	5.7	3.0	18.7	21.2	7.4	6.1	7.6	2.3	4.9
1981	9.8	1.6	0.4	1.8	5.0	3.9	5.8	4.2	17.8	21.0	7.8	6.0	7.5	2.4	5.0
1982	10.2	1.6	0.4	2.0	5.1	4.0	6.2	3.8	17.4	20.0	7.8	6.5	7.3	2.8	4.8
1983	10.3	1.4	0.3	2.0	5.6	3.9	6.6	4.0	18.0	18.7	7.3	6.1	7.5	3.0	5.3
1984	10.2	1.3	0.3	2.5	5.5	4.3	6.7	4.2	17.9	18.2	7.4	5.9	7.2	3.3	5.1
1985	10.2	1.2	0.5	2.5	5.5	4.4	6.9	4.0	17.6	18.0	7.5	5.9	7.2	3.3	5.3
1986	10.2	1.5	0.5	2.5	5.7	4.4	6.6	4.1	17.8	17.7	7.7	5.8	7.0	3.4	5.2
1987	10.0	1.8	0.5	2.8	5.8	4.1	6.4	4.3	19.0	17.1	7.6	5.7	6.5	3.3	5.2
1988	9.6	2.3	0.5	2.9	5.4	3.8	6.6	4.2	19.1	16.0	9.0	5.9	6.3	3.6	4.9
1989	10.1	2.3	0.5	2.8	5.4	3.8	6.6	4.2	17.9	16.2	8.8	5.8	7.1	3.8	5.0
1990	9.5	2.4	0.5	2.9	5.9	3.9	6.3	3.7	17.8	15.8	8.8	6.1	7.3	3.6	5.4
1991	10.1	2.5	0.5	2.9	5.8	4.5	6.2	3.6	17.6	15.6	8.4	6.0	7.4	3.7	5.2
1992	9.9	2.4	0.5	2.9	5.6	4.4	6.6	3.8	17.5	15.3	8.3	6.3	7.5	3.9	5.2
1993	10.2	2.5	0.6	3.0	5.9	4.4	6.7	3.7	17.4	14.9	8.3	6.2	7.2	4.0	5.1
1994	10.6	2.4	0.6	2.9	6.1	5.0	7.1	3.5	17.1	14.3	8.4	6.0	7.2	3.7	5.1
1995	10.3	2.5	0.6	3.0	6.4	5.1	7.4	3.6	16.1	13.7	8.4	6.1	7.8	4.0	5.2
MEDIE	10.1	1.9	0.4	2.2	5.5	4.2	6.2	3.5	18.4	18.5	7.8	5.7	7.4	3.0	5.2

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

pernottamenti in alberghi

ANNO	Trib	ASLOalb	BZOI/Aalb	BIARIalb	BLENalb	BRIROalb	CERESalb	GAMBAalb	LEVAlalb	LOVAalb	LUDINalb	MALCAalb	MEBCOalb	TEVERalb	VAMAalb	VALUalb
1972	2'885'675	308'882	68'288	14'585	8'383	116'711	103'230	42'731	48'294	612'471	1'149'177	162'545	118'014	27'785	3'686	108'693
1973	2'766'330	300'521	62'153	12'174	9'622	118'206	98'925	38'777	53'788	597'005	1'031'012	179'855	130'300	32'496	5'983	95'513
1974	2'697'461	305'974	57'128	9'585	9'103	116'924	105'392	42'242	48'914	581'951	981'141	164'219	147'803	30'528	7'932	108'825
1975	2'704'771	300'051	55'931	9'816	7'513	116'962	92'783	46'909	46'437	551'116	1'009'681	163'381	151'216	31'994	9'137	111'834
1976	2'531'981	301'719	48'796	7'800	9'727	107'820	74'886	45'962	40'379	528'254	940'711	154'549	140'282	36'229	9'112	85'755
1977	2'690'729	344'003	53'341	7'170	8'780	102'036	85'870	51'802	38'849	539'870	1'019'068	168'069	153'693	33'325	8'292	87'235
1978	2'752'870	343'415	48'212	7'863	7'548	112'319	86'418	56'049	39'036	539'870	1'036'138	168'873	164'927	35'109	7'828	99'485
1979	2'744'772	363'049	48'433	8'911	7'751	119'936	86'045	54'482	40'223	540'024	1'003'804	168'329	171'458	34'612	9'045	88'670
1980	3'310'320	433'210	59'803	11'451	8'914	141'204	102'877	61'989	45'366	633'596	1'234'325	207'875	202'269	47'552	13'010	107'579
1981	3'389'143	439'452	58'129	12'380	6'920	145'651	101'366	62'056	45'017	632'341	1'279'674	205'875	226'323	48'388	15'759	109'212
1982	3'089'558	415'372	53'459	12'904	9'138	136'537	97'150	61'284	41'361	568'744	1'140'053	188'292	208'927	49'504	14'653	93'180
1983	3'076'900	415'459	53'056	10'262	8'044	143'493	90'323	59'301	41'011	581'174	1'108'310	182'318	217'908	42'963	15'964	101'535
1984	2'980'096	395'778	54'510	9'690	7'433	129'655	90'880	56'734	42'975	588'804	1'042'185	192'318	211'700	49'033	15'430	99'171
1985	3'034'486	422'921	53'301	11'951	8'789	137'126	86'114	57'781	41'157	585'161	1'063'605	194'575	206'685	48'328	16'644	100'348
1986	3'091'936	440'326	57'269	10'931	8'242	142'792	89'636	52'888	41'974	594'559	1'068'997	216'200	205'726	44'605	15'475	104'316
1987	3'091'443	427'887	57'125	10'302	7'242	137'208	85'022	55'732	39'526	538'854	1'035'271	222'418	211'717	45'359	16'434	101'346
1988	2'927'855	419'830	57'040	9'517	10'029	146'955	103'276	63'056	41'265	572'208	959'842	214'811	213'731	45'880	18'124	94'090
1989	3'138'576	468'042	62'136	11'942	10'477	133'198	85'165	53'325	40'433	591'513	1'000'293	237'680	223'282	56'427	18'036	105'028
1990	3'143'611	468'411	66'494	10'602	12'683	152'598	104'034	59'220	39'620	618'591	979'563	232'449	226'822	55'287	19'074	99'763
1991	3'192'258	501'492	77'497	11'085	13'308	158'894	112'269	59'045	39'436	629'409	977'183	222'954	214'906	56'855	18'920	99'605
1992	2'863'864	463'439	73'827	10'947	13'123	140'052	90'488	47'023	36'269	563'418	871'255	201'004	201'358	48'064	17'591	86'008
1993	2'678'247	430'076	69'007	11'297	11'122	136'269	85'919	47'429	32'708	534'335	797'814	192'304	182'424	45'150	16'743	85'650
1994	2'660'893	433'042	70'003	12'243	13'492	131'077	88'584	51'044	32'862	536'942	784'655	197'922	164'903	44'989	16'544	82'597
1995	2'480'479	432'860	68'869	11'876	11'346	122'956	79'563	48'810	31'048	503'859	705'961	188'764	153'066	39'418	15'263	69'820

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

evoluzione del pernottamenti in alberghi (1972 = 100)

ANNI	Tialb	ASLOalb	BZONAalb	BIARialb	BLENalb	BRIROalb	CERESalb	GAMBAalb	LEVAalb	LOVAalb	LUDINalb	MALCAalb	MEBCOalb	TEVERalb	VAMAalb	VALUalb
1972	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1973	95,9	97,3	91,0	83,5	114,8	101,3	95,8	90,7	111,4	97,5	89,7	110,6	110,4	117,0	162,3	94,7
1974	93,5	99,1	83,7	65,7	108,6	100,2	102,1	98,9	101,3	95,0	83,6	101,0	125,1	109,9	215,2	107,9
1975	93,7	97,1	81,9	67,3	89,6	100,2	89,9	109,8	96,2	90,0	87,9	100,5	128,1	115,1	247,9	110,8
1976	87,7	97,7	71,5	53,5	116,0	92,4	72,5	107,6	83,6	86,2	81,9	95,1	118,9	130,4	247,2	85,0
1977	93,2	111,4	78,1	49,2	104,7	87,4	83,2	121,2	80,4	86,4	88,7	103,4	130,2	119,9	225,0	86,5
1978	95,4	111,2	70,6	53,9	90,0	96,2	83,7	131,2	80,8	88,1	90,2	103,8	139,8	126,4	212,4	98,6
1979	95,1	117,5	70,9	61,1	92,5	102,8	83,4	127,5	83,3	88,2	87,3	103,6	145,3	124,6	245,4	87,9
1980	114,7	140,3	87,6	78,5	105,1	121,0	99,7	143,7	93,9	103,4	107,4	127,9	171,4	171,1	353,0	106,6
1981	117,4	142,3	85,1	84,9	82,5	124,8	98,8	145,2	93,2	103,2	111,4	126,7	191,8	174,2	427,5	108,2
1982	107,1	134,5	78,3	88,5	109,0	117,0	94,1	143,4	85,6	92,9	99,2	115,8	177,0	174,6	397,5	92,4
1983	106,6	134,5	77,7	70,4	96,0	122,9	87,5	138,8	84,9	94,9	96,4	115,7	184,6	154,6	433,1	100,6
1984	103,3	128,1	79,8	66,4	88,7	111,1	88,0	132,8	89,0	96,1	90,7	118,3	179,4	154,9	418,6	98,3
1985	105,2	136,9	78,1	81,9	104,8	117,5	83,4	135,2	85,2	95,5	92,6	119,7	175,1	173,9	451,5	99,5
1986	107,1	142,6	83,9	74,9	98,3	122,3	86,8	123,8	88,9	97,1	92,8	133,0	174,3	160,5	419,8	103,4
1987	107,1	138,5	83,7	70,6	88,4	117,6	82,4	130,4	81,8	104,3	90,1	136,8	179,4	163,2	445,8	100,4
1988	101,5	135,9	83,5	65,3	119,6	114,1	82,5	124,8	85,4	93,4	83,5	132,2	181,1	165,1	491,7	93,3
1989	108,8	151,5	91,0	81,9	125,0	125,9	100,0	147,6	83,7	96,6	87,0	146,2	189,2	203,1	489,3	104,1
1990	108,9	151,0	97,4	72,7	151,3	130,7	100,8	138,6	82,0	101,1	85,2	143,0	192,2	199,0	517,5	98,9
1991	110,6	162,4	113,5	76,0	158,7	136,1	108,8	136,2	81,7	102,8	85,0	136,8	182,1	204,6	513,3	98,7
1992	99,2	130,0	108,1	75,1	156,5	120,0	87,7	110,0	75,1	92,0	75,8	123,7	170,6	173,0	477,2	85,2
1993	92,8	139,2	101,1	77,5	132,7	116,8	83,2	111,0	67,7	87,2	69,4	118,3	154,6	162,5	454,2	84,9
1994	92,2	140,2	102,5	83,9	160,9	112,3	85,8	119,5	68,0	87,7	68,3	121,8	139,7	161,9	448,8	81,9
1995	86,0	140,1	100,9	81,4	137,7	105,4	77,1	107,2	64,3	82,2	61,4	116,1	129,7	141,9	414,1	69,2
fattore X	0,86	1,40	1,01	0,81	1,28	1,05	0,77	1,07	0,64	0,82	0,61	1,16	1,30	1,42	4,14	0,69

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

pernottamenti in alberghi negli ETL in % del pernottamenti in alberghi in Ticino

ANNI	ASLOalb ASLO/MI	BZONAalb BELL/MI	BIARIALb BIAR/MI	BLENALb BLEN/MI	BRIROalb BRIRO/MI	CERESalb CERO/MI	GAMBALb GAMB/MI	LEVALb LEVA/MI	LOVALb LOVA/MI	LUDINALb LUGA/MI	MALCALb MALC/MI	MERCOalb MENDO/MI	TEVERalb TEVA/MI	VAMALb VAMA/MI	VALUalb VALU/MI
1972	10,7	2,4	0,5	0,3	4,0	3,6	1,5	1,7	21,2	39,8	5,6	4,1	1,0	0,1	3,5
1973	10,9	2,2	0,4	0,3	4,3	3,6	1,4	1,9	21,6	37,3	6,5	4,7	1,2	0,2	3,5
1974	11,3	2,1	0,4	0,3	4,3	3,9	1,6	1,8	21,6	35,6	6,1	5,5	1,1	0,3	4,0
1975	11,1	2,1	0,4	0,3	4,3	3,4	1,7	1,7	20,4	37,3	6,0	5,6	1,2	0,3	4,1
1976	11,9	1,9	0,3	0,4	4,3	3,0	1,8	1,6	20,9	37,2	6,1	5,5	1,4	0,4	3,4
1977	12,8	2,0	0,3	0,3	3,8	3,2	1,9	1,4	19,7	37,9	6,2	5,7	1,2	0,3	3,2
1978	12,5	1,8	0,3	0,3	4,1	3,1	2,0	1,4	19,6	37,6	6,1	6,0	1,3	0,3	3,6
1979	13,2	1,8	0,3	0,3	4,4	3,1	2,0	1,5	19,7	36,6	6,1	6,2	1,3	0,3	3,2
1980	13,1	1,8	0,3	0,3	4,3	3,1	1,9	1,4	19,1	37,3	6,3	6,1	1,4	0,4	3,2
1981	13,0	1,7	0,4	0,2	4,3	3,0	1,8	1,3	18,7	37,8	6,1	6,7	1,4	0,5	3,2
1982	13,4	1,7	0,4	0,3	4,4	3,1	2,0	1,3	18,4	36,9	6,1	6,8	1,6	0,5	3,0
1983	13,5	1,7	0,3	0,3	4,7	2,9	1,9	1,3	18,9	36,0	6,1	7,1	1,4	0,5	3,3
1984	13,3	1,8	0,3	0,2	4,4	3,0	1,9	1,4	19,8	35,0	6,5	7,1	1,4	0,5	3,3
1985	13,9	1,8	0,4	0,3	4,5	2,8	1,9	1,4	19,3	35,1	6,4	6,8	1,6	0,5	3,3
1986	14,2	1,9	0,4	0,3	4,6	2,9	1,7	1,4	19,2	34,5	7,0	6,7	1,4	0,5	3,3
1987	13,8	1,8	0,3	0,2	4,4	2,8	1,8	1,3	20,7	33,5	7,2	6,8	1,5	0,5	3,2
1988	14,3	1,9	0,3	0,3	4,5	2,9	1,8	1,4	19,5	32,8	7,3	7,3	1,6	0,6	3,2
1989	14,9	2,0	0,4	0,3	4,7	3,3	2,0	1,3	18,8	31,9	7,6	7,1	1,8	0,6	3,3
1990	14,8	2,1	0,3	0,4	4,9	3,3	1,9	1,3	19,7	31,2	7,4	7,2	1,8	0,6	3,2
1991	15,7	2,4	0,3	0,4	5,0	3,5	1,8	1,2	19,7	30,6	7,0	6,7	1,8	0,6	3,1
1992	16,2	2,6	0,4	0,5	4,9	3,2	1,6	1,3	19,7	30,4	7,0	7,0	1,7	0,6	3,0
1993	16,1	2,6	0,4	0,4	5,1	3,2	1,8	1,2	20,0	29,8	7,2	6,8	1,7	0,6	3,2
1994	16,3	2,6	0,5	0,5	4,9	3,3	1,9	1,2	20,2	29,5	7,4	6,2	1,7	0,6	3,1
1995	17,5	2,8	0,5	0,5	5,0	3,2	1,8	1,3	20,3	28,5	7,6	6,2	1,6	0,6	2,8
MEDIE	13,7	2,1	0,4	0,3	4,5	3,2	1,8	1,4	19,8	34,6	6,6	6,3	1,5	0,5	3,3

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

In ogni comprensorio, pernottamenti in alberghi in % del pernottamenti totali

ANNI	TiAlb %/TOT	ASLOalb %/TOT	BZONAlb %/TOT	BIARlalb %/TOT	BLENalb %/TOT	BRIOalb %/TOT	CERESalb %/TOT	GAMBAlb %/TOT	LEVAalb %/TOT	LOVAalb %/TOT	LUDINalb %/TOT	MALCAalb %/TOT	MEBCOalb %/TOT	TEVERalb %/TOT	VAMAalb %/TOT	VALUalb %/TOT
1972	52,9	51,4	69,0	83,5	49,7	37,2	56,3	14,2	72,3	52,6	88,0	46,8	58,7	5,8	4,8	37,3
1973	48,2	50,1	69,3	79,9	28,2	36,2	39,5	11,8	51,6	48,0	82,5	45,7	55,0	6,8	6,1	30,1
1974	42,8	50,8	46,1	73,4	11,2	35,0	37,5	11,7	36,7	46,1	73,6	37,6	43,5	5,7	5,9	30,5
1975	39,9	46,2	42,6	38,2	6,9	34,0	31,6	13,3	22,3	41,9	72,9	32,4	41,0	6,1	5,0	29,1
1976	37,4	44,6	37,9	30,6	7,8	32,5	28,6	12,2	17,8	39,4	69,3	30,0	39,0	6,9	5,2	24,8
1977	38,4	45,1	42,7	28,6	7,0	31,3	31,4	13,0	16,5	40,2	67,7	31,4	40,7	6,9	5,0	24,8
1978	38,9	47,8	37,7	29,6	5,5	32,2	26,6	13,9	16,4	41,5	68,9	31,2	40,9	7,4	4,6	27,2
1979	37,7	49,1	41,6	31,9	5,5	31,4	28,3	12,7	15,7	40,1	67,7	30,9	37,2	6,6	5,2	24,3
1980	39,0	50,2	42,6	35,6	5,9	32,2	30,6	12,7	17,7	39,9	68,6	33,2	39,3	7,4	6,5	25,7
1981	37,8	50,2	39,9	35,1	4,3	32,7	29,3	12,0	12,0	39,5	64,3	29,4	42,0	7,2	7,2	24,2
1982	34,8	46,1	36,7	37,3	5,0	30,1	27,1	11,2	12,4	36,8	61,8	27,1	36,4	7,5	5,9	21,7
1983	32,1	42,1	39,6	34,5	4,3	28,8	24,3	9,4	10,8	33,7	58,7	26,4	37,1	6,0	5,5	19,9
1984	30,5	39,7	42,7	29,5	3,1	24,2	21,4	8,7	10,4	33,4	59,5	26,3	35,0	6,8	4,8	19,8
1985	30,5	41,5	43,2	24,9	3,5	25,1	19,9	8,4	10,4	32,9	59,6	27,8	35,0	6,3	4,5	19,9
1986	30,5	42,4	36,7	20,4	3,2	24,8	20,3	7,9	10,2	32,7	58,6	28,4	35,9	6,8	4,9	19,0
1987	30,0	41,4	30,6	19,6	2,5	23,7	20,3	8,4	8,9	32,7	57,2	22,7	34,4	7,0	4,8	18,2
1988	27,9	41,8	23,9	17,5	3,3	23,4	21,4	7,7	9,4	28,5	56,1	24,7	35,3	7,2	4,5	19,2
1989	28,6	42,2	24,6	20,2	3,4	24,7	24,8	8,8	8,8	30,1	55,3	23,6	32,9	6,7	4,8	16,5
1990	28,0	43,2	24,3	18,2	3,9	23,0	23,6	8,4	9,5	30,9	54,4	23,0	31,2	6,7	4,4	16,6
1991	27,8	43,2	27,4	18,8	4,0	23,9	21,7	6,3	9,6	28,6	50,8	21,7	28,7	5,7	4,0	14,8
1992	25,5	41,6	27,3	19,9	4,1	22,4	18,2	6,3	8,6	27,8	48,5	20,8	26,7	5,6	3,8	15,2
1993	24,2	38,1	25,4	18,3	3,4	20,8	17,5	6,4	8,0	28,1	49,2	21,1	24,5	5,6	4,0	14,6
1994	23,8	36,6	25,9	19,7	4,2	19,3	15,7	6,5	8,3	28,7	47,3	20,7	23,1	4,7	3,5	12,3
1995	22,8	38,7	25,7	19,3	3,5	17,5	14,3	5,7	8,0	28,7	47,3	20,7	23,1	4,7	3,5	12,3
MEDIE	33,7	44,4	37,6	32,7	7,6	27,7	26,3	10,0	17,2	36,1	62,8	26,7	37,1	6,5	5,0	21,9

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

pernottamenti in strutture paralberghiere

ANNO	Tipara	ASLOpara	BZOHIApara	BIAIpara	BLENpara	BIRHOpara	CERESpara	GAMBApara	LEVApapa	LOVApapa	LUGINpara	MALCApara	MEBCOpara	TEVERpara	VAMAPapa	VALUpapa
1972	2'570'150	291'825	307'444	2'889	8'495	196'623	80'158	258'621	18'510	551'075	157'254	193'540	83'082	454'649	73'449	169'236
1973	2'971'800	299'300	275'557	3'067	24'548	208'189	151'358	289'257	50'469	620'705	218'259	213'322	106'805	444'232	92'546	221'986
1974	3'605'051	296'515	66'923	3'475	71'834	216'896	176'004	317'462	84'218	679'811	345'205	273'112	191'726	506'646	126'739	248'485
1975	4'077'567	349'547	75'304	15'883	101'569	226'913	200'462	306'949	161'727	764'076	374'574	340'168	217'530	496'023	174'385	272'457
1976	4'243'087	374'511	80'057	17'667	115'400	186'883	186'883	330'611	186'841	813'889	416'815	360'599	219'807	491'365	165'573	259'798
1977	4'317'096	419'519	71'602	17'899	116'555	223'908	187'302	345'918	196'379	785'723	486'808	367'299	224'376	451'280	158'357	264'093
1978	4'330'233	375'030	79'668	18'714	129'136	236'182	238'770	348'453	198'433	806'928	478'403	377'035	289'511	486'008	162'718	266'248
1979	4'544'712	375'792	68'029	19'027	131'969	217'529	217'529	374'078	215'596	954'380	565'206	417'894	312'684	596'125	186'470	310'585
1980	5'179'604	430'378	80'658	20'751	140'495	232'886	245'451	422'714	210'529	966'702	609'200	494'280	312'167	625'266	202'599	341'792
1981	5'586'149	436'586	87'685	22'902	155'281	257'849	245'451	456'531	329'368	966'702	634'047	507'022	365'674	599'452	235'285	335'869
1982	5'785'134	486'184	92'214	21'720	172'327	317'117	260'938	487'372	292'411	977'402	684'047	507'022	365'674	599'452	273'229	408'087
1983	6'508'503	572'085	80'852	19'490	181'092	392'197	280'938	574'597	338'987	1'140'828	733'425	516'153	368'904	676'151	303'454	400'585
1984	6'793'163	600'203	73'185	23'115	235'475	406'534	333'436	593'572	368'297	1'158'628	684'855	516'153	364'716	663'258	313'469	422'149
1985	6'908'459	595'984	70'052	36'103	243'285	408'440	346'439	633'181	353'864	1'167'851	723'836	546'475	383'979	663'572	325'011	419'258
1986	7'050'178	599'215	98'920	42'644	280'492	432'113	352'677	612'535	369'337	1'214'832	723'343	562'495	381'948	666'497	320'894	432'608
1987	7'205'456	604'548	129'407	42'311	289'837	435'730	312'948	605'864	404'503	1'314'961	729'911	561'846	377'497	626'393	362'116	423'695
1988	7'578'845	584'437	181'337	44'816	289'840	447'848	316'149	643'481	396'692	1'434'042	716'677	733'281	407'208	612'548	378'680	443'116
1989	7'848'923	640'562	190'746	47'276	293'840	447'848	316'149	657'380	420'316	1'372'003	782'681	723'764	409'286	725'296	381'691	505'887
1990	8'084'160	601'285	207'547	47'565	311'403	510'806	337'630	646'580	378'980	1'381'331	791'846	750'656	462'854	793'574	412'300	499'363
1991	8'307'917	658'782	204'904	47'987	320'553	506'587	404'130	655'241	372'431	1'391'639	819'956	745'649	474'821	793'574	419'230	494'579
1992	8'353'576	649'803	196'356	43'950	308'880	485'258	406'629	696'054	385'362	1'403'520	843'776	725'770	501'276	793'143	421'278	478'692
1993	8'385'813	698'402	202'610	50'556	315'345	518'571	405'944	695'352	377'108	1'387'360	847'545	730'811	499'703	756'538	400'218	481'851
1994	8'498'269	749'744	193'842	49'856	304'741	548'661	474'198	738'452	362'958	1'379'102	810'977	739'187	507'233	757'249	421'102	495'836
1995	8'407'174	686'789	193'563	49'641	319'824	578'885	477'802	756'008	356'640	1'249'734	788'076	722'488	509'565	793'213		

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

evoluzione dei pernottamenti in strutture paralberghiere (1972 = 100)

ANNI	Tipara	ASLOpara	BZONapara	BIATipara	BLENpara	BRIOpapa	CERESpara	GAMBapapa	LEVapapa	LOVapapa	LUGINpara	MALCApara	MEBCOpara	TEVERpara	VAMApapa	VALUpapa
1972	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1973	115,6	102,6	89,6	106,2	289,0	105,9	188,8	111,8	272,7	112,6	138,8	110,3	128,6	97,7	126,0	131,2
1974	140,3	101,6	217,7	120,3	845,6	110,3	219,6	122,8	455,0	123,4	219,5	141,1	230,8	111,4	172,6	146,8
1975	158,7	119,8	244,9	549,8	1195,6	115,4	250,1	118,7	873,7	138,7	238,2	175,8	261,8	109,1	237,4	161,0
1976	165,1	128,3	260,4	611,5	1358,4	113,7	233,1	127,8	1008,3	147,7	265,1	186,3	264,6	108,1	225,4	153,5
1977	168,0	143,8	232,9	619,6	1372,0	119,9	233,7	133,8	1060,9	142,6	309,6	189,8	270,1	99,3	215,6	156,1
1978	168,5	128,5	259,1	647,8	1520,1	120,1	297,9	134,7	1072,0	138,2	297,5	192,1	286,6	96,2	221,5	157,3
1979	176,8	128,8	221,3	658,6	1553,5	133,1	271,4	144,6	1164,8	146,4	304,2	194,8	348,5	106,9	226,5	163,5
1980	201,5	147,5	262,4	718,3	1653,9	151,5	290,5	163,4	1137,4	173,2	359,4	215,9	376,4	131,1	253,9	183,5
1981	217,3	149,6	285,2	792,7	1827,9	152,7	306,2	176,5	1779,4	175,4	387,4	255,4	375,7	137,5	275,8	202,0
1982	225,1	166,6	299,9	751,8	2028,6	161,3	325,5	180,5	1579,7	177,4	403,2	262,0	440,1	131,8	320,3	198,5
1983	252,2	196,0	263,0	674,6	2131,7	199,5	350,6	222,2	1831,4	207,0	435,5	266,7	444,0	148,7	372,0	241,1
1984	264,3	205,7	238,0	800,1	2771,9	206,8	416,0	229,5	1989,7	210,2	466,4	276,6	439,0	145,9	413,1	236,7
1985	268,8	204,2	227,9	1249,7	2863,9	207,7	432,2	244,8	1911,7	211,9	460,2	282,4	462,2	146,0	426,8	249,4
1986	274,3	205,3	321,8	1476,1	2935,3	219,8	440,0	236,8	1995,3	220,4	460,2	290,8	459,7	148,6	442,5	247,7
1987	280,4	207,2	420,9	1464,6	3301,8	224,0	416,3	234,3	2185,3	238,6	464,2	290,3	454,4	137,8	436,9	255,6
1988	294,9	200,3	589,8	1551,3	3411,9	221,6	390,4	248,8	2143,1	260,2	455,7	378,9	490,1	134,7	493,0	250,4
1989	305,4	219,5	620,4	1636,4	3459,0	227,8	394,4	254,2	2270,8	249,0	497,7	374,0	492,6	159,5	515,6	261,8
1990	314,5	206,0	675,1	1646,4	3685,7	259,8	421,2	250,0	2047,4	250,7	503,5	387,9	557,1	168,9	519,7	298,9
1991	323,2	225,7	666,5	1681,0	3773,4	257,5	504,2	253,4	2012,1	252,5	521,4	385,3	571,5	174,5	561,3	295,1
1992	325,0	222,7	638,7	1521,3	3636,0	246,8	507,3	269,1	2081,9	254,7	536,6	375,0	603,4	174,5	570,8	292,2
1993	326,3	239,3	659,0	1749,9	3712,1	263,7	506,4	268,9	2037,3	251,8	539,0	377,6	601,5	166,4	573,6	282,9
1994	330,7	256,9	650,0	1725,7	3597,3	279,0	591,6	285,5	1960,9	249,2	515,7	381,9	610,5	166,6	544,9	284,7
1995	327,1	235,3	649,1	1718,3	3764,8	294,4	596,1	293,1	1926,7	226,8	501,1	373,3	613,3	174,5	573,3	293,0
fattore X	3,27	2,35	6,49	17,18	37,65	2,94	5,96	2,93	19,27	2,27	5,01	3,73	6,13	1,74	5,73	2,93

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

pernottamenti in strutture parabolberghiere negli ETL in % del pernottamenti in strutture parabolberghiere in Ticino

ANNI	ASLOpara ASLO/π	BZONApara BELL/π	BIARipara BIAR/π	BLENpara BLEN/π	BRIROpara BRIRO/π	CERESpara CERO/π	GAMBpara GAMB/π	LEVpara LEV/π	LOVpara LOV/π	LUGINpara LUGA/π	MALCpara MALC/π	MEBCOpara MENDO/π	TEVERpara TEVA/π	VAMApapa VAMA/π	VALUpapa VALU/π
1972	11.4	1.2	0.1	0.3	7.7	3.1	10.1	0.7	21.4	6.1	7.5	3.2	17.7	2.9	6.6
1973	10.1	0.9	0.1	0.8	7.0	5.1	9.7	1.7	20.9	7.3	7.2	3.6	14.9	3.1	7.5
1974	8.2	1.9	0.1	2.0	6.0	4.9	8.8	2.3	18.9	9.8	7.8	5.3	14.1	3.5	8.9
1975	8.6	1.8	0.4	2.5	5.6	4.9	7.5	4.0	18.7	9.2	8.3	5.3	12.2	4.3	6.7
1976	8.8	1.9	0.4	2.7	5.3	4.4	7.8	4.4	19.2	9.8	8.5	5.2	11.6	3.9	6.1
1977	9.7	1.7	0.4	2.7	5.2	4.3	8.0	4.5	18.2	11.3	8.5	5.2	10.5	3.7	6.1
1978	8.7	1.8	0.4	3.0	5.5	5.5	8.0	4.6	17.6	10.8	8.6	5.5	10.1	3.8	6.1
1979	8.3	1.5	0.4	2.9	5.8	4.8	8.2	4.7	17.8	10.5	8.3	6.4	10.7	3.7	6.1
1980	8.3	1.6	0.4	2.7	5.8	4.5	8.2	4.1	18.4	10.9	8.1	6.0	11.5	3.6	6.0
1981	7.8	1.6	0.4	2.8	5.4	4.4	8.2	5.9	17.3	10.9	8.8	5.8	11.2	3.6	6.1
1982	8.4	1.6	0.4	3.0	5.5	4.5	8.4	5.1	16.9	11.0	8.8	6.3	10.4	4.1	5.8
1983	8.8	1.2	0.3	2.8	6.0	4.3	8.8	5.2	17.5	10.5	7.9	5.7	10.4	4.2	6.3
1984	8.8	1.1	0.3	3.5	6.0	4.9	8.7	5.4	17.1	10.8	7.9	5.4	9.8	4.5	5.9
1985	8.6	1.0	0.5	3.5	5.9	5.0	9.2	5.1	16.9	10.5	7.9	5.6	9.6	4.5	6.1
1986	8.5	1.4	0.6	3.5	6.1	5.0	8.7	5.2	17.2	10.3	8.0	5.4	9.5	4.6	5.9
1987	8.4	1.8	0.6	3.9	6.1	4.6	8.4	5.6	18.2	10.1	7.8	5.2	8.7	4.5	6.0
1988	7.7	2.4	0.6	3.8	5.7	4.1	8.5	5.2	18.9	9.5	9.7	5.4	8.1	4.8	5.6
1989	8.2	2.4	0.6	3.7	5.7	4.0	8.4	5.4	17.5	10.0	9.2	5.2	9.2	4.8	5.6
1990	7.4	2.6	0.6	3.9	6.3	4.2	8.0	4.7	17.1	9.8	9.3	5.7	9.5	4.7	6.3
1991	7.9	2.5	0.6	3.9	6.1	4.9	7.9	4.5	16.8	9.9	9.0	5.7	9.6	5.0	6.0
1992	7.8	2.4	0.5	3.7	5.8	4.9	8.3	4.6	16.8	10.1	8.7	6.0	9.5	5.0	5.9
1993	8.3	2.4	0.6	3.8	6.2	4.8	8.3	4.5	16.5	10.1	8.7	6.0	9.0	5.0	5.7
1994	8.8	2.4	0.6	3.6	6.5	5.6	8.7	4.3	16.2	9.5	8.7	6.0	8.9	4.7	5.7
1995	8.2	1.8	0.4	3.8	6.9	5.7	9.0	4.2	14.9	9.4	8.6	6.1	9.4	5.0	5.9
MEDIE	8.6	1.8	0.4	3.0	6.0	4.7	8.5	4.4	17.8	9.9	8.4	5.5	10.7	4.2	6.1

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

In ogni comprensorio, pernottamenti in strutture alberghiere in % del pernottamenti totali

ANNI	Tipera %/TOT	ASLOpara %/TOT	BZONApara %/TOT	BIARIPara %/TOT	BLEHpara %/TOT	BRIROpara %/TOT	CERESpara %/TOT	GAMBApara %/TOT	LEVApara %/TOT	LOVApara %/TOT	LUGINpara %/TOT	MALCApara %/TOT	MEBCOpara %/TOT	TEVERpara %/TOT	VAMApara %/TOT	VALUpa %/TOT
1972	47.1	48.6	31.0	16.5	50.3	62.8	43.7	85.8	27.7	47.4	12.0	54.4	41.3	94.2	95.2	62.7
1973	51.8	49.9	30.7	20.1	71.8	63.8	60.5	88.2	48.4	51.0	17.5	54.3	45.0	93.2	93.9	69.9
1974	57.2	49.2	53.9	26.6	88.8	65.0	62.5	88.3	63.3	53.9	28.4	62.4	56.5	94.3	94.1	69.5
1975	60.1	53.8	57.4	61.8	93.1	66.0	68.4	86.7	77.7	58.1	27.1	67.6	59.0	93.9	95.0	70.9
1976	62.6	55.4	62.1	69.4	92.2	67.5	71.4	87.8	82.2	60.6	30.7	70.0	61.0	93.1	95.0	75.2
1977	61.6	54.9	57.3	71.4	93.0	68.7	68.6	87.0	83.5	59.8	32.3	68.6	59.3	92.6	95.4	72.8
1978	61.1	52.2	62.3	70.4	94.5	67.8	73.4	86.1	84.3	59.9	32.3	69.1	62.8	93.4	94.8	75.7
1979	62.3	50.9	58.4	68.1	94.5	68.6	71.7	87.3	82.3	60.1	31.4	68.8	60.7	92.6	93.5	74.3
1980	61.0	49.8	57.4	64.4	94.1	67.8	69.4	87.3	88.0	60.5	32.3	70.6	58.0	92.8	92.8	75.8
1981	62.2	49.8	60.1	64.9	95.7	67.3	70.7	88.0	88.0	63.2	35.7	72.9	63.6	92.5	94.1	78.3
1982	65.2	53.9	63.3	62.7	95.0	69.9	72.9	88.8	87.6	66.3	38.2	73.3	62.9	94.0	94.5	80.1
1983	67.9	57.9	60.4	65.5	95.7	73.2	75.7	90.6	89.2	66.3	41.3	73.8	63.3	93.9	95.2	80.2
1984	69.5	60.3	57.3	70.5	96.9	75.8	78.6	91.3	89.6	66.6	40.5	73.7	65.0	93.2	95.0	80.8
1985	69.5	58.5	56.8	75.1	96.5	74.9	80.1	91.6	89.6	67.1	40.4	72.2	65.0	93.7	95.5	80.1
1986	69.5	57.6	63.3	79.6	96.8	75.2	79.7	92.1	89.8	67.1	41.4	71.6	64.1	93.2	95.1	81.0
1987	70.0	58.6	69.4	80.4	97.5	76.3	79.7	91.6	91.1	71.5	42.8	77.3	65.6	93.0	95.2	81.8
1988	72.1	58.2	76.1	82.5	96.7	76.6	78.6	92.3	90.6	69.9	43.9	75.3	64.7	92.8	95.5	80.8
1989	71.4	57.8	75.4	79.8	96.6	75.3	75.4	91.2	91.2	69.1	44.7	78.4	67.1	93.3	95.2	83.5
1990	72.0	56.3	75.7	81.8	96.1	77.0	76.4	91.6	90.5	69.1	45.6	77.0	68.8	93.3	95.6	83.4
1991	72.2	56.8	72.6	81.2	96.0	76.1	76.3	91.7	90.4	68.9	49.2	78.3	71.3	94.3	96.0	85.2
1992	74.5	58.4	72.7	80.1	95.9	77.6	81.8	90.7	91.4	71.4	51.5	79.2	73.3	94.4	96.2	84.8
1993	75.8	61.9	74.6	81.7	96.6	79.2	82.5	93.6	92.0	72.2	50.8	78.9	75.5	94.4	96.0	85.4
1994	76.2	63.4	74.1	80.3	95.8	80.7	84.3	93.5	91.7	71.9	52.7	79.3	76.9	95.3	96.5	87.7
1995	77.2	61.3	74.3	80.7	96.5	82.5	85.7	94.3	92.0	71.3	37.2	79.3	76.9	95.3	96.5	87.1
MEDIE	66.3	55.6	62.4	67.3	92.4	72.3	73.7	90.0	82.8	63.9	37.2	71.3	62.9	93.5	95.0	78.1

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

PER: ITAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

pernottamenti in strutture paralberghiere affittate

ANNI	Tiaff	ASLOaaff	BZONAaaff	BIARlaaff	BLENaaff	BRIROaaff	CERESaaff	GAMBAaaff	LEVAaaff	LOVAaaff	LUGINAaaff	MALCAaaff	MEBCOaaff	TEVERaaff	VAMAaaff	VALUAff
1972																
1973																
1974																
1975																
1976	2'352'087	242'511	34'057	4'667	8'400	126'471	68'883	199'611	46'641	463'889	179'815	208'599	101'807	442'365	86'573	137'798
1977	2'303'596	271'519	25'902	4'399	12'555	119'988	74'302	203'916	50'379	429'723	199'808	185'299	102'376	394'980	79'357	139'093
1978	2'283'033	231'030	34'168	4'114	9'136	126'882	111'270	208'853	50'533	411'573	201'374	197'411	110'489	377'934	79'718	136'548
1979	2'236'112	228'982	25'429	5'027	7'869	119'794	80'929	195'678	46'596	436'928	198'503	188'235	92'411	401'608	86'286	121'827
1980	2'514'004	271'778	30'858	5'851	7'695	135'740	86'186	227'214	32'529	430'080	209'006	217'894	108'084	494'725	104'770	152'185
1981	2'661'519	270'786	37'685	6'402	10'981	131'239	95'251	224'731	52'868	487'802	216'000	235'850	120'367	512'166	117'199	182'382
1982	2'554'394	265'424	32'214	5'660	8'957	129'917	90'918	230'187	46'891	456'277	208'497	215'422	117'874	481'522	115'828	149'006
1983	2'702'398	282'731	27'812	4'870	2'422	135'697	108'598	233'589	51'007	501'943	247'615	212'879	124'284	503'371	129'659	135'927
1984	2'569'013	283'323	13'305	7'495	9'415	133'234	104'966	232'412	50'807	441'316	210'265	203'562	118'846	493'398	135'674	130'975
1985	2'596'609	273'094	24'212	19'003	11'065	139'580	99'719	243'061	49'574	495'471	212'706	205'035	117'839	485'772	142'349	138'125
1986	3'090'318	221'215	44'440	19'694	58'638	144'143	230'547	504'130	54'487	348'381	220'183	311'695	115'078	488'977	145'886	135'238
1987	2'773'876	200'498	13'247	19'361	86'052	134'898	244'418	497'459	50'723	348'381	204'811	171'766	66'257	449'173	136'244	148'588
1988	3'058'050	164'297	56'537	21'926	88'507	126'550	223'998	563'501	138'072	321'892	568'557	154'766	31'988	424'128	156'766	16'565
1989	3'450'963	180'162	71'586	23'546	72'215	123'138	227'439	572'810	165'516	393'433	621'061	142'794	42'566	531'416	166'505	116'776
1990	2'474'122	220'418	42'027	9'985	28'013	123'348	82'110	211'319	40'288	389'243	219'954	171'116	110'344	561'219	152'011	112'727
1991	2'514'008	242'780	37'864	10'487	30'636	117'455	74'730	218'721	39'091	407'541	213'298	171'335	101'993	585'834	148'690	113'553
1992	2'304'405	217'553	32'936	6'510	22'480	110'228	70'629	201'474	45'972	373'281	189'990	153'678	91'362	532'373	151'510	98'525
1993	2'234'056	217'526	33'970	10'816	24'635	117'051	68'924	198'226	41'766	337'188	198'681	151'451	91'084	501'518	145'428	95'792
1994	2'097'407	196'509	32'242	10'836	17'631	107'383	63'758	187'056	31'350	323'132	161'071	152'345	82'403	503'832	125'008	102'851
1995	2'071'511	162'414	31'843	12'941	15'834	94'635	66'542	192'830	29'796	313'194	161'738	143'814	69'935	534'197	140'822	101'236

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

evoluzione del pernottamenti in strutture paralberghiere affittate (1976 = 100)

ANNI	TiAff	ASLOAff	BZONAAff	BIARAff	BLENAff	BRIROAff	CERESAff	GAMBAff	LEVAff	LOVAff	LUGINAff	MALCAff	MEBCOAff	TEVERAff	VAMAff	VALLEAff
1972																
1973	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1974	97,9	112,0	76,1	94,3	149,5	94,9	107,9	102,2	108,0	92,6	111,1	93,6	100,8	89,3	91,7	100,9
1975	97,1	95,3	100,3	88,2	108,8	100,3	101,5	100,6	108,3	86,7	112,0	94,6	108,5	85,4	92,1	99,1
1976	95,1	94,4	74,7	107,7	93,7	94,7	117,5	98,0	99,9	94,2	110,4	90,2	90,8	90,8	99,7	88,4
1977	106,9	112,1	90,6	125,4	91,6	106,9	125,1	113,8	69,7	92,7	116,2	104,5	108,2	111,8	121,0	110,4
1978	113,2	111,7	110,7	137,2	130,7	103,8	138,3	112,6	113,4	100,8	120,1	113,1	118,2	115,8	135,4	117,8
1979	108,6	109,4	94,6	121,3	106,6	102,7	132,0	115,3	100,5	98,4	116,0	103,3	115,6	108,9	133,8	108,1
1980	114,9	116,6	81,7	104,3	28,8	107,3	157,7	117,0	109,4	108,2	137,7	102,0	122,1	113,8	149,8	98,6
1981	109,2	116,8	39,1	160,6	112,1	105,3	152,4	116,4	108,9	95,1	116,9	97,6	116,7	111,5	156,7	95,0
1982	110,4	112,6	71,1	407,2	131,7	110,4	144,8	121,8	106,3	93,9	118,3	98,3	115,7	109,8	164,4	100,2
1983	131,4	91,2	130,5	422,0	698,1	114,0	334,7	252,6	116,8	85,4	122,4	149,4	113,0	110,5	168,5	98,1
1984	117,9	82,7	38,9	414,8	1024,4	106,7	354,8	249,2	108,8	75,1	113,9	82,3	65,1	101,5	159,7	107,8
1985	130,0	67,7	166,0	469,8	1053,7	100,1	325,2	282,3	296,0	69,4	316,2	74,2	31,4	95,9	181,1	12,0
1986	146,7	74,3	210,2	504,5	859,7	97,4	390,2	287,0	354,9	84,8	345,4	68,5	41,8	120,1	192,3	84,7
1987	105,2	90,9	123,4	213,9	333,5	97,5	119,2	105,9	86,4	83,9	122,3	82,0	108,4	126,9	175,8	81,8
1988	106,9	100,1	111,2	224,7	364,7	92,9	108,5	109,6	83,8	87,9	118,6	82,1	100,2	132,4	171,8	92,4
1989	98,0	91,4	96,4	182,3	267,6	87,2	102,5	100,9	98,6	80,5	105,7	73,7	89,7	120,3	175,0	71,5
1990	95,0	89,7	99,7	231,8	293,3	92,6	100,1	99,3	89,5	72,7	110,5	72,6	89,5	113,4	168,0	69,5
1991	89,2	81,0	94,7	232,2	209,9	84,9	92,6	93,7	67,2	69,7	89,6	73,0	80,9	113,9	144,4	74,6
1992	88,1	67,0	93,5	277,3	188,5	74,8	96,6	96,5	69,9	67,5	89,9	68,9	68,7	120,8	162,7	73,5
1993																
1994																
1995																
Indice X	0,86	0,87	0,93	2,77	1,89	0,75	0,97	0,97	0,64	0,68	0,90	0,69	0,69	1,21	1,63	0,73

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

PERIQUATTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGRNO

pernottamenti in strutture paralberghiere affittate negli ETL in % del pernottamenti in strutture paralberghiere affittate in Ticino

ANNI	ASLOaff ASLO/T	BZONAaff BELL/T	BIARaff BIAR/T	BLENAff BLEN/T	BRIROaff BRIRO/T	CERESAff CERO/T	GAMBAff GAMB/T	LEVAff LEVA/T	LOVAff LOVA/T	LUGINaff LUGA/T	MALCAff MALC/T	MEBCOaff MENDO/T	TEVERAff TEVA/T	VAMAff VAMA/T	VALUaff VALU/T
1972															
1973															
1974															
1975															
1976	10,3	1,4	0,2	0,4	5,4	2,9	8,5	2,0	19,7	7,6	8,9	4,3	18,8	3,7	5,9
1977	11,8	1,1	0,2	0,5	5,2	3,2	8,9	2,2	18,7	8,7	8,5	4,4	17,1	3,4	6,0
1978	10,1	1,5	0,2	0,4	5,6	4,9	8,8	2,2	18,0	8,8	8,6	4,8	16,6	3,5	6,0
1979	10,2	1,1	0,2	0,4	5,4	3,6	8,8	2,1	19,5	8,9	8,4	4,1	18,0	3,9	5,4
1980	10,8	1,2	0,2	0,3	5,4	3,4	9,0	1,3	17,1	8,3	8,7	4,3	19,7	4,2	6,1
1981	10,2	1,4	0,2	0,4	4,9	3,6	8,4	2,0	17,6	8,1	8,9	4,5	19,2	4,4	6,1
1982	10,4	1,3	0,2	0,4	5,1	3,6	9,0	1,8	17,9	8,2	8,4	4,6	18,9	4,5	5,8
1983	10,5	1,0	0,2	0,1	5,0	4,0	8,6	1,9	18,6	9,2	7,9	4,6	18,6	4,8	5,0
1984	11,0	0,5	0,3	0,4	5,2	4,1	9,0	2,0	17,2	8,2	7,9	4,6	19,2	5,3	5,1
1985	10,5	0,9	0,7	0,4	5,4	3,8	9,4	1,9	16,8	8,2	7,9	4,5	18,7	5,5	5,3
1986	7,2	1,4	0,6	1,9	4,7	7,5	16,3	1,8	12,8	7,1	10,1	3,7	15,8	4,7	
1987	7,2	0,5	0,7	3,1	4,9	8,8	17,9	1,8	12,6	7,4	6,2	2,4	16,2	5,0	0,5
1988	5,4	1,8	0,7	2,9	4,1	7,3	18,4	4,5	10,5	18,6	5,1	1,0	13,9	5,1	3,4
1989	5,2	2,1	0,7	2,1	3,6	6,6	16,6	4,8	11,4	18,0	4,1	1,2	15,4	4,8	4,8
1990	8,9	1,7	0,4	1,1	5,0	3,3	8,5	1,6	15,7	8,9	6,9	4,5	22,7	6,1	4,6
1991	9,7	1,5	0,4	1,2	4,7	3,0	8,7	1,6	16,2	8,5	6,8	4,1	23,3	5,9	4,5
1992	9,6	1,4	0,4	1,0	4,8	3,1	8,7	2,0	16,2	8,2	6,7	4,0	23,1	6,6	4,3
1993	9,7	1,5	0,5	1,1	5,2	3,1	8,9	1,9	15,1	8,9	6,8	4,1	22,4	6,5	4,3
1994	9,4	1,5	0,5	0,8	5,1	3,0	8,9	1,5	15,4	7,7	7,3	3,9	24,0	6,0	4,9
1995	7,8	1,5	0,8	0,8	4,8	3,2	8,3	1,4	15,1	7,8	6,9	3,4	25,8	6,8	4,9
MEDE	9,30	1,33	0,41	0,98	4,95	4,30	10,54	2,11	16,10	9,26	7,55	3,86	19,37	5,03	4,90

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

pernotamenti in strutture paraberghiere non affittate

AN/II	Tin/II	ASLOna/II	BZONAn/II	BIARIn/II	BLENn/II	BRIROn/II	CERESn/II	GAMBAn/II	LEVAn/II	LOVAn/II	LUGINn/II	MALCAn/II	MEBCOn/II	TEVERn/II	VAMAn/II	VALUn/II
1972	UFS															
1973	ETT															
1974	in para															
1975		132'000	46'000	13'000	107'000	97'000	118'000	131'000	140'000	350'000	237'000	152'000	118'000	49'000	79'000	122'000
1976		148'000	45'700	13'500	104'000	104'000	113'000	142'000	146'000	356'000	287'000	172'000	122'000	56'300	79'000	125'000
1977		143'000	45'500	14'800	120'000	109'300	127'500	147'900	147'900	350'000	266'500	174'400	127'600	59'600	83'000	129'700
1978		146'800	42'600	14'000	124'100	141'300	136'600	178'400	169'000	370'000	279'900	188'800	197'100	84'400	80'100	154'900
1979		158'600	49'800	14'300	132'800	162'700	146'700	195'500	178'000	524'300	356'200	200'000	204'600	101'400	81'700	158'400
1980		165'800	50'000	16'500	144'300	169'100	150'200	231'800	276'500	499'100	393'200	258'430	191'800	113'100	85'400	179'400
1981		220'760	60'000	16'060	163'370	187'200	170'020	257'185	245'520	521'125	425'550	291'600	248'000	117'930	119'460	186'960
1982		289'354	53'040	14'620	178'670	256'500	172'400	341'008	287'980	638'883	437'240	303'280	244'620	172'780	143'570	272'160
1983		316'880	59'880	15'620	226'060	273'300	228'440	361'160	317'490	717'310	523'170	331'720	245'870	169'860	167'780	269'610
1984		322'890	45'840	17'100	232'220	268'860	246'720	390'100	304'290	732'380	510'930	341'440	266'140	177'800	171'120	294'020
1985		378'000	54'480	22'950	190'715	305'625	122'130	108'405	314'850	818'865	503'160	250'800	266'870	177'520	179'125	284'020
1986		404'050	116'160	22'950	194'440	309'180	89'280	108'405	353'780	966'580	525'100	390'080	311'240	177'220	182'650	284'020
1987		420'140	124'800	22'890	201'330	309'180	88'950	79'980	258'620	1'112'150	148'120	578'515	375'220	188'420	205'350	407'130
1988		460'400	119'160	23'730	221'625	324'710	88'710	84'570	254'800	978'570	161'800	580'970	366'720	193'880	212'175	326'340
1989		380'867	165'520	37'580	283'390	387'458	255'520	435'261	338'692	992'088	571'892	579'540	352'610	206'880	229'680	393'160
1990		416'002	167'040	37'500	289'917	369'132	329'400	436'520	333'340	984'098	606'658	574'314	372'828	207'740	263'610	385'810
1991		428'250	163'520	35'440	286'400	375'030	336'000	494'580	339'380	1'030'239	653'786	572'092	409'914	260'770	267'720	396'050
1992		480'876	168'840	39'740	290'710	401'520	337'020	497'126	335'340	1'050'172	648'864	579'360	408'619	255'020	275'850	382'900
1993		553'235	167'800	39'020	287'110	441'278	410'440	551'386	331'608	1'049'970	649'906	586'842	424'830	253'417	275'210	379'000
1994		524'375	167'720	36'700	303'990	484'250	411'260	565'376	326'844	936'600	826'338	578'884	439'630	269'016	280'280	394'600
1995																

ENTE TIRINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

evoluzione del pernottamenti in strutture paralberghere non affittate (1976 = 100)

ANNO	Tinaff	ASLOnaff	BZONAnaff	BIARInaff	BLENnaff	BRIROnaff	CERESnaff	GAMBAnaff	LEVAnaff	LOVAnaff	LUGINnaff	MALCANaff	MEBCONaff	TEVERnaff	VAMAnaff	VALUnaff
1972	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1973	106.5	112.1	99.3	103.8	97.2	107.2	95.8	108.4	104.3	101.7	121.1	113.2	103.4	114.9	100.0	102.5
1974	108.3	109.1	98.9	112.3	112.1	112.7	108.1	112.7	105.6	100.0	112.4	114.7	108.1	121.6	105.1	106.3
1975	122.1	111.2	92.6	107.7	116.0	146.3	115.8	136.2	120.7	105.7	118.1	124.2	167.0	172.2	101.4	127.0
1980	141.0	120.2	108.3	114.6	124.1	167.7	124.3	149.2	127.1	149.8	150.3	131.6	173.4	206.9	103.4	129.8
1981	154.7	125.6	108.7	126.9	134.9	174.3	127.3	176.9	197.5	142.6	165.9	170.0	162.5	230.8	108.1	147.0
1982	170.8	167.2	130.4	123.5	152.7	193.0	144.1	196.3	175.4	148.9	179.6	191.8	210.2	240.7	151.2	153.2
1983	201.3	219.2	115.3	112.5	167.0	264.4	146.1	260.3	205.7	182.5	184.5	199.5	207.3	352.6	181.7	223.1
1984	223.4	240.1	130.2	120.2	211.3	281.8	193.6	275.7	226.8	204.9	220.7	218.2	208.4	346.7	212.4	221.0
1985	228.0	244.6	99.7	131.5	217.0	277.2	209.1	297.8	217.4	209.3	215.6	224.6	225.5	362.9	216.6	232.8
1986	209.4	286.4	118.4	176.5	178.2	296.9	103.5	82.8	224.9	234.0	212.3	165.0	228.2	362.3	228.7	232.8
1987	234.4	306.1	252.5	176.5	181.7	315.1	75.7	82.8	252.7	276.2	221.6	256.8	263.8	361.7	231.2	232.8
1988	239.1	318.3	271.3	176.1	188.2	318.7	75.4	61.1	184.7	317.8	62.5	380.6	318.0	384.5	259.9	333.7
1989	232.6	348.8	259.0	182.5	207.1	334.8	75.2	64.6	182.0	279.6	68.2	382.2	310.8	395.7	268.6	267.5
1990	296.7	288.5	359.8	289.1	264.9	399.4	216.5	332.3	241.9	283.5	241.3	381.3	298.7	422.2	290.7	322.3
1991	306.4	315.2	363.1	288.5	271.0	401.2	279.2	333.2	238.1	281.2	256.0	377.8	316.0	424.0	333.7	316.2
1992	319.9	324.4	355.5	272.6	267.7	386.6	284.7	377.5	242.4	294.4	275.9	378.4	347.4	532.2	338.9	324.6
1993	325.3	364.3	366.6	305.7	271.7	413.9	285.6	379.5	239.5	300.0	273.8	381.2	348.3	520.4	349.2	313.9
1994	338.5	419.1	364.3	300.2	268.3	454.9	347.8	420.9	236.9	300.0	274.2	386.1	360.0	517.2	348.4	310.7
1995	335.0	397.3	364.6	282.3	284.1	499.2	348.5	431.6	233.5	267.6	264.3	380.7	372.6	528.6	354.8	323.4
fattore X	3.15	3.54	3.67	2.72	2.92	4.66	3.64	3.98	2.24	2.63	2.18	3.36	3.60	4.60	3.55	3.16

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

pernottamenti in strutture paralberghere non affittate negli ETL In % del pernottamenti in strutture paralberghere non affittate in Ticino

ANNI	ASLOnaff ASLO/TT	BZONAnaff BELL/TT	BIARInaff BIAR/TT	BLENnaff BLENT/TT	BRIROnaff BRIRO/TT	CERESnaff CERO/TT	GAMBAnaff GAMB/TT	LEVAnaff LEVA/TT	LOYAnaff LOVA/TT	LUGInaff LUGA/TT	MALCAnaff MALC/TT	MEBCOAnaff MENDO/TT	TEVERInaff TEVA/TT	VAMANaff VAMA/TT	VALUnaff VALU/TT
1972															
1973															
1974															
1975															
1976	7.0	2.4	0.7	5.7	5.1	6.2	6.9	7.4	18.5	12.5	8.0	6.2	2.6	4.2	6.5
1977	7.4	2.3	0.7	5.2	5.2	5.6	7.1	7.3	17.7	14.9	8.5	6.1	2.8	3.9	6.2
1978	7.0	2.2	0.7	5.9	5.3	6.2	7.2	7.2	17.1	13.0	8.5	6.2	2.9	4.1	6.3
1979	6.4	1.8	0.6	5.4	6.1	5.9	7.7	7.3	16.0	12.1	8.2	8.5	3.7	3.5	6.7
1980	5.9	1.9	0.6	5.0	6.1	5.5	7.3	6.7	19.7	13.4	7.5	7.7	3.8	3.1	5.9
1981	5.7	1.7	0.6	4.9	5.8	5.1	7.9	9.5	17.1	13.4	8.8	6.8	3.9	2.9	6.1
1982	6.8	1.9	0.5	5.1	5.8	5.3	8.0	7.6	16.1	13.2	9.0	7.7	3.7	3.7	5.8
1983	7.5	1.4	0.4	4.7	6.7	4.5	9.0	7.6	16.8	11.5	8.0	6.4	4.5	3.8	7.2
1984	7.5	1.4	0.4	5.4	6.5	5.4	8.5	7.5	17.0	12.4	7.9	5.8	4.0	4.0	6.4
1985	7.5	1.4	0.4	5.4	6.2	5.7	9.0	7.1	17.0	11.8	7.9	6.2	4.1	4.0	6.6
1986	9.5	1.4	0.6	4.8	7.3	3.1	2.7	8.0	20.7	12.7	6.3	6.7	4.5	4.5	7.2
1987	9.1	2.6	0.5	4.4	6.9	2.0	2.4	8.0	21.8	11.8	8.8	7.0	4.0	4.1	6.4
1988	9.3	2.8	0.5	4.5	6.8	2.0	1.8	5.7	24.6	3.3	12.8	8.3	4.2	4.5	9.0
1989	10.5	2.7	0.5	5.0	7.4	2.0	1.9	5.8	22.3	3.7	13.2	8.3	4.4	4.8	7.4
1990	6.8	3.0	0.7	5.1	6.9	4.6	7.8	6.0	17.7	10.2	10.3	6.3	3.7	4.1	7.0
1991	7.2	2.9	0.6	5.0	6.7	5.7	7.5	5.8	17.0	10.5	9.9	6.4	3.6	4.5	6.7
1992	7.1	2.7	0.6	4.7	6.2	5.6	8.2	5.6	17.0	10.8	9.5	6.8	4.3	4.4	6.5
1993	7.8	2.7	0.6	4.7	6.5	5.5	8.1	5.5	17.1	10.5	9.4	6.6	4.1	4.5	6.2
1994	8.6	2.6	0.6	4.5	6.9	6.4	8.6	5.2	16.4	10.2	9.2	6.6	4.0	4.3	5.9
1995	8.3	2.6	0.6	4.8	7.6	6.5	8.9	5.2	14.8	9.9	9.1	6.9	4.1	4.4	6.2
MEDIE	7.6	2.2	0.6	5.0	6.4	4.9	6.8	6.8	18.1	11.1	9.0	6.9	3.8	4.1	6.6

PER TTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOG ORNO

pernottamenti in appartamenti e residenze di vacanza

ANNI	Ticase2	ASLOCase2	BZONACase2	BIARICase2	BLENCCase2	BRIROCase2	CERESCase2	GAMBACase2	LEVACase2	LOVACase2	LIQUINCase2	MALCACase2	MEBCOCase2	TEVERCase2	VAMACase2	VALICase2
1972	1714328	204633	5805	1105	5765	187732	72294	253542	12820	359819	150613	130550	42159	103933	38343	105725
1973	2217212	227617	6569	1132	19880	208189	130064	284753	45182	483867	211181	174688	69913	125654	56638	163885
1974	2789645	215876	43819	849	67045	216996	164757	312369	80236	539133	336753	225316	156888	148932	89168	191808
1975	3210513	264070	49876	11623	95425	226913	189410	302681	157547	619245	384932	287141	173089	137418	124107	207027
1976	3434861	290260	58398	13832	108553	223471	179499	326835	181747	677346	406848	303946	179084	155190	119157	212275
1977	3568695	337946	52224	14188	108429	223988	179397	342458	191136	657122	476650	317983	182637	151487	118193	214757
1978	3790167	291128	57950	15138	122683	236082	232955	345073	192968	644064	457486	323932	194965	154937	118031	214280
1979	3790167	292804	54904	14706	125768	261572	212338	368983	211637	676215	467089	323334	244931	188046	119574	228266
1980	4207151	324944	63754	15985	134207	297776	224617	417297	204467	796234	553015	344249	257682	205371	127060	240493
1981	4510722	324026	66669	16987	145698	300123	232246	450342	317520	791437	594707	410045	246422	225713	130788	256799
1982	4778869	378388	76353	16005	165293	316807	249819	481437	288244	803516	618342	431680	306350	223157	169419	262059
1983	5455048	450434	68436	14379	173497	391380	259914	568979	327836	964045	661621	444285	307637	281980	198003	342582
1984	5756359	477289	58228	17322	227285	407470	315946	587875	356940	988595	709533	467703	303877	274981	227073	338171
1985	5960956	488427	497741	29593	234647	407470	330278	626480	343060	993928	696203	474887	321535	274207	228837	357312
1986	5992931	497741	78699	37059	237848	431514	337254	606034	356909	1041512	691444	486725	317869	278126	237758	356439
1987	6214699	513401	111919	37983	266683	439877	316084	600688	393461	1149526	696921	487213	314694	274845	240475	370919
1988	6603550	496850	163829	38842	271651	435730	297480	638425	387131	1268368	683632	659843	349926	263281	282322	366260
1989	6802592	544641	170475	39292	272461	447848	299879	651860	410503	1219181	750700	663000	349513	290705	308775	383759
1990	6975085	510961	177512	38988	285356	510806	322010	640735	366702	1200989	758167	695623	401840	296207	309250	446945
1991	7134274	554127	179002	39624	296001	505587	388031	648831	359480	1200989	784942	685700	413726	295172	342571	439591
1992	7273993	557849	174017	36862	292862	485258	390824	689871	367176	1217406	813800	672413	447265	341623	344854	441493
1993	7335418	608039	178025	41367	296553	518571	390446	689256	358992	1225972	816980	670787	439343	328252	350073	422858
1994	7454393	668671	177178	40294	290548	548661	458743	731907	342316	1213400	816980	682349	453164	314145	334503	416523
1995	7397385	637655	177205	38372	307809	578885	463741	752157	340403	1098108	760148	670455	467075	328028	351981	425365

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

evoluzione del pernottamenti in appartamenti e residenze di vacanza (1972 = 100)

ANNI	Ticase2	ASLOcase2	BZONAcase2	BIARicase2	BLENcase2	BRIROcase2	CEREScase2	GAMBAcase2	LEVAcase2	LOVAcase2	LUGINcase2	MALAcase2	NEBROcase2	TEVERcase2	VAMAcase2	VALUCase2
1972	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1973	129.3	111.2	111.4	102.4	344.8	110.9	191.0	112.3	352.4	121.0	140.2	133.8	165.8	120.9	147.7	155.0
1974	162.7	105.5	743.2	76.8	1163.0	115.5	227.9	123.2	625.9	134.8	223.6	172.6	371.7	143.3	232.6	181.4
1975	187.2	129.0	846.1	1051.9	1655.2	120.9	262.0	119.4	1228.9	154.9	242.3	219.9	410.6	132.2	323.7	195.8
1976	200.3	141.8	990.6	1251.8	1883.0	119.0	246.1	128.9	1417.7	169.4	270.1	232.8	424.7	149.3	310.8	200.8
1977	208.1	165.1	885.9	1284.0	1880.8	119.3	248.3	135.1	1490.9	164.4	316.5	243.6	433.2	145.8	308.3	203.1
1978	210.0	142.3	983.0	1370.0	2128.1	125.8	322.2	136.1	1505.2	161.1	303.7	248.1	462.5	149.1	307.8	202.7
1979	221.0	143.1	931.4	1330.9	2328.0	139.3	231.7	145.5	1650.8	169.1	310.1	247.7	581.0	180.9	311.9	215.9
1980	245.3	158.8	1081.5	1446.6	2328.0	158.6	310.7	164.6	1594.9	199.1	387.2	263.7	611.2	197.8	331.4	227.5
1981	263.0	158.3	1130.9	1537.3	2530.8	159.9	322.6	177.6	2476.8	197.9	394.9	263.7	611.2	217.2	341.1	242.9
1982	278.7	184.9	1295.2	1448.4	2867.2	168.8	345.6	189.9	2188.0	201.0	410.6	330.7	726.7	214.7	441.9	247.9
1983	318.1	220.1	1160.9	1301.3	3009.5	208.5	359.5	224.4	2557.2	241.1	439.3	340.3	729.8	271.3	516.4	324.0
1984	335.7	233.2	987.8	1567.6	3942.5	216.0	437.0	231.9	2784.2	247.3	471.1	358.3	729.8	264.6	592.2	319.9
1985	341.8	238.7	917.6	2678.1	4070.2	217.0	456.9	247.1	2676.0	248.6	462.2	363.8	762.7	263.8	596.8	338.0
1986	349.5	243.2	1335.0	3353.8	4125.7	229.9	466.5	239.0	2784.0	260.5	459.1	372.8	754.0	267.6	620.1	337.1
1987	362.4	250.9	1898.5	3438.3	4625.9	234.3	437.2	238.9	3069.1	287.5	462.7	373.2	746.4	284.4	627.2	350.8
1988	385.1	242.8	2779.1	3515.1	4712.1	232.1	411.5	251.8	3019.7	317.2	453.9	505.4	830.0	253.3	736.3	346.4
1989	396.7	266.2	2891.9	3555.8	4726.1	238.6	414.8	257.1	3202.1	304.9	498.4	507.9	829.0	279.7	805.3	363.0
1990	406.7	249.7	3011.2	3528.3	5019.2	272.1	445.4	252.7	2876.0	302.1	503.4	532.8	953.2	285.0	806.5	422.7
1991	416.0	270.8	3036.5	3585.9	5134.4	269.8	536.7	255.9	2804.1	300.4	521.2	525.2	981.3	284.0	893.4	415.8
1992	424.2	272.6	2951.9	3335.9	5080.3	258.5	540.8	272.1	2864.1	304.6	540.3	515.1	1060.9	328.7	899.4	417.6
1993	427.7	297.1	3020.0	3743.6	5144.0	276.2	540.1	271.9	2800.2	306.6	542.4	513.8	1042.1	315.8	913.0	400.0
1994	434.7	326.8	3005.6	3646.5	5039.9	292.3	634.6	288.7	2670.2	303.5	519.2	522.7	1074.9	302.3	872.4	394.0
1995	431.4	311.6	3006.0	3472.6	5339.3	308.4	641.5	296.7	2655.2	274.7	504.7	513.6	1107.9	315.6	918.0	402.3
fattore X	4.31	3.12	30.06	34.73	53.99	3.08	6.41	2.97	26.55	2.75	8.05	5.14	11.08	3.16	9.18	4.02

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

pernottamenti in appartamenti e residenze di vacanza negli ETL in % del pernottamenti in appartamenti e residenze di vacanza in Ticino

ANNI	ASLOcase2 ASLO/π	BZONAcase2 BELL/π	BIARcase2 BIAR/π	BLENcase2 BLEN/π	BRIROcase2 BRIRO/π	CEREScase2 CERO/π	GAMBAcase2 GAMB/π	LEVAcase2 LEVAT/π	LOVAcase2 LOVAT/π	LUIGIcase2 LUIG/π	MALCAcase2 MALC/π	MEBCOcase2 MENDO/π	TEVERcase2 TEVA/π	VAMAcase2 VAMA/π	VALUcase2 VALU/π
1972	11.9	0.3	0.1	0.3	10.9	4.2	14.8	0.7	23.3	8.8	7.6	2.5	6.1	2.2	6.2
1973	10.3	0.3	0.1	0.9	9.4	6.2	12.8	2.0	21.8	9.5	7.9	3.2	5.7	2.6	7.4
1974	7.7	1.6	0.0	2.4	7.8	5.9	11.2	2.9	19.3	12.1	8.1	5.6	5.3	3.2	6.9
1975	8.2	1.6	0.4	3.0	7.1	5.9	9.4	4.0	19.3	11.4	8.9	5.4	4.3	3.9	6.4
1976	8.5	1.7	0.4	3.2	6.5	5.2	9.5	5.3	19.7	11.8	8.8	5.2	4.5	3.5	6.2
1977	9.5	1.5	0.4	3.0	6.3	5.0	9.6	5.4	18.4	13.4	8.9	5.1	4.2	3.3	6.0
1978	8.1	1.6	0.4	3.4	6.6	6.5	9.6	5.4	17.9	12.7	9.0	5.4	4.3	3.3	5.9
1979	7.7	1.4	0.4	3.3	6.9	5.8	9.7	5.6	17.8	12.3	8.5	6.5	5.0	3.2	6.0
1980	7.7	1.5	0.4	3.2	7.1	5.3	9.9	4.9	18.9	13.1	8.2	6.1	4.9	3.0	5.7
1981	7.2	1.5	0.4	3.2	6.7	5.2	10.0	7.0	17.5	13.2	9.1	5.5	5.0	2.9	5.7
1982	7.9	1.6	0.3	3.5	6.6	5.2	10.1	5.9	16.8	12.9	9.0	6.4	4.7	3.5	5.5
1983	8.3	1.3	0.3	3.2	7.2	4.8	10.4	6.0	17.7	12.1	8.1	5.8	5.2	3.6	6.3
1984	8.3	1.0	0.3	3.9	7.0	5.5	10.2	6.2	17.2	12.3	8.1	5.3	4.8	3.9	5.9
1985	8.3	0.9	0.5	4.0	7.0	5.6	10.7	5.9	17.0	11.9	8.1	5.5	4.7	3.9	6.1
1986	8.3	1.3	0.6	4.0	7.2	5.6	10.1	6.0	17.4	11.5	8.1	5.3	4.6	4.0	5.9
1987	8.3	1.8	0.6	4.3	7.1	5.1	9.7	6.3	18.5	11.2	7.8	5.1	4.4	3.9	6.0
1988	7.5	2.5	0.6	4.1	6.6	4.5	9.7	5.9	19.2	10.4	10.0	5.3	4.0	4.3	5.5
1989	8.0	2.5	0.6	4.0	6.6	4.4	9.6	6.0	17.9	11.0	9.7	5.1	4.3	4.5	5.6
1990	7.3	2.5	0.6	4.1	7.3	4.6	9.2	5.3	17.3	10.9	10.0	5.8	4.2	4.4	6.4
1991	7.8	2.5	0.6	4.1	7.1	5.4	9.1	5.0	16.8	11.0	9.6	5.8	4.1	4.8	6.2
1992	7.7	2.4	0.5	4.0	6.7	5.4	9.5	5.0	16.7	11.2	9.2	6.1	4.7	4.7	6.1
1993	8.3	2.4	0.6	4.0	7.1	5.3	9.4	4.9	16.7	11.1	9.1	6.0	4.5	4.8	5.8
1994	9.0	2.4	0.5	3.9	7.4	6.2	9.8	4.6	16.3	10.5	9.2	6.1	4.2	4.5	5.6
1995	8.6	2.4	0.5	4.2	7.8	6.3	10.2	4.6	14.8	10.3	9.1	6.3	4.4	4.8	5.8
MEDIE	8.3	1.7	0.4	3.4	7.2	5.4	10.2	5.1	16.1	11.5	8.8	5.4	4.7	3.8	6.0

PERNOTTAMENTI TURISTICI/ BASE = TASSA DI SOGGIORNO

in ogni comprensorio, pernottamenti in appartamenti e residenze di vacanza in % del pernottamenti paralberghieri

ANNI	Ticase2 %/PARA	ASLOcase2 %/PARA	BZONAcase2 %/PARA	BIARicase2 %/PARA	BLENcase2 %/PARA	BRIROcase2 %/PARA	CEREScase2 %/PARA	GAMBAcase2 %/PARA	LEVAcase2 %/PARA	LOVAcase2 %/PARA	LUGINcase2 %/PARA	MALCcase2 %/PARA	MEBCCOcase2 %/PARA	TEVERcase2 %/PARA	VAMAcase2 %/PARA	VALUCase2 %/PARA
1972	66.7	70.1	19.2	38.2	67.9	95.5	90.2	98.0	69.3	72.6	95.8	67.5	50.7	22.9	52.2	62.5
1973	74.6	76.0	23.8	36.9	81.0	100.0	91.2	98.4	89.5	78.0	96.8	81.8	65.5	28.3	61.2	73.8
1974	77.4	72.8	65.5	24.4	93.3	100.0	93.6	98.4	95.3	79.3	97.6	82.5	81.7	29.4	70.4	77.2
1975	78.7	75.5	66.2	73.2	94.0	100.0	94.5	98.6	97.4	81.0	97.4	84.4	79.6	27.7	71.2	76.0
1976	81.0	77.5	72.9	78.3	94.1	100.0	95.2	98.9	97.4	83.2	97.6	84.3	81.5	31.6	72.0	81.7
1977	82.7	80.6	72.9	79.3	93.0	100.0	95.8	99.0	97.3	83.6	97.9	86.6	81.4	33.6	74.6	81.3
1978	83.2	77.6	72.7	80.9	95.0	100.0	97.6	99.0	97.2	84.6	97.8	87.1	81.9	35.4	72.5	80.5
1979	83.4	77.9	80.7	77.3	95.3	100.0	97.6	98.6	98.2	83.8	97.6	85.8	84.6	38.7	71.9	82.5
1980	81.2	79.0	79.0	77.0	95.5	100.0	96.4	98.7	97.1	83.4	97.8	82.4	82.4	34.5	68.1	77.4
1981	80.7	74.2	76.0	74.2	94.0	99.9	95.0	98.6	96.4	81.9	97.5	83.0	78.9	36.1	64.6	75.1
1982	82.6	77.8	82.8	73.7	95.9	99.9	95.7	98.8	95.8	82.2	97.5	85.1	83.8	37.2	72.0	76.0
1983	83.8	78.7	84.6	73.8	95.8	99.8	92.5	99.0	96.7	84.5	96.6	86.1	83.4	41.7	72.5	83.9
1984	84.7	79.5	79.6	74.9	96.5	99.8	94.8	99.0	96.9	85.3	96.7	87.4	83.3	41.5	74.8	84.4
1985	84.8	82.0	77.2	82.0	96.4	99.9	95.3	98.9	96.9	85.1	96.2	86.9	83.7	41.3	73.0	84.6
1986	85.0	83.1	79.6	86.9	95.4	99.9	95.6	98.9	96.6	85.7	95.8	86.5	83.2	41.7	73.2	85.0
1987	86.2	84.9	86.5	89.8	95.1	99.9	94.7	99.1	97.3	87.4	95.5	86.7	83.4	43.9	74.9	85.7
1988	87.1	85.0	90.3	86.7	93.7	100.0	95.1	99.2	97.6	88.4	95.4	90.0	85.9	43.0	78.0	86.4
1989	86.7	85.0	89.4	83.1	92.7	100.0	94.9	99.2	97.7	88.9	95.9	91.6	85.4	40.1	81.5	86.6
1990	86.3	85.0	85.5	82.0	92.9	100.0	95.4	99.1	97.3	87.5	95.7	92.7	88.8	38.6	81.0	86.3
1991	85.9	84.1	87.4	82.6	92.3	100.0	96.0	99.0	96.5	86.3	95.7	92.0	87.1	37.2	83.1	88.0
1992	87.1	85.8	88.6	83.9	94.8	100.0	96.1	99.1	95.3	86.8	96.4	92.6	89.2	43.1	82.3	89.3
1993	87.5	87.1	87.9	81.8	94.0	100.0	96.2	99.1	95.2	88.4	96.4	91.8	87.9	43.4	83.1	88.3
1994	87.7	89.2	88.7	80.8	95.3	100.0	96.7	99.1	94.3	88.4	96.4	92.3	89.3	41.5	83.6	86.4
1995	88.0	92.8	88.8	77.3	96.2	100.0	97.1	99.2	95.4	87.9	96.5	92.8	91.7	41.4	83.6	85.8
MEDIE	83.0	80.7	76.1	74.1	92.9	99.8	95.1	98.9	95.2	84.3	96.7	86.7	82.2	37.2	74.0	82.0

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

pernottamenti in campeggi

ANNO	Ticamp	ASLocamp	BZOHAcamp	BIARicamp	BLENcamp	BRRIOcamp	CEREScamp	GAMBAcamp	LEVAcamp	LOVAcamp	LUGINcamp	MALCcamp	MEBCCcamp	TEVERcamp	VAMAcamp	VALUcamp
1972	798173	73119	24849	1784	2730	8891	5531	5079	5075	140275	0	40324	37869	350716	35106	5825
1973	721517	63720	20388	1935	4668	0	5717	4504	4714	136068	0	36068	34227	318578	35908	53513
1974	784389	73709	23104	2626	4789	0	5347	5093	3679	139880	0	45734	32946	337714	37571	52197
1975	824394	74048	25428	4260	6144	0	5977	4268	4180	144146	0	51016	42817	358605	50084	53421
1976	776155	71653	21659	3835	6847	0	4883	3776	4566	135903	0	54181	38817	336175	46065	47145
1977	716779	69953	19378	3711	8126	0	4390	3458	4378	128057	0	47643	39035	289793	39815	49042
1978	698184	73647	21718	3576	6228	0	2037	3380	5465	116966	0	45732	40573	282597	44299	51968
1979	720483	72029	13125	4321	4650	0	1869	5095	3959	130066	0	50962	42347	297862	46346	47752
1980	934297	96005	16904	4766	5745	0	2953	5417	4829	157315	0	69729	52392	390754	58923	68565
1981	1027722	103566	20105	4766	8210	0	4341	6189	8572	174445	0	80119	63562	399553	70263	82882
1982	950931	94840	14664	5715	5249	0	3824	5935	9011	173610	0	70316	55406	376295	63748	72318
1983	945799	93752	11945	5111	4470	0	3218	5618	7103	172249	0	61705	53849	394171	71246	61362
1984	931544	93148	13553	5793	3645	0	2619	5697	7444	167096	0	58301	53409	388277	72503	60059
1985	929832	73139	14403	6510	3125	0	2162	6112	6600	170441	0	60954	55960	389365	78803	62258
1986	929910	70128	18087	5585	3483	0	2231	5877	8321	169346	0	61592	56898	388371	80620	58771
1987	850998	59395	15600	4318	2725	0	1815	4920	7811	162234	0	58044	50567	351548	71641	60480
1988	835999	66372	16252	5974	4289	0	1236	4789	6316	162719	0	51973	49051	349287	70507	56934
1989	862289	66376	19949	6857	4264	0	0	5178	6293	160056	0	44595	50684	389729	59386	58922
1990	923473	62256	23196	7182	4428	0	0	5103	6390	170465	0	42676	50363	432360	61145	57309
1991	965541	75245	17226	6983	2614	0	0	5529	6911	179456	0	46690	52151	454705	59796	58235
1992	885651	64528	18042	6131	2818	0	0	5227	7106	173206	0	40561	45784	407875	62689	51684
1993	857758	65148	18349	5906	5869	0	0	5144	7435	151487	0	48936	48480	383852	62744	54408
1994	847368	54247	16788	6177	6514	0	0	4944	6163	147521	0	45346	41554	395980	58949	63185
1995	808774	18027	17447	6409	3902	0	0	4327	5247	139870	0	40819	32966	414892	56307	68561

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

evoluzione dei pernottamenti in campeggi (1972 = 100)

ANNI	Ticamp	ASLOcamp	BZORAcamp	BIARicamp	BLEHicamp	BRIROcamp	CEREScamp	GAMBAcamp	LEVAcamp	LOVAcamp	LUGINcamp	MALCcamp	MEBCCcamp	TEVERcamp	VAMAcamp	VALUCcamp
1972	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1973	90.4	87.2	84.5	108.5	171.0		103.4	88.7	92.9	91.8		91.7	90.4	90.8	102.3	91.0
1974	98.3	100.8	93.0	147.2	175.4		96.7	100.3	72.5	94.3		113.4	87.0	102.0	107.0	88.7
1975	103.3	101.3	102.3	238.8	225.1		108.1	84.0	82.4	97.2		126.5	113.1	102.2	142.7	90.8
1976	97.2	98.0	87.2	215.0	250.8		88.3	74.3	90.4	91.7		135.9	102.5	95.9	131.2	80.1
1977	89.8	95.7	78.0	208.0	297.7		79.4	68.1	86.3	86.4		118.2	103.1	85.5	113.4	83.4
1978	87.5	100.7	87.4	200.4	228.1		36.8	66.5	107.7	78.9		113.4	107.1	80.6	126.2	88.3
1979	90.3	98.5	82.8	242.2	170.3		33.8	100.3	78.0	87.7		126.4	111.8	85.0	132.0	81.2
1980	117.1	131.3	68.0	267.2	210.4		53.4	106.7	95.2	106.1		172.9	138.4	111.4	167.8	116.6
1981	128.8	141.6	80.9	331.6	300.7		78.5	121.9	168.9	117.6		198.7	167.8	113.9	200.1	140.9
1982	119.1	129.7	59.0	320.3	192.3		69.1	116.9	177.6	117.1		174.4	146.3	107.3	181.6	122.9
1983	118.5	128.2	48.1	286.5	163.7		58.2	110.6	140.0	116.2		153.0	142.2	112.4	202.9	104.3
1984	116.7	127.4	54.5	324.7	193.5		47.4	112.2	146.7	112.7		144.6	141.0	110.7	206.5	102.1
1985	116.5	100.0	58.0	364.9	114.5		39.1	120.3	130.0	114.9		151.2	147.8	111.0	224.5	105.8
1986	116.5	95.9	72.8	313.1	127.6		40.3	115.7	164.0	114.6		152.7	150.2	110.7	229.6	99.9
1987	106.6	81.2	62.8	242.0	99.8		32.8	94.9	153.9	109.4		143.9	133.5	100.2	204.1	102.8
1988	104.7	77.5	65.4	334.9	157.1		22.3	94.3	124.5	109.7		128.9	129.5	99.6	200.8	96.8
1989	108.0	90.8	80.3	384.4	156.2		0.0	101.9	124.0	101.2		110.6	133.8	111.1	169.2	100.2
1990	115.7	85.1	93.3	402.6	162.2		0.0	100.5	137.7	115.0		105.8	133.0	123.3	174.2	97.4
1991	121.0	102.9	89.3	391.4	95.8		0.0	108.9	136.2	121.0		115.8	137.7	129.7	170.3	99.0
1992	111.0	88.3	72.6	343.7	103.2		0.0	102.9	140.0	116.8		100.6	120.9	116.3	178.6	87.9
1993	107.5	89.1	73.8	331.1	215.0		0.0	101.3	146.5	102.2		121.4	128.0	109.4	178.7	92.5
1994	106.2	74.2	67.6	346.2	238.6		0.0	97.3	121.4	99.5		112.5	109.7	112.9	167.9	107.4
1995	101.3	24.7	70.2	359.2	142.9		0.0	85.2	103.4	94.3		101.2	87.1	118.3	160.4	116.6
fattori X	1.01	0.25	0.70	3.59	1.43		0.00	0.85	1.03	0.94		1.01	0.87	1.18	1.60	1.17

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

PER TTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGORNO

pernottamenti in campeggi negli ETL in % del pernottamenti in campeggi in Ticino

ANNI	ASLOCamp ASLO/π	BZONAcamp BELL/π	BIARICamp BIARI/π	BLENCamp BLEN/π	BRIROCamp BRIRO/π	CERESCamp CERO/π	GAMBACamp GAMB/π	LEVAACamp LEVA/π	LOVACamp LOVA/π	LUGINCamp LUGA/π	MALCACamp MALC/π	MEBGOCamp MENDO/π	TEVERCamp TEVA/π	VAMACamp VAMA/π	VALUCamp VALU/π
1972	9.2	3.1	0.2	0.3	1.1	0.7	0.6	0.6	18.6	0.0	5.1	4.7	43.9	4.4	7.4
1973	8.8	2.9	0.3	0.6	0.0	0.8	0.6	0.7	18.9	0.0	5.1	4.7	44.2	5.0	7.4
1974	9.4	2.9	0.3	0.6	0.0	0.7	0.6	0.5	17.8	0.0	5.8	4.2	45.6	4.8	6.7
1975	9.0	3.1	0.5	0.7	0.0	0.7	0.5	0.5	17.5	0.0	6.2	5.2	43.5	6.1	6.5
1976	9.2	2.8	0.5	0.9	0.0	0.6	0.5	0.6	17.5	0.0	7.1	5.0	43.3	5.9	6.1
1977	9.8	2.7	0.5	1.1	0.0	0.6	0.5	0.6	17.9	0.0	6.6	5.4	41.8	5.6	6.8
1978	10.5	3.1	0.5	0.9	0.0	0.3	0.5	0.8	16.8	0.0	7.1	5.9	40.5	6.3	7.4
1979	10.0	1.8	0.6	0.6	0.0	0.3	0.7	0.5	18.1	0.0	7.5	5.6	41.4	6.4	6.6
1980	10.3	1.8	0.5	0.6	0.0	0.3	0.6	0.5	16.8	0.0	7.8	6.2	38.9	6.3	7.3
1981	10.1	2.0	0.6	0.8	0.0	0.4	0.6	0.8	17.0	0.0	7.4	5.8	39.6	6.7	7.6
1982	10.0	1.5	0.6	0.6	0.0	0.4	0.6	0.9	18.3	0.0	6.5	5.7	41.7	7.5	6.5
1983	9.9	1.3	0.5	0.5	0.0	0.3	0.6	0.8	18.2	0.0	6.3	5.7	41.7	7.8	6.4
1984	10.0	1.5	0.6	0.4	0.0	0.3	0.6	0.8	17.9	0.0	6.3	6.0	41.9	8.5	6.7
1985	7.9	1.5	0.7	0.3	0.0	0.2	0.7	0.7	18.3	0.0	6.6	6.1	41.8	8.7	6.3
1986	7.5	1.9	0.6	0.4	0.0	0.2	0.6	0.9	18.3	0.0	6.8	5.9	41.3	8.4	7.1
1987	7.0	1.8	0.5	0.3	0.0	0.2	0.6	0.9	19.1	0.0	6.8	5.9	41.8	8.4	6.8
1988	6.8	1.9	0.7	0.5	0.0	0.1	0.6	0.8	19.5	0.0	6.2	5.9	41.8	8.4	6.8
1989	7.7	2.3	0.8	0.5	0.0	0.0	0.6	0.7	17.4	0.0	5.2	5.9	45.2	6.9	6.8
1990	6.7	2.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.6	0.8	18.5	0.0	4.6	5.5	46.8	6.6	6.2
1991	7.8	1.8	0.7	0.3	0.0	0.0	0.6	0.7	18.6	0.0	4.8	5.4	47.1	6.2	6.0
1992	7.3	2.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.6	0.8	19.6	0.0	4.6	5.2	46.1	7.1	5.8
1993	7.6	2.1	0.7	0.7	0.0	0.0	0.6	0.9	17.7	0.0	5.7	5.7	44.8	7.3	6.3
1994	6.4	2.0	0.7	0.8	0.0	0.0	0.6	0.7	17.4	0.0	5.4	4.9	48.7	7.0	7.5
1995	2.2	2.2	0.8	0.5	0.0	0.0	0.5	0.6	17.3	0.0	5.0	4.1	51.3	7.0	8.5
MEDIE	8.4	2.2	0.6	0.6	0.0	0.3	0.6	0.7	18.0	0.0	6.1	5.4	43.4	6.7	6.9

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

In ogni comprensorio, pernottamenti in campeggi in % del pernottamenti paralberghieri

ANNI	Ticamp %/PARA	ASIOcamp %/PARA	BZONAcamp %/PARA	BIARicamp %/PARA	BLEncamp %/PARA	BRIOcamp %/PARA	CENEScamp %/PARA	GAMBAcamp %/PARA	LEVAcamp %/PARA	LOVAcamp %/PARA	LUGINcamp %/PARA	MALCAcamp %/PARA	MEBCOcamp %/PARA	TEVERcamp %/PARA	VAMAcamp %/PARA	VALUCamp %/PARA
1972	31.1	25.1	80.8	61.8	32.1	4.5	6.9	2.0	27.4	26.9	0.0	20.8	45.6	77.1	47.8	34.8
1973	24.3	21.3	76.2	63.1	19.0	0.0	3.8	1.6	9.3	21.9	0.0	17.3	32.0	71.7	38.8	24.1
1974	21.8	24.9	34.5	75.6	6.7	0.0	3.0	1.6	4.4	20.6	0.0	16.7	17.2	70.6	29.6	21.0
1975	20.2	21.2	33.8	26.8	6.0	0.0	3.0	1.4	2.6	18.9	0.0	15.0	19.7	72.3	28.7	19.6
1976	18.3	19.1	27.1	21.7	5.9	0.0	2.6	1.1	2.5	16.7	0.0	15.2	17.7	68.4	27.8	18.1
1977	16.6	16.7	27.1	20.7	7.0	0.0	2.3	1.0	2.2	16.3	0.0	13.0	17.4	66.4	25.1	18.6
1978	16.1	19.6	27.3	19.1	4.8	0.0	0.9	1.0	2.8	15.4	0.0	12.3	17.0	64.6	27.2	19.5
1979	15.9	19.2	19.3	22.7	3.5	0.0	0.9	1.4	1.8	16.1	0.0	13.5	14.6	61.3	27.9	17.3
1980	18.0	22.3	21.0	23.0	4.1	0.0	1.3	1.3	2.3	18.5	0.0	16.7	16.8	65.5	31.6	22.1
1981	18.4	23.7	22.9	25.8	5.3	0.0	1.8	1.4	2.6	18.0	0.0	16.2	20.4	63.9	34.7	24.2
1982	16.4	19.5	15.9	26.3	3.0	0.0	1.5	1.2	3.1	17.8	0.0	16.2	15.2	62.8	27.1	21.5
1983	14.5	16.4	14.8	26.2	2.5	0.0	1.1	1.0	2.1	15.1	0.0	12.0	14.6	58.3	26.1	15.0
1984	13.7	15.5	18.5	25.1	1.5	0.0	0.8	1.0	2.0	14.4	0.0	10.9	14.6	58.5	23.9	15.0
1985	13.5	12.3	20.6	18.0	1.3	0.0	0.6	1.0	1.9	14.6	0.0	11.2	14.6	58.7	25.1	14.7
1986	13.2	11.7	18.3	13.1	1.4	0.0	0.6	1.0	2.3	14.0	0.0	10.9	14.9	58.3	24.8	14.0
1987	11.8	9.8	12.1	10.2	1.0	0.0	0.5	0.8	1.9	12.3	0.0	10.3	13.4	56.1	22.3	14.0
1988	11.0	9.7	9.0	13.3	1.5	0.0	0.4	0.7	1.6	11.3	0.0	7.1	12.0	57.0	19.5	13.4
1989	11.0	10.4	10.5	14.5	1.5	0.0	0.0	0.8	1.5	10.9	0.0	6.2	12.4	53.7	15.7	13.3
1990	11.4	10.4	11.2	15.1	1.4	0.0	0.0	0.8	1.8	12.3	0.0	5.7	10.9	56.3	16.0	11.3
1991	11.6	11.4	8.4	14.6	0.8	0.0	0.0	0.8	1.9	12.9	0.0	6.3	11.0	57.3	14.5	11.7
1992	10.6	9.9	9.2	13.9	0.8	0.0	0.0	0.8	1.8	12.3	0.0	5.6	9.1	51.4	15.0	10.5
1993	10.2	9.3	9.1	11.7	1.9	0.0	0.0	0.7	2.0	10.9	0.0	6.7	9.7	50.7	14.9	11.4
1994	10.0	7.2	8.4	12.4	2.1	0.0	0.0	0.7	1.7	10.7	0.0	6.1	8.2	52.3	14.7	13.1
1995	9.6	2.6	8.7	12.9	1.2	0.0	0.0	0.6	1.5	11.2	0.0	5.6	6.5	52.3	13.4	13.8
MEDIE	15.4	15.4	22.7	24.5	4.9	0.2	1.3	1.1	3.5	15.3	0.0	11.5	16.1	61.1	24.7	17.2

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGG. ANNO

pernottamenti in alloggi collettivi

ANNO	Tlog	ASLOg	BZONAog	BIARlog	BLENog	BRIROg	CERESog	GAMBAog	LEVAog	LOVAog	LUGINog	MALCAog	MEBICOg	TEVERog	VAMAog	VALUog
1972	57'049	14'073	0	0	0	0	2'333	0	615	2'981	6'641	22'666	3'054	0	0	4'686
1973	33'071	7'954	0	0	0	0	7'577	0	573	770	7'078	1'868	2'665	0	0	4'588
1974	31'017	6'930	0	0	0	0	5'900	0	303	708	8'452	2'062	2'092	0	0	4'480
1975	42'660	11'429	0	0	0	0	5'066	0	0	605	9'642	2'011	1'624	0	194	12'009
1976	32'071	12'598	0	0	0	0	4'061	0	308	640	9'967	1'842	1'926	0	351	378
1977	31'622	11'620	0	0	0	0	3'415	0	865	544	10'158	1'673	2'704	0	349	294
1978	30'377	10'255	0	0	227	100	3'778	0	0	543	10'388	2'147	2'951	0	388	0
1979	34'062	10'959	0	0	1'551	122	3'322	0	0	647	11'314	2'739	2'233	0	468	709
1980	38'156	9'429	0	0	543	73	5'316	0	1'233	831	12'191	3'916	2'610	0	487	1'527
1981	47'705	8'994	911	0	1'173	216	7'864	0	3'276	820	14'493	4'118	2'183	0	1'548	2'111
1982	55'334	12'956	1'197	0	1'785	310	7'295	0	3'156	276	15'705	5'028	3'918	0	2'118	1'592
1983	107'656	27'899	471	0	3'125	817	17'866	0	4'048	4'532	23'234	10'183	7'358	0	3'980	4'143
1984	105'260	29'766	1'404	0	4'545	993	14'871	0	3'913	2'935	23'892	9'278	7'430	0	3'978	2'355
1985	117'671	34'418	1'557	0	5'513	970	13'969	569	4'204	3'482	27'433	10'634	6'484	0	5'929	2'579
1986	127'337	31'346	2'134	0	8'022	599	13'192	624	4'107	3'974	31'899	14'178	7'181	0	6'633	4'048
1987	139'759	31'752	1'888	0	11'084	646	15'799	356	3'231	3'201	32'980	16'589	12'236	0	8'778	12'09
1988	139'296	30'915	1'256	0	13'897	0	14'232	267	3'245	2'955	33'045	21'465	8'231	0	9'287	501
1989	184'042	29'545	322	1'127	17'115	0	16'270	342	3'520	2'766	31'961	16'169	9'089	44'862	10'519	435
1990	185'602	28'068	6'839	1'395	17'619	0	15'620	742	3'288	2'883	33'679	12'357	10'651	39'532	11'296	1'633
1991	208'102	29'410	8'676	1'380	21'938	0	16'099	881	6'040	11'294	35'014	13'259	8'944	43'697	9'933	1'537
1992	193'932	27'426	4'297	957	13'180	0	15'805	956	11'070	12'508	29'978	12'798	8'227	43'645	11'687	1'402
1993	192'637	25'215	6'232	3'283	12'923	0	15'498	952	10'679	10'001	30'565	11'088	11'880	44'434	8'461	1'426
1994	196'508	26'826	5'876	3'385	7'679	0	15'455	1'601	14'479	12'181	26'986	11'492	12'515	47'124	6'766	2'143
1995	201'015	31'107	4'911	4'860	8'113	0	14'061	1'522	10'990	11'756	27'930	11'224	9'524	50'283	12'814	1'910

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

evoluzione dei pernottamenti in alloggi collettivi (1972 = 100)

ANNI	Tlog	ASLOog	BZORAOg	BIARIOg	BLENOg	BRIROog	CERESog	GAMBAog	LEVAog	LOVAog	LUGINOg	MALCAog	MEBCOog	TEVERog	VAMAog	VALLOg
1972	100.0	100.0					100.0		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			100.0
1973	58.0	56.5					324.8		93.2	25.8	106.6	8.2	87.3			97.9
1974	54.4	49.2					292.9		49.3	26.8	127.3	8.1	68.5			95.6
1975	74.8	81.2					217.1		0.0	23.0	145.2	8.9	53.2		100.0	256.3
1976	56.2	89.5					174.1		50.1	21.5	150.1	8.1	63.1		180.9	8.1
1977	55.4	82.6					146.4		140.7	18.2	156.4	7.4	88.5		179.9	6.3
1978	53.2	72.9					161.9		0.0	18.2	156.4	9.5	83.5		200.0	0.0
1979	59.7	77.9					142.4		0.0	21.7	170.4	12.1	73.1		240.2	15.1
1980	66.9	67.0					227.9		200.5	27.9	183.6	17.3	85.5		251.0	32.8
1981	83.6	63.9					337.1		532.7	27.5	218.2	18.2	71.5		797.9	45.0
1982	97.0	92.1	100.0				312.7		513.2	9.3	236.5	22.2	128.3		1091.8	34.0
1983	188.7	198.2	51.7				765.8		658.2	152.0	349.9	44.9	240.9		2051.5	88.4
1984	184.5	211.5	154.1				637.4		636.3	98.5	359.8	40.9	243.3		1999.0	50.3
1985	206.3	244.6	170.9				600.0	100.0	683.6	116.8	413.1	46.9	212.3		3004.6	55.0
1986	223.2	222.7	234.2				565.5	109.7	667.8	113.2	480.3	62.6	235.1		3419.1	86.4
1987	245.0	225.6	207.2				677.2	62.6	525.4	107.4	496.8	73.2	400.7		4524.7	25.8
1988	244.2	219.7	137.9				610.0	46.9	527.6	99.1	497.6	94.7	269.5		4787.1	10.7
1989	322.6	209.9	35.3				697.4	60.1	572.4	92.8	481.3	71.3	297.6	100.0	5422.2	9.3
1990	325.3	199.4	750.7				669.5	130.4	534.6	96.7	507.1	54.5	348.8	88.1	5822.7	34.8
1991	364.8	209.0	952.4				690.1	154.8	982.1	378.9	527.2	58.5	292.9	97.4	5120.1	32.8
1992	339.9	194.9	471.7				677.5	168.0	1800.0	419.6	451.4	56.5	269.4	97.3	6024.2	29.9
1993	337.7	179.2	684.1				664.3	167.3	1736.4	335.5	460.2	48.9	389.0	99.0	4361.3	30.4
1994	344.5	190.6	645.0				662.5	281.4	2354.3	408.6	436.5	50.7	409.8	105.0	3487.6	45.7
1995	352.4	221.0	539.1				602.7	267.5	1787.0	394.4	420.6	49.5	311.9	112.1	6605.2	40.8
lettore X	3.52	1.91	5.39	4.31	35.74		6.03	2.67	17.87	3.94	4.21	0.50	3.12	1.12	66.05	0.41

ENTE TICINESE PER IL TURISMO - "Relazione annua" dal 1972 al 1995

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

pernottamenti in alloggi collettivi negli ETL in % del pernottamenti in alloggi collettivi in Ticino

ANNI	ASLOg ASLO/TI	BZONAog BELL/TI	BIARlog BIAR/TI	BLENog BLEV/TI	BRIROg BRIRO/TI	CERESog CERO/TI	GAMBAog GAMB/TI	LEVAog LEVA/TI	LOVAog LOVA/TI	LUGINog LUGA/TI	MALCAog MALC/TI	MEBCOog MEBCO/TI	TEVERog TEVA/TI	VAMAog VAMA/TI	VALUog VALU/TI
1972	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	1,1	5,2	11,6	39,7	5,4	0,0	0,0	8,2
1973	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	0,0	1,7	2,3	21,4	5,6	8,1	0,0	0,0	13,9
1974	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	1,0	2,6	27,2	6,6	6,7	0,0	0,0	14,4
1975	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	1,6	22,6	4,7	3,8	0,0	0,5	28,2
1976	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	1,0	2,0	31,1	5,7	6,0	0,0	1,1	1,2
1977	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	2,7	1,7	32,1	5,3	8,6	0,0	1,1	0,9
1978	33,8	0,0	0,0	0,7	0,3	12,4	0,0	0,0	1,8	34,2	7,1	8,4	0,0	1,3	0,0
1979	32,2	0,0	0,0	4,6	0,4	9,8	0,0	0,0	1,9	33,2	8,0	6,6	0,0	1,4	2,1
1980	24,7	0,0	0,0	1,4	0,2	13,9	0,0	3,2	2,2	32,0	10,3	6,8	0,0	1,3	4,0
1981	18,9	1,9	0,0	2,5	0,5	16,5	0,0	6,9	1,7	30,4	8,6	4,6	0,0	3,2	4,4
1982	23,4	2,2	0,0	3,2	0,6	13,2	0,0	5,7	0,5	28,4	9,1	7,1	0,0	3,8	2,9
1983	25,9	0,4	0,0	2,9	0,8	16,6	0,0	3,8	4,2	21,6	9,5	6,8	0,0	3,7	3,8
1984	28,3	1,3	0,0	4,3	0,9	14,1	0,0	3,7	2,8	22,7	8,8	7,1	0,0	3,7	2,2
1985	29,2	1,3	0,0	4,7	0,8	11,9	0,5	3,6	3,0	23,3	9,0	5,5	0,0	5,0	2,2
1986	24,6	1,7	0,0	6,3	0,5	10,4	0,5	3,2	2,6	25,1	11,1	5,5	0,0	5,2	3,2
1987	22,7	1,4	0,0	7,9	0,5	11,3	0,3	2,3	2,3	23,6	11,9	8,8	0,0	6,3	0,9
1988	22,2	0,9	0,0	10,0	0,0	10,2	0,2	2,3	2,1	23,7	15,4	5,9	0,0	6,7	0,4
1989	16,1	0,2	0,6	9,3	0,0	8,8	0,2	1,9	1,5	17,4	8,8	4,9	24,4	5,7	0,2
1990	15,1	3,7	0,8	9,5	0,0	8,4	0,4	1,8	1,6	18,1	6,7	5,7	21,3	6,1	0,9
1991	14,1	4,2	0,7	10,5	0,0	7,7	0,4	2,9	5,4	16,8	6,4	4,3	21,0	4,8	0,7
1992	14,1	2,2	0,5	6,8	0,0	8,1	0,5	5,7	6,4	15,5	6,6	4,2	22,5	6,0	0,7
1993	13,1	3,2	1,7	6,7	0,0	6,0	0,5	5,5	5,2	15,9	5,8	6,2	23,1	4,4	0,7
1994	13,7	3,0	1,7	3,9	0,0	7,9	0,8	7,4	6,2	14,8	5,8	6,4	24,0	3,4	1,1
1995	15,5	2,4	2,4	4,0	0,0	7,0	0,8	5,5	5,8	13,9	5,8	4,7	25,0	6,4	1,0
MEDIE	23,4	1,3	0,3	4,1	0,2	11,6	0,2	3,0	3,0	23,2	9,3	6,2	6,7	3,4	4,1

PERNOTTAMENTI TURISTICI / BASE = TASSA DI SOGGIORNO

In ogni comprensorio, pernottamenti in alloggi collettivi in % del pernottamenti paratberghieri

ANNI	Tlog- %/PARA	ASL00g %/PARA	BZONA0g %/PARA	BIARINg %/PARA	BIENOg %/PARA	BRIRO0g %/PARA	CERES0g %/PARA	GAMBA0g %/PARA	LEVA0g %/PARA	LOVA0g %/PARA	LUGINg %/PARA	MALCA0g %/PARA	MERCO0g %/PARA	TEVER0g %/PARA	VANA0g %/PARA	VALUG %/PARA
1972	2,2	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	3,3	0,5	4,2	11,7	3,7	0,0	0,0	2,8
1973	1,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	1,1	0,1	3,2	0,9	2,5	0,0	0,0	2,1
1974	0,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,4	0,1	2,4	0,8	1,1	0,0	0,0	1,8
1975	1,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,1	2,6	0,6	0,7	0,0	0,1	4,4
1976	0,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,2	0,1	2,4	0,5	0,9	0,0	0,2	0,1
1977	0,7	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,4	0,1	2,1	0,5	1,2	0,0	0,2	0,1
1978	0,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,1	2,2	0,8	1,1	0,0	0,2	0,0
1979	0,7	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,1	2,4	0,7	0,8	0,0	0,3	0,3
1980	0,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,6	0,1	2,2	0,9	0,8	0,0	0,3	0,5
1981	0,9	2,1	1,0	0,0	0,8	0,1	3,2	0,0	1,0	0,1	2,4	0,8	0,7	0,0	0,8	0,6
1982	1,0	2,7	1,3	0,0	1,0	0,1	2,8	0,0	1,1	0,0	2,5	1,0	1,1	0,0	0,9	0,5
1983	1,7	4,9	0,6	0,0	1,7	0,2	6,4	0,0	1,2	0,4	3,4	2,0	2,0	0,0	1,5	1,0
1984	1,5	5,0	1,9	0,0	1,9	0,2	4,5	0,0	1,1	0,3	3,3	1,7	2,0	0,0	1,3	0,6
1985	1,7	5,8	2,2	0,0	2,3	0,2	4,0	0,1	1,2	0,3	3,8	1,9	1,7	0,0	1,9	0,6
1986	1,8	5,2	2,2	0,0	3,2	0,1	3,7	0,1	1,1	0,3	4,4	2,5	1,9	0,0	2,0	1,0
1987	1,9	5,3	1,5	0,0	4,0	0,1	4,7	0,1	0,8	0,2	4,5	3,0	3,2	0,0	2,7	0,3
1988	1,8	5,3	0,7	0,0	4,8	0,0	4,5	0,0	0,8	0,2	4,6	2,9	2,0	0,0	2,6	0,1
1989	2,3	4,6	0,2	2,4	5,8	0,0	5,1	0,1	0,8	0,2	4,1	2,2	2,2	0,0	2,8	0,1
1990	2,3	4,7	3,3	2,9	5,7	0,0	4,8	0,1	0,9	0,2	4,3	1,6	2,3	5,1	3,0	0,3
1991	2,5	4,5	4,2	2,9	6,8	0,0	4,0	0,1	1,6	0,8	4,3	1,8	1,9	5,5	2,4	0,3
1992	2,3	4,2	2,2	2,2	4,3	0,0	3,9	0,1	2,9	0,9	3,6	1,8	1,6	5,5	2,8	0,3
1993	2,3	3,6	3,1	6,5	4,1	0,0	3,8	0,1	2,8	0,7	3,6	1,5	2,4	5,9	2,0	0,3
1994	2,3	3,6	2,9	6,8	2,5	0,0	3,3	0,2	4,0	0,9	3,6	1,6	2,5	6,2	1,7	0,4
1995	2,4	4,5	2,5	9,8	2,5	0,0	2,9	0,2	3,1	0,9	3,5	1,6	1,9	6,3	3,0	0,4
MEIE	1,6	3,9	1,2	1,4	2,2	0,1	3,5	0,1	1,3	0,3	3,3	1,9	1,8	1,7	1,4	0,8